





CITTÀ DI TORINO

PROVVEDIMENTI EDILIZI

1566-1892.






EX BIBLIOTHECA

REGIS

HUMBERTI





1/2 tela granata

CITTÀ DI TORINO

PROVVEDIMENTI EDILIZI

1566-1892



TORINO
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA DI BRUNERI E CROSA

TIPOGRAFI DEL MUNICIPIO

1893

N. 24. 93

PREFAZIONE

Lo sviluppo edilizio, che la città di Torino ebbe nel secolo presente, ha questo di notevole: che la città nuova si collega in perfetta armonia colla città antica e, salvo la maggiore ampiezza delle vie, ne ritrae le fattezze caratteristiche nell'andamento rettilineo delle strade intersecantesi ad angolo retto, nella regolarità delle piazze, nei portici spaziosi e nella frequenza dei viali interni; particolarità per le quali, da tempi molto lontani, la città di Torino ha fermato l'attenzione di quanti la visitarono, ed andò distinta da tutte le altre città italiane.

Questa singolarità colpisce maggiormente quando si pone a riscontro la pianta della città di Torino nell'anno 1816, in cui la popolazione contava appena 88,388 abitanti e l'area urbana misurava un'estensione di soli m. q. 1,800,000, con la pianta attuale corrispondente ad una popolazione di 332,400 abitanti e con una estensione di m. q. 16,800,000, di cui m. q. 10,000,000 circa fabbricata.

L'armonico ingrandimento, che la città di Torino si ebbe in meno di un secolo, è dovuto ad un complesso di saggi ordinamenti edilizi, i più antichi dei quali a noi pervenuti rimontano al duca Emanuele Filiberto.

Sono dapprima editti ducali che provvedono a casi singolari, ai quali a mano a mano succedono disposizioni d'indole generale, nelle quali va gradatamente disegnandosi l'influenza ed affermandosi l'autorità del Comune, finchè questa, per ragione logica e per quanto ha tratto colla materia edilizia, finisce per sostituirsi all'autorità regia, la quale quasi più non interviene che per sanzionare le proposte del Comune.

Ora, se allo svolgimento edilizio di Torino ha giovato l'essere stata per secoli la capitale del Piemonte e per alcuni anni la capitale d'Italia, non può mettersi in dubbio che il modo di codesto svolgimento non sia dovuto alla bontà degli ordinamenti che lo regolarono.

Riuscirebbe quindi lavoro per molti rispetti interessante uno studio diligente di questi ordinamenti, posto a riscontro colle fasi per le quali è passata la pianta di Torino.

Ma sarebbe un lavoro lungo e paziente, che dovrebbe essere necessariamente illustrato da planimetrie e che potrà sempre essere tentato, od a cura dell'Amministrazione municipale, o per iniziativa di privati; lavoro che, in qualunque modo venga fatto, vuole l'opera assidua d'un uomo, il quale, possedendo le necessarie cognizioni, possa dedicarvi tempo e fatiche.

Per intanto l'Amministrazione municipale non ha creduto d'intraprendere un lavoro di sì gran mole, per il quale del resto le occorrerebbero speciali facoltà; ma ha stimato conveniente di iniziarlo utilmente, pubblicando in un fascicolo tutte le disposizioni riguardanti l'edilizia, state emanate tra il 1566 ed il 1892, ordinandole cronologicamente e facendole seguire da un indice, che sia come un repertorio atto ad agevolare le ricerche degli studiosi.

Tale raccolta, stata iniziata dall'Assessore Daneo, compilata con opera paziente e diligente del nostro Ufficio legale, viene ora completata e tradotta in atto dagli Assessori Carle e Reyend.

Ad essa farà seguito tra non molto il fascicolo contenente il regolamento per l'ornato e la polizia edilizia, tuttora in vigore ed il nuovo regolamento edilizio, il quale attende l'approvazione del Consiglio comunale.

Dicembre 1892.

Fonti alle quali vennero attinti i documenti
raccolti sotto il titolo: *Provvedimenti edilizi
della Città di Torino.*

Duboin — *Raccolta per ordine di materia delle Leggi, Provvdenze ed Editti*
— (Archivio Municipale sala D, armadio VI, tomo XIII, vol. XV,
titolo XXIII).

Borelli G.B. — *Editti antichi e nuovi dei Sovrani, Principi di Real Casa di Savoia* —
(Archivio Municipale sala D, armadio VI).

— *Raccolta Regi Decreti — Vicariato* — (Archivio Municipale sala A,
armadio XV).

— *Regi Biglietti e Regi Decreti*, collezione manoscritta — (Archivio Municipale
sala A, armadio XV). (Abbreviazione usata nel testo — C. M. S. Regi
Biglietti e Regi Decreti).

— *Raccolta Regi Editti, Manifesti ed altre Provvdenze dei Magistrati ed Uffici
dal 1798 al 1859* — (Ufficio Legale del Municipio).

Operti — *Raccolta delle Leggi e dei Regolamenti di polizia, vigenti presso la Città
di Torino* — (Torino, 1847).

C. Fava — *Raccolta di Regolamenti, Decreti, Manifesti, Istruzioni, Notificanze ed altri
provvedimenti* — (Torino, Tipografia Botta 1862).

NB. Nei volumi 4° e 5° della collezione manoscritta dei R. Biglietti e R. Decreti
trovansi inseriti i piani. I piani anteriori al 1851 trovansi nell'archivio municipale,
sala B, n° XXXI e XXXII, e sala D, armadio VIII.

PROVVEDIMENTI EDILIZI

I.

1566 — 16 MAGGIO.

Duboin, tomo 13, pag. 905.

Patenti della Reggente Margherita di Francia colle quali si proibisce di fabbricare in Torino senza espressa *licenza Sovrana*.

II.

1569 — 1° LUGLIO.

Duboin, tomo 13, pag. 910.

Emanuele Filiberto vieta al Senato di pubblicare nè decreti, nè lettere per obbligare un proprietario a cedere la propria casa al vicino che intenda fare un edificio maggiore, ma vuole vi provveda il Consiglio della Città a condizione che essa deputi persone atte per intendere su ciò, con assistenza del gran Cancelliere Governatore.

Tale provvedimento risulta essere stato preso su ricorso della Città di Torino, che era venuta a cognizione come il Senato dovesse pubblicare un decreto per regolare la materia, nelle città dei suoi Stati.

III.

1606 — 16 GIUGNO.

Duboin, tomo 13, pag. 910.

Lettere patenti colle quali si concede gratuitamente il terreno a quei padroni di case in Torino che vorranno ampliarle nei luoghi designati della *Piazza Castello*, obbligandoli in caso contrario a venderle a chi volesse intraprendere in loro vece la costruzione.

Per la parte afferente alla porzione di terreno donato per gli ampliamenti sono stabiliti alcuni perpetui privilegi.

IV.

1612 — 26 MARZO.

Duboin, tomo 13, pag. 912.

Lettere patenti di S. A. S. colle quali cede ai proprietari di case verso piazza Castello in Torino, il sito allora occupato da una galleria provvisoriamente costruttavi a condizione di fabbricarvi case con portici entro due anni.

CARLO EMANUEL.

.....
 Vedendo noi che il lasciar tuttavia nel stato nel quale hoggidi si ritrovano li portici et galleria aperta sopra, che al tempo dei matrimoni delle due infanti maggiori nostre amatissime figliuole fecimo fare alla circonferenza di questa piazza

detta del Castello, apporterebbe eccessivo danno et pregiudicio alle case che loro sono dietro et contigue, levandogli et la vista et la luce ancora, vi habbiamo preso per espediente ragionevole l'infrascritta donatione nostra della quale ci persuadiamo che li patroni delle medesme case ne rimarranno soddisfatti, il Castello et piazza stessa con più ornamento, la città abbellita et ampliata d'onorate stanze, et a noi finalmente con singolar contento; onde per le presenti di nostra certa scienza, autorità assoluta et motu proprio, per noi, nostri heredi et successori, per ragion nostra et in perpetuo doniamo, cediamo, trasferiamo et rimettiamo a tutti li possidenti le suddette case presenti e futuri la parte di essa galleria per quanto s'estende e sta avanti di caduna di esse case a dirittura verso la piazza, con carico però ad essi possidenti et patroni di far fabbricare essa parte ognuno sì et come li tocca per la detta dirittura, cioè sopra li portici due stanze, o siano piani l'uno sopra l'altro e sotto terra ancora *con le finestre, poggioli et ornamenti che saranno designati et ordinati dall'ingegnere nostro Capitano Ascanio Vitozzi*, conforme a quali et non altrimenti hauranno da regersi detti proprietari e da eseguir questo da ognuno di essi come così gli spetterà fra sei anni prossimi avvenire, *lasciando però li portici nello stato di pubblica comodità nel qual di presente si trovano, et non altrimenti, nè in altro modo*, ad aver, tener, goder et posseder per li suddetti proprietari esse porzioni della galleria loro rispettivamente sopra donate et esse farne et disporne di hor avanti et in perpetuo per cosa incorporata et unita alle case loro rispettivamente et così propria senza ottenerne altra licenza da noi et nostri magistrati, meno incorrere in pena alcuna, costituendoci noi di tener et pos-

seder esse portioni al nome et vece di detti proprietari sino a tanto che ne habbino tolto il vero reale et corporal possesso, del qual torre, e tolto in loro ritenere rispettivamente, loro doniamo ogni autorità opportuna, promettendo in fede et parola di Principe di mai contravvenire, meno permetter venga da altri contravvenuto in modo alcuno alla presente donatione, facendo però ognuno dei proprietari la fabbrica spettantegli, *et osservando circa essi li disegni et ordini dell'ingegnere Vitozzi*, come sopra.

Mandiamo pertanto et commandiamo a tutti nostri magistrati, ministri ed uffiziali et particolarmente alla Camera nostra dei conti di osservare e far osservare detta donatione alli predetti particolari nel caso però sovra espresso ; interinandogliela secondo la sua mente e tenore e senza restritione nè modificatione alcuna, et alli patrimoniali nostri di acconsentirvi liberamente servendo loro questa di prima et perentoria giussione. Dichiarando noi per titolo perpetuo della presente donatione a caduno dei suddetti proprietari di dover valere in giudizio et fuori la copia di esse et nell'interinazione della suddetta Camera, autenticata da uno dei nostri Segretari ordinari, come se avessero et presentassero il proprio originale rispettivamente. Chè così ci piace.

Dato in Torino, il 26 marzo 1612.

CARLO EMANUEL

V. PROVANA — V. CERNUSO

V. per CARLO BLANCARDI: CROTTI.

Segue l'interinazione.

V.

1621 — 10 MARZO.

Duboin, tomo 13, pag. 913.

S. M. ordina lo stabilimento di un *Magistrato delle fabbriche* non solo per dirigere le costruzioni dipendenti dal Ducal patrimonio, ma eziandio per sovrintendere a quelle private della città.

VI.

1621 — 12 AGOSTO.

Borelli, pag. 927.

S. M. concede privilegi ed esenzioni a *quelli che verranno a fabbricare* sul disegno delle nuove mura e fortificazioni di Torino verso *Porta nuova e verso il Po*:

- a) I forastieri acquisteranno la naturalità;
- b) Esenzione dal carico della milizia nuova fino alla terza generazione;
- c) Inibizione di molestie personali per debiti, escluso ogni atto esecutivo su dette fabbriche;
- d) Coloro che daranno denari per le nuove costruzioni saranno preferiti a qualunque altro creditore ipotecario;
- e) I mercanti e artigiani che apriranno negozi potranno esercire loro arti senz'obbligo di prendere la matricola, a condizione siano ammessi per abili dai Sindaci o Consoli di cadun'arte;
- f) Il mercato è trasportato dalla piazza San Tommaso a quella di S. Carlo;
- g) Qualora per debiti della Città si avessero a registrare e collettare le case, od anche per ordine Sovrano, quelle della città nuova non

potranno essere registrate e poste a contribuzione per anni 25 ;

h) Tutti i proprietari di siti della città nuova saranno obbligati a fabbricarli o a rimetterli a giusto prezzo a chi li fabbricherà ;

i) A coloro che fabbricheranno è fatta grazia di ogni contravvenzione in cui fossero incorsi ;

l) Ai fuorusciti che fabbricheranno case, o le acquisteranno ed abiteranno, salvacondotto perpetuo conchè non siano convinti di lesa Maestà ;

m) Saranno comprese nelle esenzioni e privilegi oltre che le case a costruirsi anche quelle già costrutte da non oltre tre anni ;

n) Facoltà di tener macelli in detta parte nuova.

VII.

1621 — 25 OTTOBRE

Borelli, pag. 929.

Patenti colle quali si confermano ed aggiungono nuove facilitazioni affine di favorire la costruzione di case nella città nuova; rinnovando però l'obbligo nei proprietari di vendere tutti o parte dei terreni a chi intenda fabbricare; *i costruttori dovranno attenersi ai disegni del Consigliere conte di Castellamonte.* Sono stabilite pene per i contravventori.

Da antiche carte risulterebbe che la Città compresa nell'ambito delle nuove fortificazioni, state costrutte da Carlo Emanuele I in quel turno di tempo, fosse delimitata entro una linea ovoidale che partendo dall'attuale palazzo Reale, seguendo, a un dipresso, il percorso di via della Zecca fino a circa la metà dell'attuale piazza Vittorio Emanuele I, risalisse verso Porta Nuova toccando l'attuale via Andrea Doria per ricongiungersi al lato sud delle mura della Cittadella.

VIII.

Dal **1638** al **1652**.

Duboin, tomo 13, pag. 932 e seg.

Trovansi varie (28) R. Patenti di donazioni di terreni a privati con obbligo della costruzione di case,

Fra queste sono notevoli le seguenti :

1638 — 23 OTTOBRE.

Duboin, tomo 13, pag. 932.

Lettere Patenti colle quali M.R. reggente dello Stato dona al banchiere Turinetti un sito nella parte di Torino detta la città nuova e sulla piazza da formarsi vicino alla chiesa di San Carlo per la costruzione di un palazzo.

CHRISTIANA

SORELLA DEL RE CHRISTIANISSIMO

.....

Sapendo noi quanto siano affezionati al servizio di questa Corona li fratelli Turinetti, banchieri in questa città, per le prove date in diverse occasioni importanti e che giornalmente danno, e quanto volentieri concorrino, eziandio con loro incomodo e spesa, alle cose di nostra soddisfazione, massime hora che il maggiore di essi Giovanni Antonio si offre pronto di far fab-

bricare un palazzo in città nova per abbellirla e popolarla come era il fine di Sua Altezza Reale mio Signore che sia in gloria, et è nostra inclinazione ancora ; vogliamo noi parimenti riconoscer in qualche maniera tanto buona volontà et effetti, e così donarli, cederli e rimetterli come con queste di nostra certa scienza et autorità, partecipato anco il parer del nostro Consiglio, doniamo, cediamo e rimettiamo al detto banchiere Giovanni Antonio Turinetto il sito, e luogo in detta città nova e nella piazza Reale che si deve fare vicino il convento e chiesa dei PP. di San Carlo, *per far fabbricare detto palazzo conforme al disegno e stabilimento fattone dal conte Carlo Castellamonte*, et haverlo, tenerlo, goderlo e possederlo per esso Giovanni Antonio Turinetto, suoi heredi e successori et haventi causa da lui e farne quello che li parerà e piacerà. Dandoli autorità di prenderne e preso in sè ritener il vero, reale e actual possesso, senza che sia astretto a prenderne altra licenza, nè che incorri in pena alcuna. Mandando al conte Castellamonte di rimettergliene il disegno, et a chiunque spetterà di osservare et inviolabilmente far osservare le presenti et in particolare alla Camera d'interinarle et approvarne il quanto fia bisogno senz'alcuna difficoltà.

Date in Torino, li 23 ottobre 1638.

CHRISTIANA

V. PISCINA

V. BINELLI PP.

V. RONCAS.

D. MENIER.

Interinate alla Camera dei conti di Piemonte il 15 novembre 1638.

1638 — 27 FEBBRAIO.

Duboin, tomo 13, pag. 934.

Lettere Patenti colle quali M. R. la Reggente dello Stato dona un sito sulla piazza Reale detta di S. Carlo nella parte nuova di Torino, perchè vi sia fabbricato secondo il disegno prescritto.

CHRISTIANA DI FRANCIA

.....

Siccome è sempre stato nostro particolare desiderio che si perfetionasse la piazza Reale principiata in città nuova a pubblico beneficio e decoro di questa città, così habbiamo procurato quei mezzi che ponno agevolare l'effetto, *restando però da fabbricare conforme al disegno stabilito* per compimento di detta piazza tra gli altri un sito di trabucchi ventinove di longhezza e ventitrè di larghezza discorrente dalla chiesa di S. Carlo de' P. Agostiniani scalzi, al luogo di detta piazza coerente a levante la medesima piazza, a mezzogiorno il giardino de' detti Padri tramediante la strada pubblica, a ponente il trincotto del Grondana, tramediante altra strada, et a mezzanotte altra portione di sito qual compisce la detta piazza, et essendosi offerto pronto di far fabbricare tal sito conforme a detto disegno l'illustre cancelliere Gran Croce nostro carissimo il Marchese di Voghera D. Francesco Delpozzo, generale d'artiglieria di S. A. R. mio figlio amatissimo, mediante ci compiacessimo di fargli di quella donatione, attese le grandi spese che vi sono necessarie, conforme habbiamo fatto con altri che hanno preso l'assonto di far simili fabbriche, Noi a ciò volentieri condiscendendo per le suddette ed altre degne considerazioni l'animo nostro moventi; per le pre-

senti di nostra certa scienza, piena possanza ed autorità assoluta, con assistenza dei serenissimi Reali Principi Mauritio et Francesco Tommaso miei cognati et col parere del nostro Consiglio, per S. A. R. noi et i suoi successori, doniamo, cediamo, trasferiamo et rimettiamo al suddetto Marchese di Voghera Don Francesco Delpozzo et a suoi heredi, successori et haventi causa il suddetto sito sovra designato et coherentiato, salve però altre più vere coerenze se vi fossero, con tutte sue ragioni, attioni, pertinenze e dipendenze ancorchè, et far d'esso sito e sue dipendenze per detto Marchese e suoi predetti, tutto ciò che vorranno et come ne havressimo potuto far noi avanti la presente donatione et ispogliandone affatto S. A. R. e noi gl'investiamo e mettiamo nelli luoghi et ragioni nostre proprie.

Constituendoli di tenerlo et possederlo al nome di detto Marchese et chi haverà causa da esso finchè v'habbino tolto il vero, reale, attuale et corporale possesso, o quasi, che gli doniamo autorità di tuogliere et tuolto perpetuamente ritenere senz'altra licenza che questa, incorso di pena nè perdita alcuna. Promettendo noi in fede e parola di Principessa per S. A. R. noi et i successori, d'aver sempre rata, grata e valida e ferma la presente donazione e di non revocarla nè contravvenirgli giammai sotto alcun pretesto di ragione o di fatto ancorchè giustamente potessimo, anzichè i patrimoniali d'essa A. R. manterranno e diffenderanno come così loro comandiamo il suddetto donatario ed aventi ragione da lui nel total dominio e possesso di detto sito e cose da esso dipendenti verso ogn'uno e spese d'essa A. R. liberando insieme il medesimo Marchese donatario dal pagamento del quosalbergo ed ogni altro diritto dovuto per la presente donazione nonostante, ogni ordine e cosa

contrariante, *mediante però ch'esso Marchese facci come sopra fabbricare detto sito conforme al suddetto disegno*; et ciò, nonostante ogni donazione ad altri prima di questa fatta, ancorchè interinata, a quale espressamente d'autorità assoluta come sopra deroghiamo, dichiarandola nulla e di niun effetto nel concernente l'alienatione di detto sito, la cui donazione non vogliamo habbi alcun effetto, salvo in chi come sopra lo farà fabbricare, e massime nel suddetto Marchese.

Mandiamo pertanto et comandiamo

Date in Torino li 27 febbraio 1638.

CRESTIENNE

MAURITIO — FRANCESCO TOMMASO

V. PISCINA
V. TRABUCCO

V. TURINETTI
V. CHIROLO

GIOANNINI.

Interinate dalla Camera dei conti di Piemonte.

1642 — 7 LUGLIO.

Duboin, tomo 13, pag. 936.

R. Patenti colle quali M. R. Reggente dello Stato, dona al Marchese Villa uno dei sei posti destinati per la costruzione di una piazza Reale avanti la chiesa di San Carlo, mediante l'osservanza dei disegni stabiliti.

CHRISTIANA

.
Havendo noi stabilito che per adornamento della città nova di Torino si fabbrichi una piazza Reale avanti la chiesa dei RR. Padri Agostiniani scalzi detti di San Carlo et monastero delle monache Carmelitane e che le case attorno a detta piazza siano fabbricate sopra una me-

desima architettura, e disegno quanto alla facciata, Ci ha supplicato il signor Marchese Guido Villa di concedergli un sito per fabbricarvi un palazzo, noi volentieri condiscendendo alla sua supplicatione per la grata servitù da lui resa a questa Real Casa e meriti che presso di essa si è acquistati. Per le presenti di nostra certa scienza et autorità assoluta come tutrice suddetta, et partecipato anche il parere del nostro Consiglio, doniamo, cediamo, trasferiamo et commettiamo al medesimo signor Marchese Villa uno de' sei posti sopra la detta piazza Reale, cioè tutto il bastione di Santa Margherita che si attacca alla muraglia della detta città vecchia, che tende diritto alla Cittadella et dall'altra parte alla muraglia che va diritto al Castello, con le muraglie che restano dentro di detto sito del bastione, inclusa la suddetta muraglia della città vecchia, lasciando però le strade opportune per il passaggio delle ronde e per il cannone come sarà limitato da nostri ingegneri, et oltre il detto bastione il sito del fosso del medesimo bastione che per la facciata della piazza resta di lunghezza di trabucchi 24, piedi 3 et oncie sei presi da detta muraglia essa inclusa, si va ad attaccare al sito da noi donato all'auditor Benedetto et segretario Giovannini di fondo per drittura di detto sito, sino alla drittura della strada detta dei *corriori*, che è tra detto sito e quello donato al General Goteri. Di più la facoltà di poter fare un giardino sopra il bastione del canale che è tra il suddetto et il bastione detto del Principe; et altro nella cortina che viene dal detto bastione di Santa Margarita alla porta Castello, cioè la metà di detta cortina verso detto bastione, sendosi l'altra metà concessa al Marchese d'Agliè, e tutto però senza pregiudizio della fortificazione e passaggio delle

Ronde e cannoni come sovra ad haver, tener, godere, possedere per esso signor Marchese, suoi heredi e successori in infinito et farne d'hor avanti quello et quanto a loro o aventi ragione da loro parerà e piacerà come di cosa propria e come hauessimo potuto far noi avanti la presente concessione et donatione, con tutti li suoi accessi, ingressi, regressi e ragioni particolarmente che resti a sua libera dispositione il sito soura detta piazza Reale auanti la facciata del Palazzo o casa ch'esso fabbricarà sino alla drittura della strada di piazza Castello senza che noi, la presente Città, nè alcun altro vi possa auer sopra d'esso, pretender ragione o dominio alcuno, con la facultà anche di poter estrarher dalla Dora o sia bialera della città che viene sboccar in testa della detta piazza Reale un'oncia di acqua che sarà necessaria perservitio del giardino da farsi in detto sito, che per comodità del suddetto palazzo o casa senza che la Città nè altri si possa opporre nè impedir in qualsiasi modo, con la clausola del solennissimo costituito possessorio, qual s'hauerà per vera remissione di possesso, promettendo noi in fede e parola di Principessa non hauer di esso sito ragioni e dipendenti fattone contratto o distratto alcuno pregiudiciale. Anzi dichiariamo che in questa donatione habbino da restar comprese tutte le materie del predetto bastione di Santa Margherita per quella però quantità che sarà necessario demolirlo per construer detta fabrica, e non altrimenti.

Mandiamo pertanto e comandiamo

Date in Torino li 7 luglio 1642.

CHRESTIENNE

V^o PISCINA
Reg. AMICO

V^o TURINETTI.
D. St-THOMAS.

IX.

1646 — 8 APRILE.

Borelli, pag. 929.

Ordinanza della Reggente Cristiana a quelli cui siano stati concessi siti per la fabbricazione nella città nuova di intraprendere le costruzioni entro quattro giorni dallà data della pubblicazione dell'ordine.

Ordina pure per ragion di estetica di portare le costruzioni sulla linea della contrada, anzichè costrurre nell'interno e tener verso via il muro di cinta del giardino e del cortile; e che le facciate ordinariamente rustiche si facciano ristabilire ed inbiancare.

Provvede inoltre perchè nelle costruzioni verso il borgo Po non siano intaccate le fortificazioni ivi esistenti.

X.

1653 — 18 APRILE.

Borelli, pag. 912.

Patenti del Duca Carlo Emanuele colle quali, fra altro, proibisce di far sottomurare le muraglie o *farne delle nuove* verso le strade o piazze senza la partecipazione dei *Sindaci della città*, inebendo alli mastri da muro ed altri operai d'impiegarsi in tali opere senza licenza in scritto di detti Sindaci e coll'osservanza delle cautele, quali in detta licenza verranno prescritte.

XI.

1672 — 29 OTTOBRE.

Duboin, tomo 13, pag. 939.

*Biglietto di Carlo Emanuele II.**Divieto di elevazioni sopra il cornicione nelle case di via Nuova (ora via Roma).*

« Intendiamo ch'alcuni particolari habbino dato principio ad una nova elevatione di stanze della *Contrada nuova* et che l'alzamento si faccia sovra del cornicione per formarne il quinto piano e sovra d'esso il solar morto, il che disdice all'architettura, disegno et abbellimento di detta contrada; e perchè non vogliamo tollerare in avvenire simil'alzamenti v'ordiniamo dunque di continuare le nostre inhibitioni, e così far rimettere il novamente fatto nel pristino stato sotto le pene che vi parerà imporle, conferendovi l'autorità opportuna. »

XII.

1675 — 16 DICEMBRE.

Borelli, pag. 932.

MARIA GIOVANNA BATTISTA DI SAVOIA, ECC.

Disposizioni per le nuove costruzioni da erigersi in Torino in conformità dei piani cennati nelle Patenti 25 ottobre 1621 (Vedi n° VII, pag. 6).

.
Art. 7. E come l'intenzione nostra è di dar ogni comodità a quelli che vorranno fabbricare

in detti siti, perciò permettiamo di far le fabbriche con gli ornamenti che loro piacerà, con ciò però che le fabbriche siano di altezza almeno di tre piani e verso le strade pubbliche non si lascino alcuni giardini, o muraglie più basse delle suddette di tre piani.

Art. 8. Dichiariamo però che le fabbriche che saranno fatte, o si faranno, da una parte e l'altra della *strada che va dalla piazza Castello alla Porta di Po, e nella sopradetta piazza e la Carlina*, dovranno essere tutte d'un'altezza uniforme, con li portici et ornamenti che saranno da noi prescritti.

M. J. BAPTISTE

V. BUSCHETTO

V. TRUCHI

V. FERRARI — Reg. GALLINATI.

BUONFIGLIO.

XIII.

1678 -- 22 GENNAIO.

Borelli, pag. 933.

Costruzioni verso le vie — Altezza case — Prolungamento dell'attuale via Rosine, sospensione — Modificazioni al disegno di piazza Carlina.

Per facilitare le costruzioni, a parziale deroga di precedente Patente, la Reggente permette che si costruiscano semplici muri di cinta anche verso le vie a condizione che siano costrutte case, almeno negli angoli delle vie stesse, e conchè detti muri siano alternati con case. Consente che si alzino le case anche a soli 2 piani.

Eccettuata da questi privilegi la strada che dalla Cittadella passa in capo la piazza Reale e tramedia la nuova piazza Carlina, dovendo riescire più ragguardevole (ora vie S. Teresa e Maria Vittoria).

Ordina sia sospeso il prolungamento della via che deve passare attraverso della Chiesa della SS. Annunziata sul corso Po.

Modifica il disegno di piazza Carlina da ottangolare in quadrato secondo il disegno del Conte di Castellamonte.

XIV.

1678 — 27 FEBBRAIO.

Duboin, tomo 13, pag. 941.

Patenti della Reggente colle quali si dichiara spettare al Consiglio delle fabbriche e fortificazioni la cognizione di tutti i punti riguardanti la cessione di siti per le opere progettate da S. A. sull'ingrandimento di Torino.

XV.

1685 — 9 MARZO.

Duboin, tomo 13, pag. 942.

Vittorio Amedeo II condonando ogni pena incorsa da coloro che non costrussero nel termine prescritto per ordine 16 dicembre 1675 (*pag. 15, n. XII*), sui siti destinati al nuovo ingrandimento di Torino, loro prescrive un termine perentorio di un anno, dopo il quale i siti sarebbero ad altri concessi.

XVI.

1699 — 6 APRILE.

Duboin, tomo 13, pag. 950.

Ordine del Consiglio delle fabbriche e fortificazioni col quale si proroga a tutto l'anno 1700 il termine perentorio per il compimento delle costruzioni nel nuovo ingrandimento di Torino.

XVII.

1701 7 SETTEMBRE — **1703** 10 APRILE.

Duboin, tomo 13, pag. 951 e 952.

Manifesti del Consiglio delle fabbriche e fortificazioni per la espropriazione e vendita dei siti destinati alle nuove costruzioni nella contrada di Po, non eseguite nei termini stabiliti.

XVIII.

1724 — 20 MAGGIO.

Duboin, tomo 13, pag. 954.

Regie Patenti colle quali S. M. concede alla Città di Torino le due torri e muraglie di Porta Palazzo vecchia e siti adiacenti per servire di carceri del Vicariato e fabbricarvi botteghe ed abitazioni per macellai.

XIX.

1729 — 29 APRILE.

Vicariato, tomo 752, pag. 15.

*Regio Biglietto (Firm. Vittorio Amedeo).**Via da Porta Palazzo alla Chiesa dei Santi Maurizio e Lazzaro e dalla detta Chiesa alla Torre — Opere.*

Volendosi ampliare la contrada che da Porta Palazzo va alla nuova Chiesa Magistrale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ordina alla Città di acquistare le case che devono essere demolite secondo il piano dell'architetto Juvara — prima limitatamente alle case laterali a detta Chiesa — riservandosi di far concorrere nella spesa le R. Finanze.

Provvede inoltre perchè all'occasione di riparazioni o riedificazioni delle case che sono dalla suddetta Chiesa Magistrale fino alla Torre, si osservi l'alinealità prescritta da detto disegno; come pure per le case della contrada che tende da Porta Susina e viene ad incontrarsi nella linea suddetta di Porta Palazzo alla Torre, ed ordina nei suddetti casi di pagare ai proprietari delle medesime li siti che si dismetteranno per il pubblico servizio a prezzo di perizia.

XX.

1736 — 27 GIUGNO.

Duboin, tomo 13, pag. 959.

Regio Editto pel rettilineamento ed abbellimento della contrada di Dora Grossa in Torino, colla concessione di vari privilegi a favore dei costruttori di case nella medesima e relativamente alle case ivi costrutte ed agli oggetti entrostanti.

CARLO EMANUELE

.....

Se ad ogni Città è cosa sconvenevole assai, che si veggano anguste e storte le principali contrade ed ancora più se fornite sieno di case in gran parte meschine, o vecchie e rovinose : ciò maggiormente disdice ad una metropoli, massime quando codeste strade sono altresì incommode al pubblico ed al commercio medesimo, quindi è che in un tale stato essendo pur troppo quella di questa nostra capitale, che chiamasi di Dora Grossa allorchè le altre eziandio men esposte, perchè dal centro della città più remote, sono in così bella architettura ordinate, si è accresciuto in noi il desiderio, il qual ebbimo sempre di vederla, in un aspetto più dicevole, ed in corrispondenza di quella, nella quale termina questa stessa contrada verso l'ingrandimento di Porta Susina non solamente per decoro ed ornamento, ma ancora per comodo pubblico e di quei negozianti primari, che ivi come in miglior sito si sono introdotti e stabiliti, mancando loro ormai quell'ampiezza proporzionata di fondachi e di abitazioni, che all'esigenza dei loro traffichi sono opportuni e necessari, nonostante però codesta nostra ancorchè provvida e giusta premura, noi non vogliamo che li proprietari di queste case, sebbene o mal collocate o indecenti, soccombano al peso di averle a drizzare e ridurre in retta linea come sopra, poichè conosciamo che sarebbe a non pochi di loro troppo oneroso, siccome riflettiamo pure che non è similmente in grado di farlo a proprie spese la Città, il di cui zelo abbiamo pure in ciò con nostro singolare gradimento di già sperimentato;

per la qual cosa ci siamo mossi ad impiegarvi un altro mezzo, il quale conciliando colla pubblica convenienza l'utilità propria di chiunque si disporrà a cooperare a questo nostro lodevole fine non può quindi se non essere agevole e grato onde ci promette la soddisfazione di vederlo abbracciato ed eseguito.

Pertanto per il presente editto, il quale avrà forza di legge perpetua, di nostra certa scienza, piena possanza ed autorità regia, avuto il parere del nostro Consiglio, dichiariamo primieramente essere la suddetta contrada di Dora Grossa destinata per gli negozianti e mercatanti più ragguardevoli, cioè d'oro, d'argento, di seta, di panno, di tele od altri di simile condizione siccome fu sempre da essi rimirata per la più propria e vantaggiosa al loro traffico, il quale col lustro medesimo delle mercatanzie ivi pubblicamente esposte, renderà una tale contrada più bella.

2° Le fabbriche di questa contrada dovranno essere disposte secondo il tipo che sarà esposto pubblicamente nell'ufficio del Vicariato della Città, dichiarando però che eccettuato l'allineamento e l'uguaglianza dell'altezza ivi prescritti, potrà ciascuno nel rimanente fabbricare a suo piacimento.

3° Quelli, che hanno delle case nella suddetta contrada, se non eleggeranno di fabbricarle come sopra, avranno l'obbligazione di venderle a chi vorrà fabbricare, ma senza loro danno, la nostra intenzione essendo, che sieno loro pagate a giusto prezzo, avuto perciò riguardo al valore non meno che al reddito delle medesime, presa misura da quello che fruttano presentemente, a giudizio d'un sperimentato, probo ed imparziale architetto.

4° Così ancora se il proprietario di alcuna di queste case vorrà fabbricare potrà costringere

quello delle contigue o d'altre, il quale a fabbricare non si disponga, di venderglielo come sopra, locchè intendiamo non solamente di quelle che sono volte verso la contrada di Dora, ma delle retrocoerenti ancora, le quali stante il sito che dee lasciarsi per il prescritto spazio della strada, o altrimenti, potranno essere al corpo delle nuove fabbriche opportune.

5° Chiunque vorrà pertanto intraprendere di fabbricare, come sopra, farà capo al Vicario della città per indicare il sito delle vecchie case che intenderà di occupare col nuovo edificio, locchè sarà significato senza palesare la persona alli proprietari di dette case, acciocchè risolvano fra il termine che se gli prefiggerà se vogliono fabbricare essi o altrimenti debbano vendere a chi vuole come sopra fabbricare.

6° Ed ove siano più li concorrenti per la medesima fabbrica fra gli proprietari stessi delle case o fra altri saranno preferiti quelli li quali si esibiranno di fabbricare in maggior estensione, e secondo che, avuto riguardo alle particolari circostanze dei diversi casi, che possono occorrere, si stimerà equitativo e conveniente.

7° Il sito il quale si lascerà, come sopra, per dilatare di lungo in lungo la contrada, sicchè vada ad unirsi in retta linea, ed uniformarsi all'incominciamento di essa verso le case che già fabbricate si sono nell'ultimo ingrandimento di Porta Susina, sarà soddisfatto dalla Città, secondo il solito stabilito ed operato ed alla stessa rata si pagheranno alla Città quei siti della strada che saranno, fabbricando, occupati.

8° Per dare a chiunque aspiri a così fabbricare una giusta facilità e quiete, onde possa fabbricare senza quel timore di vincoli di fidecomissi, o di primogeniture, di censi o di ipoteche, li quali se occulti lascierebbero in pericolo

il denaro di chi compra e fabbrica, e se scoperti, un grande intrico portando seco arrecarrebbero un non piccolo ostacolo alla impresa quando si può senza danno veruno, nè dei possessori delle case nè dei chiamati alla successione loro o creditori ipotecari, providamente ovviare a codeste difficoltà, dichiariamo in tal caso le case che come sopra saranno volontariamente o per disposizione del presente editto, vendute per l'accennato fine, sciolte senz'altro e libere da ogni vincolo cui soggiacere possano di fidecomesso o di primogenitura, di censo o di ipoteca generale o speciale, qualunque ella sia ed essere possa ed a luogo di detti vincoli ed ipoteche s'intenderà *ipso jure* surrogato il prezzo, che perciò sarà depositato ed impiegato presso la Città colla corrispondenza dell'interesse comune infin che dureranno li vincoli o le ipoteche delle case vendute alli quali noi colla pienezza della podestà nostra reale pienamente deroghiamo in modo che ne rimarranno interamente libere le case e fabbriche suddette e colla stessa cautela potranno pur comprarsi senz'altra solennità quelle di pupilli minori ed altre persone privilegiate se ne avranno e non stimeranno gli amministratori loro di fabbricarle.

9° Quelli poi che desidereranno di esigere liberamente il prezzo delle loro case depositato ed impiegato come sopra, quelle esporranno alle gride, secondo la disposizione delle nostre Costituzioni.

10° Per maggiormente dimostrare il gradimento nostro, a riguardo di tutti quelli li quali si disporranno a concorrere ad un'opera così nobile e pubblicamente desiderata e per invitarvi insiememente cogli sudditi nostri li stranieri ancora li quali nei Stati nostri possono domiciliarsi esimiamo perpetuamente dalla disposizione

della legge d'ubena, non solamente le case che saranno come sopra fabbricate, ma ancora li mobili, danari, merci ed ogni altra cosa che vi si troverà in tempo che succederà il caso di detta legge; e questa nostra grazia speciale avrà luogo altresì a favore di quelli che vi abiteranno o avranno ivi magazzini, fondaci o botteghe sebbene non ne siano li proprietari, ma solo conduttori e goderanno per fine dello stesso privilegio quelli pure li quali per la compra di vecchie case o per la fabbrica delle nuove impresteranno danaro a censo o credito, e ciò per il denaro esposto; non intendendo però di permettere a coloro, li quali, secondo gli editti de nostri Reali predecessori non possono aver domicilio ne' Stati nostri, di stabilirsi nella suddetta contrada, essendo anzi mente nostra, che li suddetti editti restino fermi.

11° La suddetta esenzione concediamo come sopra da ogni rappresaglia e confiscazione eccettuatenne soltanto quelle confiscazioni che occorressero per delitti di lesa maestà dichiarando essere reali e perpetui questi privilegi.

12° Concediamo inoltre a chiunque fabbricarà come sopra di queste case nella suddetta contrada la facoltà di vincolarla a fideicommisso o primogenitura nei termini dalle nostre Costituzioni additati, ancorchè non siano di quelli, li quali hanno il privilegio di poter fare fidecommissi o primogeniture, derogando perciò al § 2, tit. 2, lib. 5 di dette Costituzioni.

13° Non sarà lecito alli conduttori di queste case di licenziarsi fuori tempo a pretesto del presente editto, siccome a misura che si intraprenderanno di queste fabbriche, non saranno costretti li conduttori, che vi saranno di evacuare le case da fabbricarsi, se non a tempo abile, cioè spirato l'allora corrente semestre, e potranno questi, se bottegari optare in tal caso le botteghe

ed abitazioni, della stessa contrada, occupate da altri di condizione inferiore.

14° Finalmente deleghiamo il primo Presidente conte Caissotti di Santa Vittoria e Presidente Siccardi del Senato nostro di Piemonte, alli quali mandiamo che giustamente col Vicario della Città proveggano sommariamente e sul campo all'intera esecuzione di quest'editto, ed ogni cosa la quale siavi annessa e ne dipenda.

Mandiamo alli Senato di Piemonte e Camera nostra dei Conti di interinare il presente nostro editto, ed a chiunque cui spetti di osservarlo e farlo inviolabilmente osservare, volendo che alla copia stampata dallo stampatore nostro sia prestata la stessa fede come al proprio originale.

Che tal è nostra mente.

Dato in Torino li vintisette del mese di giugno l'anno del Signore mille settecento trentasei e del Regno nostro il settimo.

C. EMANUELE.

V° ZOPPI — V° DI LAURENT — V° PERRUCCA per
il generale di Finanze.

D. ORMEA.

Interinato dalla R. Camera dei conti, ammesso, approvato ed interinato dal Senato di Piemonte secondo sua forma e mente e tenore con decreti 1736, 30 giugno.

XXI.

1752 — 30 GIUGNO.

Duboin, tomo 13, pag. 964.

R. Patenti colle quali si concede al Principe di Carignano una parte di piazza in faccia al di lui palazzo per la costruzione di edifizii in aggiunta alla ricostruzione del Teatro.

XXII.

1755 — 8 OTTOBRE.

Vicariato, vol. 752, pag. 48.

Regio Biglietto col quale vengono estesi li privilegi, grazie e condizioni dello editto 27 giugno 1736 (pag. 19, n. XX), ai costruttori lungo la *contrada* che da *Porta Palazzo* tende alla *Torre* nonchè lungo l'altra *contrada* che da *Porta Susina* va ad incontrare quella già nominata da *Porta Palazzo* alla *Torre*.

XXIII.

1756 — 8 OTTOBRE.

Duboin, tomo 13, pag. 970.

Piazza d'erbe — Costruzione — Facoltà alla Città di imporre tasse per occupazione di alcune zone del suolo pubblico.

Lettere Patenti, comunicate con R. Biglietto stessa data (Vicariato, vol. 753, pag. 79), colle quali S. M. concede per la costruzione, secondo i piani del conte Alfieri, della *nuova piazza d'Erbe* in Torino, i privilegi accordati coll'editto 27 giugno 1736 per la fabbricazione lungo *Doragrossa*.

In considerazione delle spese già fatte dalla Città e che farà per l'acquisto dei siti destinati a suolo pubblico, concede che essa affitti, oltre i siti della piazza d'Erbe, altri in piazza *Susina*, *San Carlo* e *Po*.

Ordina inoltre che i portici della nuova piazza d'Erbe restino liberi pel transito, nè possano li proprietari nè altri occuparli in tutto nè in parte.

XXIV.

1767 — 29 AGOSTO.

Vicariato, vol. 753, pag. 79.

Elevazione di *casa nel Ghetto* — Si provvede per la risoluzione di vertenze sorte per l'esecuzione di detta opera.

XXV.

1768 — 4 GIUGNO,*Finestre — Sotterranei.*

Duboin, tomo 13, pag. 974.

Lettera del Segretario di Stato (interni) al Vicario di Torino colla quale è incaricato d'ordine sovrano di dare le disposizioni occorrenti per far ridurre in verticali le aperture e finestre orizzontali dei sotterranei.

XXVI.

1772 — 7 AGOSTO.

Vicariato, vol. 753, pag. 102.

Vie Po e Porta Nuova — Alzamento case.

Regio Biglietto che notifica l'approvazione del piano in data 28 luglio 1772 dell'architetto Dellala di Beinasco per l'alzamento delle case laterali alle contrade di Po e di Porta Nuova. (Misura 6 trabucchi).

Coloro che vorranno eseguire l'alzamento dovranno giustificare che le mure possono sostenere

il peso del nuovo piano, mediante certificato di architetto e in difetto dovranno obbligarsi a preventivamente munirle e rinforzarle a dovere.

Non si potranno eccedere le altezze segnate sul piano - (Trabucchi 6) - ma si avrà riguardo alla livelletta delle case corrispondente al suolo delle contrade.

Coloro che imprenderanno ad alzare l'accennato piano nella *contrada Nuova* dovranno farlo stabilire in conformità agli ordini già emanati. Permette che resti in rustico il nuovo piano per quelle case di via Po che non sono per anco arricciate.

XXVII.

1773 — 10 MARZO.

Duboin, tomo 13, pag. 975.

Lettere patenti colle quali S. M. concede ai possessori di edifici da riformarsi sulla piazza S. Carlo di Torino con nuovo disegno, la facoltà di svincolarli dai fidecomissi od ipotecarli pel valore necessario alla riedificazione.

XXVIII.

1773 — 16 LUGLIO.

Vicariato, vol. 753, pag. 108.

Regio Biglietto col quale si nomina un *Congresso* per esaminare le materie che potessero interessare l'esteriore buon ordine delle fabbriche, ovvero l'allineamento e l'ampiezza delle contrade o altre opere pubbliche.

Dispone intanto che si esauriscino le controverse sorte per l'alzamento case nelle vie Po e Nuova.

XXIX.

1773 — 12 OTTOBRE.

Vicariato, vol. 753, pag. 110.

Vie Po e Nuova — Norme per le costruzioni.

Regio Biglietto che comunica la relazione del Congresso delle fabbriche in data 25 agosto 1773 sulle questioni per le opere da eseguirsi nelle vie *Po e Nuova*.

La relazione (che trovasi a pag. 111 del vol. 753 del Vicariato) si riassume nei seguenti punti:

1° Per la parte di via Nuova tra piazza S. Carlo e piazza Castello e per ovviare all'inconveniente derivante dalla minore altezza dell'isolato S. Emanuele, relativamente all'isolato S. Federico, propone la costruzione di paviglione sporgente verso piazza Castello nell'isolato S. Emanuele fissando l'altezza della casa in proseguimento del padiglione di cui sopra verso via Nuova a livello dell'angolo presentaneo (della casa Tana) nello isolato S. Federico, con alcune indicazioni speciali per le decorazioni.

2° Nel tratto di via Nuova da piazza S. Carlo alla Porta nuova essendo le case di minore altezza, in proporzione alla grandezza della strada, propone l'alzamento di un piano, salvo i rinforzi dei muri ove occorra.

3° Formazione di padiglioni allo sbocco delle case da via Po in piazza Castello.

Per il resto della contrada conservata la sua forma, con permissione di formare sopra caduna finestra un *lucello* come nel disegno.

Infine propone — a causa dell'aumento della popolazione — la costruzione dei siti liberi od occupati da basse costruzioni.

XXX.

1774 — 6 DICEMBRE.

Vicariato, vol. 754, pag. 5.

Via S. Tommaso — Rettilineo.

Regio Biglietto che trasmette per l'esecuzione il piano 8 novembre 1774 per la rettilineazione e larghezza della via che da Doragrossa, cominciando dalle isole S. Avventore e S. Simone, va a riuscire in via Santa Teresa (via S. Tomaso).

Nella citata relazione oltre alle indicazioni specifiche delle case soggette a demolizione è anche detto: « Rispetto a chi debba spettare la vendita e buonificazione dei siti ed a qual prezzo, il Congresso è d'avviso che debba osservarsi il fin qui praticato dall'Ill. Città d'incaricarsi vicendevolmente e buonificare i siti che verranno con detto allineamento ad occuparsi sul prezzo di lire trecento novanta caduna tavola sì e come si è praticato dall'anno 1736 a questa parte anche nelle contrade trasversali ».

XXXI.

1775 — 15 E 20 MAGGIO.

Vicariato, vol. 754, pag. 11 e 12.

Progetto di sistemazione della strada detta *Vigna della Regina*, con piazzale allo sbocco del ponte verso la salita Moncalieri.

XXXII.

1775 — 13 SETTEMBRE.

Vicariato, vol. 754, pag. 19.

Congresso d'architettura.

R. Biglietto che ricorda le attribuzioni del Congresso d'Architettura di cui in Biglietto 16 luglio 1773 con richiamo che dovesse anche sorvegliare non solo perchè non si eseguissero opere se non previo suo esame, ma anche perchè quelle sulle quali siasi espresso, si eseguissero in conformità degli ordini.

XXXIII.

1775 — 8 DICEMBRE

Vicariato, vol. 754, pag. 20.

Regio Biglietto che rimette per l'esecuzione il piano per opere nell'isola S. Mattia in specie, nonchè nel rimanente della contrada, *che dalle isole S. Avventore e S. Caterina va da Doragrossa a via S. Teresa* (via S. Maurizio, poi via Venti Settembre).

XXXIV.

1777 — 15 APRILE

Vicariato, vol. 754, pag. 51.

Vie Porta Palatina e Cappel verde — Bussole verso via, divieto.

Regio Biglietto che comunica il disegno per l'allineamento della *contrada che dalla piazza*

della Chiesa del Corpus Domini va alle Torri (via Porta Palatina) e di quella tramediante l'isola S. Biagio e l'isola S. Cecilia (via Cappel verde).

Al Regio Biglietto di cui sopra è unito il parere del Congresso in data 15 marzo 1777, che stabilisce i criteri per la delimitazione di dette vie.

Nello stesso parere è negato all'Ospedale San Giovanni di costruir bussole ad uso latrine all'esterno di casa di sua spettanza nella contrada del Cannon d'oro (ora parte vie S. Massimo e Montebello), anzi propone la soppressione di quella già esistente.

XXXV.

1777 — 19 MAGGIO

Vicariato, vol. 754, pag. 55.

Parere del Congresso col quale si fissano le livellette della nuova contrada in Borgo Po che dal gran ponte va ad unirsi alla strada reale di Moncalieri.

XXXVI.

1778 — 27 MARZO

Vicariato, vol. 754, pag. 67 e seg.

Regio Biglietto col quale rimette copia dei pareri 11 luglio 1774 e 22 marzo 1778 del Congresso — già nominato — relativi alla contrada che dalla Porta Susina va alla contrada maestra di Porta Palazzo (ora vie Carmine e Corte d'appello).

Nei pareri stessi sono ammesse alcune facilitazioni per la larghezza di detta contrada in proporzione all'altezza dei fabbricati. La lar-

ghezza fissata a trabucchi 3, 3, 6 si consente possa in alcuni punti essere ridotta a trabucchi 3 per evitare danni ad alcuni proprietari.

XXXVII.

1778 — 25 AGOSTO

Vicariato, vol. 754, pag. 78 e seg.

Via S. Francesco d'Assisi (ora via Genova) e via Bonne Femme (via Barbaroux).

Regio Biglietto col quale si trasmette il parere del Congresso edili ed il piano per l'allineamento della contrada che dalla *casa dei Padri di San Giuseppe in via Santa Teresa (isola S. Martiniano)*, va sino alla contrada di *Doragrossa* (isole S. Secondo e S. Rocco), affinché in occasione che alcuno dei proprietari delle fabbriche esistenti nel tratto di detta contrada desideri ricostruirle, debba contenersi nel proposto allineamento.

Nella relazione annessa al R. Biglietto è fissata la larghezza di detta strada a trabucchi 1 : 5 : 3.

Nella stessa relazione dà parere favorevole perchè una casa in via *Bonne Femme* (proprietà Bignone) sia elevata di oncie 13 più della contigua e portata così a trabucchi 6,4, non compresa la pendenza della strada.

XXXVIII.

1779 — 26 APRILE.

Vicariato, vol. 754, pag. 84.

Parere del Congresso, sfavorevole alla domanda dei PP. di S. Giuseppe, per l'avanzamento della

loro casa sulla *piazzetta di S. Martiniano*, prescrivendo anzi doversi tenere l'allineamento parallelo alla perpendicolare della metà della facciata in distanza di due trabucchi, dovendo in occasione di rifabbricazione uniformarsi la parte opposta.

XXXIX.

1779 — 19 DICEMBRE.

Vicariato, vol. 754, pag. 93.

Parere del Congresso edilizio contrario a domanda di Felice Righini, il quale vorrebbe innalzare d'un piano la sua casa in via S. Tomaso senza portarsi sull'allineamento fissato dal piano 8 novembre 1774 approvato con R. Biglietto 6 dicembre successivo (*pag. 30, n. XXX*).

XL.

1780 — 13 FEBBRAIO

Vicariato, vol. 754, pag. 96.

Disposizioni del Congresso in ordine alla facciata della chiesa di San Rocco (via Genova).

XLI.

1780 — 2 MARZO.

Vicariato, vol. 754, pag. 97.

Disposizioni del Congresso in ordine alla casa del conte Villa in piazza S. Carlo (*vedi pag. 11*).

XLII.

1781 — 10 AGOSTO.

Vicariato, vol. 754, pag. 121.

Parere del Congresso relativo a parziali modificazioni nell'esecuzione del piano per l'allineamento della strada, che dal ponte sul Po va ad unirsi alla reale strada di Moncalieri e ne riduce l'ampiezza a trabucchi 3, 4, 6 (Vedi anche pag. 55 del volume 754 del Vicariato).

XLIII.

1782 — 17 GENNAIO.

Duboin, tomo 13, pag. 984.

R. Biglietto che autorizza formazione di *baracconi in legno* negli angoli dei portici della contrada di Po.

(Vedi anche pag. 83, n° LXXXIX).

XLIV.

1784 — 5 GENNAIO.

Vicariato, vol. 755, pag. 19.

Verbale della Commissione degli edili in ordine allo stabilimento di alcuni punti per l'allineamento della via S. Francesco (tendente alla Chiesa della Misericordia).

XLV.

1784 — 28 GIUGNO.

Vicariato, vol. 755, pag. 24-25.

Via Porta Palatina.

Disposizioni della Commissione edilizia in ordine alla contrada che dalla Chiesa dello Spirito Santo tende alle Torri (Vedere anche pag. 31, n. XXXIV).

XLVI.

1784 — 13 SETTEMBRE.

Vicariato, vol. 755, pag. 33.

Parere degli Edili favorevole all'alzamento di muro sopra il cornicione di casa nell'isolato S. Alessio (*compreso fra le vie ora denominate Garibaldi, Stampatori, Barbaroux e San Dalmazzo*), limitandolo a oncie 36, ed avvertendo che il muro stesso debba essere ritagliato verso la contrada.

XLVII.

1785 — 17 MAGGIO.

Vicariato, vol. 755, pag. 38.

Parere della Commissione edilizia ed approvazione di piano relativo alla formazione della *piazzetta della Corona Grossa* ed alla contrada di accesso alla medesima.

XLVIII.

1785 — 20 AGOSTO.

Vicariato, vol. 755, pag. 39.

Il Comitato degli edili trasmette al Vicario della Città, per essere sottoposto al Ministero

degli Interni, il piano relativo alle *contrade da Doragrossa sino alle carceri delle Torri*, e dalla *piazza San Giovanni sino alla contrada di Porta Palazzo*.

XLIX.

1786 — 11 E 13 MARZO E 27 APRILE.

Vicariato, vol. 755, pag. 46, 47, 48.

Pareri degli Edili in ordine a costruzioni di case in varie contrade della città con prescrizioni di modalità, specialmente ornamentali, per l'esecuzione delle opere relative.

L.

1787 — 24 MARZO.

Vicariato, vol. 755, pag. 38 e 64.

Parere degli Edili in ordine alla costruzione del *Palazzo di Città*.

LI.

1787 — 27 GIUGNO.

Vicariato, vol. 755, pag. 67.

Il Comitato Edili prende atto del tipo regolare numerato della contrada che dall'angolo di casa Operti termina in quella di Porta Susina (Ora tratto di via Bellezia isolato S. Massimo).

LII.

1788 — 22 GENNAIO.

Vicariato, vol. 755, pag. 74.

Piano di via Pasticcieri (ora via Berchet) approvato dal Comitato degli Edili.

LIII.

1790 — 5, 10 e 12 MAGGIO

Vicariato, vol. 756, pag. 11.

Il Congresso degli Edili propone la fabbricazione di alcuni siti non fabbricati o suscettibili di maggiore e più ampia fabbricazione; p. es. all'ingresso di Porta Nuova, in piazza Carlina, nel sito tra la nuova Munizione e l'ospedale Militare (per uso caserma) ed altri ancora, nonché la rifabbricazione di case comprese nei nuovi allineamenti ivi specificamente indicate.

Raccomanda in modo speciale l'allineamento della contrada della *Corona Grossa* e la ricostruzione delle case vecchie puntellate.

Fa anche proposte per l'ampliamento di alcuni *Borghi*.

Per invitare le persone *pecuniose* ad intraprendere le costruzioni, il Congresso propone: che S. M. autorizzi i concorrenti a comperare le case indicate nel parere stesso nonché le coerenti e le retrocoerenti;

Che S. M. conceda gratis tanto in città (*piazza di Porta Nuova e piazza Carlina*) come pure nei borghi, i siti proprii per la fabbricazione progettata.

Per l'allineamento della contrada della *Corona Grossa* ritiene che potrebbe venire promossa dalla Città stessa e ne suggerisce i modi, consistenti essenzialmente nell'acquisto delle case cadenti nell'allineamento, salvo a rivendere le nuove case, divise in lotti o unitamente, indennizzandosi così in tutto od in parte della spesa.

LIV.

1790 — 4 GIUGNO.

Vicariato, vol. 755, pag. 125.

Regio Biglietto col quale si invita il Congresso degli Edili a non voler accordare permessi di fabbricare nell'isola S. Michele, verso il bastione che dalla Chiesa della Consolata tende a Porta Palazzo, nella quale località intenderebbersi fossero costrutte le carceri senatoriali, e ciò per evitare il maggior prezzo per l'acquisto delle case.

Invece si indirizzino, quelli che intendessero ricostrurre all'Azienda Generale per trattare la vendita.

LV.

1791 — 18 NOVEMBRE

Duboin, tomo 13, pag. 985.

R. Patenti di commissione per procurare un'amichevole trattativa o per decisione secondo equità e giustizia circa la vendita di alcune antiche case di Torino nella contrada di *S. Teresa* a chi si propone di ricostrurle.

In ordine ai **cortili**, avendo rilevato la soverchia ristrettezza in proporzione all'altezza delle case, crede il Congresso conveniente che S. M. obblighi i costruttori a presentare oltre le facciate delle nuove case, anche le piante ed alzati nell'interno delle medesime.

Rileva pure lo sconcio dei pozzi neri attigui ai pozzi bianchi, ma non propone specifici rimedi.

LVI.

1792 — 23 MARZO.

Vicariato, vol. 756, pag. 36.

Regio Biglietto, che prescrive, in conformità al sovraccennato parere del Congresso degli Edili, relativo ai cessi ed ai cortili che i fabbricanti case debbano presentare al Congresso i disegni in cui siano designati oltre alle facciate anche le piante ed alzati dell'interno di esse e che dal Congresso suddetto d'Architettura si esaminino esattamente non meno l'esteriore che l'interno di dette fabbriche a costruirsi e si prescrivano quindi quelle regole, modificazioni e cautele, che all'uopo si crederanno adattate e proprie.

LVII.

1816 — 6 FEBBRAIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 19.

Regio Biglietto che proibisce di addivenire a veruna costruzione od innovazione nelle fabbriche tanto nella città e sobborghi, quanto nei siti intermedi già inservienti come sopra per le fortificazioni, salvo dopo averne ottenuta la permissione in iscritto dal Vicario.

Ai contravventori multa di scudi 20, ai recidivi e renitenti tre mesi di carcere.

LVIII.

1817 — 6 GIUGNO.

Regi Biglietti, C.M.S., vol. 1, pag. 294.

R. Biglietto col quale si cedono alla Città i terreni delle abbattute fortificazioni, che per cura della Città e con grandiose spese sono stati spianati.

LIX.

1817 — 4 LUGLIO.

Regi Biglietti, C. M. S. vol. 1º, pag. 304.

Patenti colle quali si approva l'istrumento stipulato l' 11 giugno 1817 della cessione alla Città dei terreni delle distrutte fortificazioni mediante l'annuo canone di L. 12,000.

LX.

1818 — 27 MARZO.

Regi Biglietti, C. M. S., vol. 1º, pag. 322.

R. Biglietto che ordina alla Città — tosto che abbia in pronto i mezzi opportuni — di dare disposizioni per la costruzione del muro di cinta della città secondo il piano dal Re approvato.

LXI.

1818 — 20 AGOSTO.

Regi Biglietti, C. M. S. vol. 1, pag. 326.

Posa della pietra fondamentale della chiesa della Gran Madre di Dio nel borgo Po.

LXII.

1818 — 15 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 1º pag. 332.

Ingrandimenti ed abbellimenti verso il Po.

VITTORIO EMANUELE I

.....
 Marchese della Valle. Abbiamo esaminato i piani ed i profili che vi avevamo incaricato di

presentarci per l'ingrandimento e abbellimento della nostra capitale al di là del ponte sul Po ed abbiamo preso in considerazione le osservazioni stateci da voi contemporaneamente rassegnate. Volendo dunque dare a questo proposito le definitive nostre provvidenze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I due piani n° 1 e 2 ed i profili n° 3 e 4 firmati dall'ingegnere Melano vistati di nostro ordine dall'infrascritto nostro primo segretario di Stato per gli affari interni e che rimarranno uniti al presente, per l'ingrandimento e gli abbellimenti della nostra capitale dalla parte del Po, sono approvati.

Essi verranno invariabilmente eseguiti come sono delineati.

Art. 2° La rampa e la cala d'imbarco alla sinistra del ponte segnata A, che si sta costruendo, sarà terminata secondo il disegno già approvato.

Art. 3° Il muro di cinta prescritto col nostro biglietto del 27 marzo ultimo scorso dovrà, per la parte che guarda verso il fiume, essere costruito a norma del piano profilo n° 4 su di una linea parallela alla rampa e cala d'imbarco alla distanza di trabucchi 3, 1, 0 dal muro esterno della rampa stessa, la qual distanza forma la misura della larghezza della rampa.

Il muro suddetto segnato B farà un angolo retto coll'asse del ponte.

Art. 4° Tra il muro di cinta B e le isole da costruirsi D verrà praticata la contrada C della larghezza di trabucchi 3, 4, 6.

Art. 5° La spessezza delle isole D, nella direzione del fiume alla piazza, sarà di trabucchi 11, 2, 6 compreso il porticato, il quale sarà di trabucchi 2, 1, 0 compresa la spessezza del pilastro.

Art. 6° Il prospetto delle suddette case e di tutte le altre verso la piazza sarà in tutto uniforme al piano profilo n° 3, e verso il fiume al piano profilo n° 4.

Art. 7° La distanza dall'asse del ponte alla facciata delle due prime isole D sarà di trabucchi 12, 1, 1 1/2, così che lo spazio tra la facciata delle due isole laterali al ponte sarà di trabucchi 36, 2, 3.

Art. 8° La distanza tra l'una e l'altra facciata delle due case segnate E nei piani 1 e 2 sarà di trabucchi 33, 3, 0.

Art. 9° L'altezza delle case E e di tutte le altre che circondano la piazza sarà quale è rigorosamente fissata nel piano profilo n. 3; gli ornati, le cornici ed i cornicioni saranno eseguiti a norma degli studi che rimarranno depositati all'ufficio del Vicariato insieme coi piani e profili uniti al presente.

Art. 10° Dal punto F ove terminano i portici del *rondeau* sino alle case segnate E si praticherà dalle due parti un porticato con terrazzo superiore come sta delineato nel piano profilo n. 3.

Questo terrazzo dalla parte del Valentino verrà protratto sino al fianco destro della contrada d'Angennes la quale avrà sfogo alla piazza sotto il porticato da fabbricarsi.

Art. 11° Dalla parte del Campo Santo ed alla stessa distanza che passa tra l'asse della piazza ed il fianco sinistro della contrada Santa Teresa si aprirà una nuova contrada G, piano n° 2, la quale vada ad uscire nella piazzetta che si formerà in capo alla contrada della Zecca. Questa nuova contrada G che intersecherà la vetriera, sarà di trabucchi 24, 1, 8 dalla piazza alla piazzetta e farà coll'asse della piazza un angolo eguale a quello che fa col detto asse la contrada di Santa Teresa.

Art. 12° Le isole delle contrade maestre tendenti alle porte del Valentino e del Campo Santo designate nel piano n° 1 saranno eseguite a norma del piano profilo n° 3.

Art. 13° Ci riserviamo di far passare alle nostre aziende gli ordini opportuni, affinché esse concorrano alla esecuzione dei piani da noi adottati per quella parte, in cui si dovrà toccare ad alcuna delle Regie fabbriche poste nella linea degli ingrandimenti ed abbellimenti da noi approvati.

Nel parteciparvi queste nostre determinazioni vi diciamo essere mente nostra che ne curiate l'esatta esecuzione e preghiamo il Signore che vi conservi.

Li 15 settembre 1818.

VITTORIO EMANUELE

BORGARELLI.

Vedi il numero seguente e pag. 55, n. LXXI.

LXIII.

1819 — 19 FEBBRAIO

Raccolta Regi Editti, vol. 11, pag. 37.

Regio Editto col quale S. M. accorda varj privilegi per la costruzione delle case dalla contrada di Po sino a quel fiume.

VITTORIO EMANUELE I

Il progressivo aumento della popolazione della nostra capitale rendendone utile non men che necessario l'ingrandimento, abbiamo ravvisato opportuno di accordare a coloro, che intraprenderanno la costruzione di nuove case, ed edifizii in conformità del presente editto, que' privilegi,

che ci parvero più adatti alle circostanze, ed alla giusta nostra premura di vedere sempre più abbellita questa metropoli. Epperò per il presente, di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. L'ingrandimento della città di Torino avrà luogo dalla contrada di Po sino a quel fiume, secondo il piano ed i disegni approvati col nostro biglietto delli 15 settembre 1818, i quali rimarranno depositati all'ufficio del Vicariato per esservi resi ostensibili a chiunque voglia per sua norma esaminarli.

2. Concediamo gratuitamente a coloro che verranno ammessi a fabbricare delle case in conformità dell'articolo precedente il terreno che sarà ad un tal effetto necessario.

3. Le case e gli edifizii che saranno come sopra costrutti, anderanno esenti da ogni imposta prediale ordinaria o straordinaria per lo spazio di trent'anni computandi dal primo gennaio 1820.

Quest'esenzione durerà per quarant'anni a contare dal detto giorno a favore di coloro, che avranno compiute le loro fabbriche fra tutto il 1821.

4. I proprietari di queste case od edifizii potranno istituire sopra i medesimi primogeniture, o maggioraschi nella conformità stabilita dalle nostre Costituzioni, e dall'editto del 18 novembre 1817, ancorchè non siano tra coloro ai quali le nostre leggi accordano questo privilegio.

L'erezione di queste primogeniture e maggioraschi potrà aver luogo anche in favore di persone, che non hanno, a termini delle nostre Costituzioni, la capacità di ordinare simili vincoli.

5. Esimiamo perpetuamente dalle disposizioni della legge di ubena gli edifizii come sopra fab-

bricati, come pure i crediti pel denaro esposto per la loro costruzione, ed ogni mobile che vi si trovi, tanto appartenente ai proprietari, quanto ai soli conduttori.

6. I contratti che si faranno per la costruzione dei detti edifizii sia per la provvisione dei materiali, sia per le convenzioni cogl'impresari, sia per alienare altri stabili, o prendere denari a mutuo, onde convertire questi od il prezzo di quelli nelle spese di costruzione, saranno esenti dal pagamento del dritto proporzionale d'insinuazione, e soggetti al solo dritto fisso di una lira.

7. Per godere de' privilegi come sopra accordati, coloro che intenderanno di fabbricare dovranno farne la loro dichiarazione fra tutto il corrente anno all'ufficio del Vicariato, da cui ne verrà tenuto un esatto registro.

8. La concessione del terreno, da farsi sotto le cautele che, sentito il nostro primo segretario di finanze, verranno determinate dalla delegazione menzionata nell'articolo seguente, si eseguirà col mezzo di un atto pubblico e gratuito rogato dal segretario dell'ufficio del Vicariato.

9. Stabiliamo una speciale delegazione composta del primo presidente del Senato di Piemonte, del secondo presidente della Camera nostra de' conti, e del Vicario sovrintendente generale di politica e polizia, che incarichiamo provvedere sommariamente all'intera esecuzione di questo editto, e ad ogni cosa, la quale siavi annessa, o ne dipenda.

10. Deroghiamo ad ogni disposizione o legge contraria, e mandiamo al predetto Senato, e Camera nostra dei conti d'interinare il presente ed alla copia stampata, ecc. Che tale è nostra mente.

Dat. in Torino li diecinove del mese di feb-

braio l'anno del Signore mille ottocento diecinueve, e del regno nostro il decimottavo.

V. EMANUELE.

V. DE-MAISTRE Min. Reg. - V. BRIGNOLE
V. CORTE - GARNERI.

*Seguono le interinazioni degli eccellentissimi
real Senato di Piemonte e regia Camera de' conti,
in data delli 20 febbraio 1819.*

Vedi anche il numero precedente, pag. 55, n° LXXI,
pag. 66, n° LXXVIII.

LXIV.

1819 — 19 MARZO.

Terrazzi via Po.

Vicariato, vol. 757, pag. 164.

Regio Biglietto che autorizza i proprietari di case lungo la via di Po a costruire terrazzi tra l'una e l'altra isola, secondo i disegni che verranno somministrati dal Vicario.

1819 — 24 MAGGIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 175.

Regio Biglietto che autorizza l'esecuzione del progetto di cavalcavia per la via Po presentato dalla Regia Università degli studi, diffidandola che essendo il progetto più dispendioso, dovrà l'Università stessa supplire in proprio ed in iscarico dei confrontanti ad ogni maggior spesa.



LXV.

1819 — 5 NOVEMBRE.

Vicariato, vol. 757, pag. 197.

Regio Biglietto che approva il piano dell'ingegnere Lombardi per la regolarizzazione dei fabbricati che fanno prospetto verso la *Piazza del mercato della legna e del fieno* (Non vi sono trascritte condizioni speciali).

LXVI.

1822 — 28 MAGGIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 88.

Nuova strada intorno alla piazza S. Secondo.

CARLO FELICE

.....

Ad oggetto di togliere ogni disturbo alle evoluzioni militari, cui è destinata la piazza di San Secondo, e di accrescere ad un tempo abbellimento alla città di Torino, per parte dei Sindaci della medesima ci è stata richiesta la facoltà di annullare la strada che attraversa l'anzidetta piazza, con aprirne un'altra sull'estremità, parte a settentrione e parte a ponente. Noi pertanto avendo presa in particolare riguardo la domanda della predetta Città, accordiamo alla medesima la facoltà implorata, e le concediamo a tale effetto la porzione di terreno dell'attuale doppio spalto della Cittadella stata riconosciuta necessaria dal Comandante in capo il Corpo del Genio per aprire la nuova strada nel modo indicato dal piano stato formato dallo stesso Coman-

dante, e ciò sotto le condizioni e riserve infra espresse :

Art. 1. Che nella formazione di tale strada e viali, non risultino elevazioni e nascondigli al piede di tali opere che non possano essere battute dalla Cittadella.

Art. 2. Che venga con un'altra egual quantità di terreno compensato il Governatore della Divisione.

Art. 3. Che non si possa dalla Città pretendere bonificazione alcuna nel caso che si volesse ridurre la Cittadella nel pristino stato di difesa col rifacimento di detta porzione di spalto.

Mandiamo pertanto a chi spetti di eseguire, e far eseguire, quanto sopra, tale essendo il nostro volere.

Dato in Genova il 28 maggio 1822.

CARLO FELICE

RADICATI.

La piazza di S. Secondo (piazza d'armi) trovavasi, siccome risulta da una pianta della Città di Torino del 1817, ubicata come segue:

Lato di Nord: Sulla direzione dell'attuale corso Oporto.

Lato di Levante: Sulla direzione delle attuali vie Volta e Gazometro.

Lato di Mezzodi: Sulla direzione di una linea intermedia alle attuali vie Ginnastica ed Assietta.

Lato di Ponente: Sulla direzione di una linea intermedia fra il corso Siccardi e le vie Bellini e La Marmora attuali.

LXVII.

1823 — 24 FEBBRAIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 126.

Isole da fabbricarsi a Porta Nuova.

S. M. approva la fabbricazione di due nuove isole verso mezzogiorno, formanti un più maestoso e regolare ingresso alla via Nuova, e per agevolarne l'esecuzione accorda il seguente privilegio :

Le due isole che si fabbricheranno all'ingresso di contrada Nuova, secondo il piano e relazione dell'ing. Lombardi, andranno esenti per lo spazio di trent'anni da ogni imposta prediale, e ciò a partire dal 1° gennaio 1823.

LXVIII.

1823 — 1° APRILE.

Vicariato, vol. 757, pag. 250.

Approva il piano per l'allineamento e regolare sistemazione dei fabbricati nel *borgo Po* oltre il ponte e delle discendenti adiacenze.

Vedi pag. 57 e 83 n. LXXIV e LXXXVIII.

LXIX.

1823 — 22 APRILE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 135.

Regio Biglietto con cui si approva il progetto compilato dall'architetto Ravera pella costruzione di canali sotterranei lungo le contrade di Doragrossa e di Porta Nuova (Vie Garibaldi e Roma).

CARLO FELICE.

Alla nostra approvazione è stato rassegnato il progetto compilato dall'architetto Ravera per la costruzione nella nostra città di Torino, di canali sotterranei lungo le contrade di Doragrossa e di Porta Nuova. Avendo il Consiglio degli edili in sua seduta del 24 scorso mese riconosciuta l'utilità dell'opera sovraccennata e desiderosi Noi di mettere gli abitanti delle dette contrade a parte de' molteplici vantaggi che nel 1726 procurò alla contrada di Po la formazione lungo di essa di un canale sotterraneo, abbiamo favorevolmente accolte le fatteci istanze in proposito.

Epperiò col presente abbiamo determinato quanto segue:

Art. 1. Approviamo il progetto di costruzione de' canali sotterranei lungo le due contrade Doragrossa e Porta Nuova.

Art. 2. In quanto alle spese, che li calcoli estesi dal nominato architetto Ravera fanno ascendere alla somma di lire 92,356 27, se ne farà approssimativamente il riparto fra il nostro Erario, la Città di Torino e li proprietari confrontanti nel modo stesso con cui nel 1726 (*Ordinati vol. 256, pag. 51 e 62*) vennero ripartite le spese a cui diede luogo la costruzione del canale sotterraneo lungo la strada di Po.

Art. 3. Sulle basi precedenti cadrà a carico del Nostro Erario la formazione del canalone a traverso una parte di piazza Castello, cioè dalla estremità inferiore di Doragrossa sino all'incontro dell'esistente canalone, e l'approfondimento della restante parte di tale canalone, spese queste estimate alla somma di L. 12,540 67 un poco più del 1/8 della spesa totale, non

compresa però in questa tangente la parte alla quale sarà chiamato il Nostro Demanio qual proprietario dell'isola del quartiere di Porta Susina.

Art. 4. La Città di Torino provvederà alla costruzione del canalone pella parte coerente alle diverse traverse delle contrade, alla formazione di 37 tombini ed inoltre contribuirà per un terzo alle spese rimanenti dopo eseguite le deduzioni di cui in quest'articolo e nel precedente, quindi essa concorrerà pella somma complessivamente calcolata a L. 33,382, 40, cioè per un po' meno di 378 della spesa totale.

Art. 5. Li due altri terzi delle menzionate rimanenti spese, le quali si fanno ascendere alla somma di lire quarantasei mila quattrocento trentatrè, cent. venti, cioè un poco più dei 478 della spesa totale, saranno a speciale carico dei proprietari delle case confrontanti.

Dato in Genova il 22 aprile 1823.

CARLO FELICE.

RADICATI.

Vedi pag. 82, n. LXXXVI.

LXX.

1824 — 22 MARZO.

Operti, pag. 42.

Manifesto del Vicariato sui mattoni, tegole e simili.

Art. 1. I mastri fornaciai, i quali debbono per esperienza conoscere la maggiore o minore diminuzione, cui vanno le terre per la diversa loro qualità soggette nel cuocere, dovranno tenere le forme per modo proporzionate che i lavori cotti e perfezionati riescano della precisa infra determinata misura.

Art. 2. Riconoscendosi che la terra non sia atta a formare lavori sottili, è proibito d'impiegarla in quest'uso sotto qualunque pretesto. I materiali dovranno essere prima dell'impasto sceverati dalla coltura de' campi e de' prati, dalla ghiaia e da ogni terra difettosa: i lavori crudi che saranno guasti dalla pioggia o altrimenti, dovranno essere rimpastati e formati in modo che, dopo d'essere cotti, restino tutti cogli angoli quadrati senza veruna difettosa curvità, la quale deriva per lo più dalla negligenza dei lavoranti: per ogni contravvenzione a ciascuna di queste disposizioni, tanto i lavoranti, quanto i mastri fornaciai andranno soggetti ad una multa di uno scudo.

Art. 3. Cavandosi dalle fornaci diverse qualità di mattoni, alcuni cotti a perfezione detti *mezzanella*, altri di troppo chiamati *frioli*, ed altri meno del necessario denominati *albassi*, non dovranno queste due ultime qualità eccedere il sesto della fornace, nè mai essere nelle vendite, e nelle condotte mescolate e confuse colla *mezzanella*; resta proibito altresì ad ogni mastro da muro di adoperare mattoni frioli, ed albassi in altri usi salvo a riempimento de' frontispizii, a *rasamento* sotto i coperti, a rifiancheggiare le volte ed in altri luoghi ove i muri debbono fare poca resistenza, come pure è vietato d'impiegare nelle fabbriche materiali, che non siano della prescritta dimensione, sotto pena di scudi due.

Art. 4. I mastri fornaciai dovranno, sotto pena di dieci scudi, tenere nell'inverno in riserbo una sufficiente fornace piena di lavori perfezionati, onde sia provveduto ai primi bisogni nella susseguente primavera.

Art. 5. Dovranno tutti i capi fornaciai sì di questo territorio, che nel suo circuito di sette miglia, fare la dichiarazione al Nostro Ufficio

delle fornaci, in cui intenderanno far cuocere materiali, del luogo in cui esse sono situate, come pure della qualità e quantità dei materiali suddetti. Questa dichiarazione dovrà esser fatta dieci giorni prima della riposizione loro nelle fornaci, acciocchè si possa, quando lo stimeremo opportuno, farli visitare dalla persona che verrà da Noi destinata; i fornaciai che non faranno in tempo debito la sovra ordinata dichiarazione, soggiaceranno ad una multa di scudi cinque.

Art. 60. Ogni mastro fornaciaio di questo territorio, e nel distretto suddivisato, il quale formerà materiali difettosi tanto nella qualità che nella dimensione, sarà punito per la prima volta con una multa di scudi dieci; di scudi quindici per la seconda, e potrà anche essere privato alla terza contravvenzione della facoltà di esercitare la sua professione; e ciò oltre l'indennizzazione di ragione dovuta ai compratori, cui saranno stati mandati materiali difettosi. È proibita eziandio sotto le medesime pene ogni introduzione in questa città, suoi borghi e territorio di materiali di qualità, e misura contrarie al disposto del presente.

Misura delle tegole, mattoni, e quadrettoni cotti, e perfezionati.

Le tegole saranno di lunghezza oncie 10. — In circonferenza curva al di fuori, alla parte superiore 6. — A tal parte, la distanza delle sponde 4. — La perpendicolare del concavo 1 1/2. — In circonferenza, alla parte inferiore 4. — A tal parte, la distanza delle sponde 3. — La perpendicolare 1. — La spessezza 0 1/2. — I mattoni, lunghezza 6. — Larghezza 3. — Spessezza 1 1/2. — I quadrettoni, in quadro 6. — Spessezza 0 3/4.

LXXI.

1825 — 8 MARZO.

C. M. S. Regi Biglietti, pag. 189.

*R. Patenti relative a nuove facilitazioni per la
costruzione di case dalla parte del Po.*

CARLO FELICE

.
Le stesse considerazioni che determinarono il Re Vittorio Emanuele, mio amatissimo fratello, di sempre gloriosa memoria, a concedere alcune facilitazioni per l'ingrandimento della nostra capitale dalla parte del Po, hanno persuaso l'animo nostro della convenienza di variare in parte le disposizioni contenute nel Regio Editto 19 febbraio 1819 (*Vedi pag. 48, n. LXIII*), affine di accelerare in favore della popolazione di questa Metropoli il conseguimento dei vantaggi che con quella si ebbero in vista. Epperò per le presenti di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo stabilito ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Il piano di rettilineamento della piazza del Po, compilato dalla Commissione del Consiglio degli edili in data del 10 di febbraio ultimo scorso, è da noi approvato.

Esso sarà vidimato, d'ordine nostro, dallo infrascritto nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni, e verrà inviolabilmente osservato giusta l'analoga relazione del suddetto giorno, che egualmente è da noi approvata.

Art. 2° Questo nuovo piano, per la parte del sito che abbraccia, terrà luogo di quello stato approvato con Sovrana determinazione del 15

settembre 1818 (*Vedi pag. 41, n. LXII*), e sarà custodito negli archivi del predetto Consiglio.

Art. 3° L'architettura delle isole G, I, S, X, L, T, dovrà uniformarsi ai disegni che saranno da Noi approvati sulla proposizione del mentovato Consiglio.

Art. 4° Nella costruzione delle isole M, W, R, O, P, V, X, potrà praticarsi quell'ordine d'architettura che sarà di maggiore convenienza dei concorrenti alla fabbricazione, purchè si osservi il rettilineo come sovra approvato.

Art. 5° Nulla resta innovato in quanto ai disegni già stati approvati per le cale d'imbarco a fianco del ponte.

Art. 6° Coloro che si assumeranno l'obbligazione di edificare alcuna delle isole G, I, S, K, L, T, entro il termine di anni cinque, godranno degli stessi favori conceduti dal R. Editto del 19 febbraio 1819, purchè le fabbriche da essi intraprese siano portate a compimento nel detto spazio di tempo.

Art. 7° Al Vicario Sovrintendente generale di polizia è affidato l'incarico di assicurare l'eseguimento di queste nostre determinazioni per cui deroghiamo ad ogni altra legge e disposizione in contrario.

Mandiamo alla Camera nostra dei conti d'interinare le presenti e ad ognuno cui spetti di osservarle e di farle osservare, chè tale è nostra mente.

Date in Torino il giorno 8 del mese di marzo l'anno del Signore 1825 e del Regno nostro il quinto.

CARLO FELICE

V° LANGOSCO P. Regg. — V. CORTE

V° COMUNE DEL PIAZZO — ROGET DE CHOLEX.

Interinate dalla R. Camera dei conti il 15 marzo 1825.

LXXII.

1825 — 29 MARZO.

Vicariato, vol. 757, pag. 282.

Regie Patenti colle quali si estendono alli isolati segnati colle lettere M, N, R, O, P, V, X nel piano sopra indicato le facilitazioni di cui nel R. Editto 19 febbraio 1819 (*Vedi pag. 44, n. LXIII*).

LXXIII.

1825 -- 21 MAGGIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 286.

Regio Biglietto che approva i piani per la costruzione di *piazza Po* in base al deliberato 8 aprile stesso anno che stabiliva la formazione dei portici anche nelle nuove isole.

LXXIV.

1825 — 19 LUGLIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 288.

Regio Biglietto che approva alcune variazioni al piano di regolarizzazione e sistemazione del sobborgo di Po, stato approvato con Biglietto 1° aprile 1823 (*Vedi pag. 50, n. LXVIII*).

LXXV.

1825 — 19 LUGLIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 200.

Regie Patenti, colle quali S. M. ordina la costruzione di nuovi corpi di fabbrica fra il ponte che si sta erigendo sulla Dora Riparia ed il piazzale di Emanuel Filiberto; concede per tale oggetto alcune esenzioni, e provvede al modo di mandar ad effetto l'opera.

CARLO FELICE

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sempre disposti noi a munire della nostra R. approvazione tutto ciò che ci è rassegnato per la costruzione di opere rivolte ad apportare vantaggio agli amatissimi nostri sudditi; sulla proposizione fattaci dal Consiglio superiore dei ponti e strade, ci siamo ben volentieri determinati sin dall'anno 1823 ad approvare il progetto dell'ingegnere Mosca, ispettore del nostro corpo del genio civile, per la formazione di un ponte sulla Dora Riparia presso Torino, dal quale, mentre ne sortirà maggior comodo pel commercio, ne risulterà eziandio abbellimento da quella parte alla capitale dei nostri Stati di terra ferma.

Quindi la nostra fedelissima Città di Torino da noi incaricata della formazione della strada d'accesso al detto ponte, seguendo costantemente la di lei massima di nulla omettere giammai per incontrare la nostra soddisfazione, e per procacciare lustro alla capitale, ed utilità a' suoi concittadini, incumbenzò tosto il predetto ispettore Mosca di un progetto per la premenzionata strada, coordinato in modo per cui, oltre all'ornamento, si conseguisse il più possibile vantaggio.

Compilato il progetto, esso presenta la costruzione di dieci isolati ai fianchi immediati della strada, e di uniforme prospettiva.

Ma le entrate dell'erario civico non permettendole di far fronte alla costruzione di tutti i detti isolati, la Città si limitò ad intraprendere quella dei due primi che chiuderanno dalla parte di settentrione la piazza Emanuel Filiberto;

con questi due isolati, e l'altro alla di cui costruzione provvederà parimente la Città medesima nell'angolo sud-est della detta piazza, questa, che presenta ormai il più vistoso ingresso nella capitale, sarà pressochè compitamente abbellita, e simmetrizzata.

In tali circostanze, il nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni, ci rappresentò, che non sarebbe forse difficile lo indurre capitalisti ad impiegare i loro fondi nella costruzione degli altri otto isolati, qualora fossero concessi dei vantaggi in dipendenza della fabbricazione che si assumerebbero di eseguire; e ci rappresentò eziandio, che per rimuovere gli ostacoli che potrebbero per avventura essere frapposti dai possidenti i terreni destinati alla costruzione degli isolati, ed alle dipendenze di essi, e per risolvere le quistioni, che si movessero in qualunque modo, sarebbe opportuno di provvedere in guisa, che in tal caso le controversie fossero sollecitamente diffinite. Ed avendo noi favorevolmente accolte queste rappresentanze, ci siamo di buon grado determinati ad estendere le nostre grazie a pro di coloro che si assumeranno di costrurre gli isolati avanti menzionati, e a dare le nostre disposizioni per distogliere i litigi, o quanto meno per risolverli senza indugio;

Epperò, per le presenti, di nostra certa scienza e R. Autorità avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° Alla semplice istanza della Città nostra di Torino, i proprietari dei terreni non fabbricati, laterali alla strada che darà accesso dalla piazza Emanuel Filiberto al nuovo ponte sulla Dora, posti nelle periferie degli isolati di prima fila, e delle vie che li circondano, secondo il piano Mosca, distinto colla nota A, vidimato dal nostro

primo Segretario di stato per gli affari interni, in data del 19 luglio corrente, dovranno cedere alla predetta Città per la superficie notata nell'altro piano parimente vidimato come sopra, e notato B, mediante la corrispondenza del valore cui furono stimati dall'ingegnere Pernigotti, ispettore del nostro corpo del genio civile, quelli occupati ed occupandi per la strada principale, come dalla di lui relazione all'ufficio del Vicariato in data del 30 di aprile p. p., coll'aggiunta però dell'ottavo..

Art. 2° Le porzioni di terreno, le quali, come dall'articolo precedente, saranno provenute alla Città, questa a seconda dell'offerta da lei fatta, le cederà gratuitamente agli aspiranti che si saranno sottomessi alla fabbricazione nel modo prescritto dal seguente articolo 7.

Art. 3° Gli attuali possessori dei terreni immediatamente confrontanti la nuova strada, saranno preferiti nella distribuzione; la Città pagherà loro la porzione di terreno che in oggi ad essi appartiene, e loro cederà, ove d'uopo, quella assegnata pel compimento del lotto, ossia dell'isolato, per la di cui fabbricazione si saranno sottomessi.

Art. 4° Purchè i fabbricati che sono o saranno intrapresi nel perimetro dei dieci isolati fra la piazza Emanuel Filiberto ed il nuovo ponte, siano definitivamente ultimati prima del mese di gennaio 1829, tanto essi, che le loro dipendenze nei rispettivi perimetri degli isolati cui appartengono, saranno esenti da qualunque imposta prediale per tutto l'anno 1858.

Art. 5° Nella Segreteria della Città si darà visione dei piani tenorizzati all'articolo primo e dei relativi elementi, e sarà aperto un registro per le sottomissioni, le quali si riferiranno alla fabbricazione di un intiero isolato.

Art. 6° L'area, sulla quale cadrà l'obbligo di fabbricare a coloro che si sottometteranno, s'intenderà su tutta la linea degli isolati da mezzodi a settentrione, e per la larghezza di metri 12 a 14; e per gli isolati in faccia al ponte, anche sulla linea da levante a ponente, e secondo il disegno del piano B.

Art. 7° Le sottomissioni non potranno contenere veruna clausula, riserva, o condizione non espressa nelle presenti, e comprenderanno l'obbligazione:

1° Di darè ultimato il fabbricato prospiciente la strada municipale ed il ponte fra tutto l'anno 1828, conforme al disegno Mosca, ed a seconda delle annesse livellette.

2° Di costruire i muri immediatamente sul ciglio della strada atti a sostenerne il terrapieno;

3° Di costruire ai fianchi delle vie trasversali da ponente a levante i convenienti muri pel sostegno del rialzo di esse; a meno che eleggano di ricevere nel loro lotto, e mantenere la scarpa necessaria per lo condizionamento della via in levata che si formerebbe senza incassamento;

4° Di portare a compimento le fondazioni ed i muri menzionati nel precedente § 2, come si quelli del § 3 se ne preferiranno la costruzione, sino ad un'altezza non minore di un metro, oltre il piano superiore della strada e delle vie, fra tutto l'anno 1826, e di ultimare la fabbricazione prospiciente la strada principale fra tutto l'anno 1828.

Art. 8° Caduna sottomissione dovrà essere per la costruzione di un intiero isolato, per cui si potranno riunire due o più sottomissionari, ed in tal caso saranno solidariamente obbligati.

Art. 9° Il registro prescritto dall'art. 5 per le sottomissioni sarà chiuso il 31 del prossimo venturo agosto.

Art. 10. La delegazione infra stabilita si adunerà nel giorno successivo 1° settembre, e collo intervento dei Sindaci della Città, i quali avranno eziandio voto deliberante, esaminerà le sottomissioni: ove queste non producano fra tutte la costruzione del fabbricato verso la strada principale per sei isolati, si avrà per abbandonato il progetto della fabbricazione, e la Città farà formare la strada in rialzo a scarpa semplicemente con viali laterali a doppia fila d'alberi.

E se le sottomissioni avranno prodotto la fabbricazione di sei almeno, ovvero di tutti gli otto restanti isolati, oltre a quelli già intrapresi dalla Città, questa, nel cominciare la strada in rialzo, si limiterà per tutto l'anno 1826 a far collocare i materiali in modo, per cui la fabbricazione non soffra impedimento.

Se poi le sottomissioni fossero in numero eccedente lo sfogo per le otto isole, la delegazione coi Sindaci preferirà prima quelle degli attuali possessori dei terreni, e pel compimento, le ammetterà per ordine di data, e trovandosi questa la medesima in due o più sottomissioni, si deciderà per mezzo dell'estrazione a sorte.

Art. 11. Avocando a noi la cognizione di ogni controversia, che insorgere potesse fra la Città nostra di Torino, ed altri qualunque siansi, ed eziandio fra privati e privati soltanto per lo eseguimento di queste nostre disposizioni, od in dipendenza delle opere già intraprese, o da intraprendersi dalla Città predetta per la strada d'accesso al ponte, e dipendenze della medesima, o per la costruzione delle due prime isole laterali, quella commettiamo ad una Delegazione, a membri della quale nominiamo:

Il conte e cavaliere Comune Del Piazzo controllore generale delle nostre finanze ;

Il Vicario e sovra-intendente generale di politica e pulizia della città di Torino;

Ed il senatore nel Senato nostro di Torino, Piacenza.

E per supplire in caso d'assenza, od impedimento di uno di essi, nominiamo il senatore nel detto nostro Senato Candido Vacca.

Alla quale Delegazione mandiamo di trattare un amichevole componimento delle differenze che fossero per insorgere fra gli interessati, e, questo riuscendo, d'interporre il giudiciale decreto agli instrumenti che si stipulassero, e non riuscendo la conciliazione, di procedere sommariamente, e senza formalità di atti, e decidere a termini di ragione e giustizia, conferendo noi a detta Delegazione per quanto sovra, suoi annessi, connessi, e dipendenti, l'autorità opportuna, e del prefetto pretorio.

Deroghiamo ad ogni legge, o disposizione che possa essere contraria alle presenti, che mandiamo al Senato nostro di Piemonte, ed alla nostra Camera dei conti di registrare, ed a chiunque spetti di osservare, e far osservare; chè tale è nostra mente.

Date al R. Castello di Govone il diciannove del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento venticinque, e del regno nostro il quinto.

CARLO FELICE

V. JANO pel P. P. *Regg.*

V. CORTE — COMUNE DEL PIAZZO

ROGET DI CHOLEX.

Vedi pag. 64, n. LXXVII.

Le suddette R. Patenti furono registrate dal Senato di Piemonte il 2 agosto, e dalla R. Camera dei conti il 30 luglio 1825.

LXXVI.

1825 — 30 AGOSTO.

Vicariato, vol. 757, pag. 290.

Provisione colla quale S. M. determina e regola il modo che si dovrà seguire per la nuova direzione da assegnarsi al *canale conduttore* delle acque in Vanchiglia, nella parte dei terreni compresi nei nuovi isolati verso il Po.

LXXVII.

1825 — 13 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 213.

Regie Patenti colle quali S. M. dichiara ammesso il progetto per la costruzione di nuovi isolati fra la piazza d'Emanuele Filiberto e il ponte sulla Dora Riparia; prolunga indeterminatamente il termine per la presentazione delle sottomissioni tuttora mancanti, e dà a questo riguardo alcune relative disposizioni.

CARLO FELICE

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

In dipendenza delle disposizioni contenute nelle Patenti nostre del 19 luglio p. p. relative alla costruzione degli isolati fra il piazzale di Emanuele Filiberto ed il nuovo ponte sulla Dora Riparia, ci fu rassegnata la relazione dell'operato dalla Delegazione a tal uopo istituita. Sebbene risulti dalla medesima, che degli otto isolati da costruirsi, vennero soltanto presentate delle offerte per la fabbricazione di due, siamo

non pertanto venuti nell'intenzione di non declinare dai provvedimenti emanati, onde promuovere la costruzione degli altri isolati, mossi a ciò fare dalle considerazioni dell'utilità, che ne può ridondare al commercio, ed agli abitanti della città nostra di Torino; quindi è, che per le presenti, di nostra certa scienza e R. Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° È ammesso il progetto di fabbricazione degli isolati fiancheggianti la strada, che dal piazzale [d'Emanuele Filiberto mette al nuovo ponte sulla Dora Riparia, comunque non siansi per anche ottenute tutte le sottomissioni volute dalle Patenti nostre del 19 luglio p. p.

Art. 2° Le sottomissioni per la costruzione degli isolati, a riguardo dei quali non si fecero ancora delle domande, saranno ammesse ed accettate senza prefissione di termine, riservandoci noi di assegnare il tempo, entro cui dovranno darsi compiuti i fabbricati relativi alle sottomissioni medesime.

Art. 3° Commettiamo alla summentovata delegazione di approvare, e fare intanto eseguire le due sottomissioni già state offerte, e tutte quelle altre che venissero per l'avvenire presentate a tenore delle disposizioni contenute nel precedente art. 2°.

Art. 4° La Città di Torino procederà fin d'ora all'acquisto dei terreni destinati alla costruzione di tutti gli anzidetti isolati per farne la cessione a misura che si presenteranno i concorrenti.

Art. 5° Qualora i proprietari degli stessi terreni non vogliano approfittare della preferenza loro concessa colle surriferite nostre patenti del 19 luglio p. p., e sottomettersi alla costruzione de' fabbricati prima di passare gli instrumenti di vendita, s'intenderanno avervi rinun-

ciato, e non potranno più godere del beneficio stato loro con quelle accordato.

Deroghiamo alle patenti nostre del 19 luglio p. p. in tutto ciò che può essere contrario alle presenti, che mandiamo al Senato nostro di Piemonte, ed alla nostra Camera de' conti di registrare, ed a ciascheduno cui spetti, di osservare; chè tale è la nostra mente.

Date da Torino il giorno tredici del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento venticinque, e del regno nostro il quinto.

CARLO FELICE

V. LANGOSCO P. P. Regg.

V. CORTE — V. COMUNE DEL-PIAZZO

ROGET DI CHOLEX.

Le suddette R. Patenti furono registrate dal R. Senato di Piemonte e dalla R. Camera de' conti li 24 settembre 1825.

Vedi pag. 57, n. LXXV.

LXXVIII.

1825 — 14 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 12, pag. 217.

Regie Patenti colle quali S. M. dà varii provvedimenti per togliere le difficoltà, che potrebbero ritardare l'opera del protendimento della via di Po, ed incarica la delegazione creata con Regio Editto 19 febbraio 1819 (pag. 44, n. LXIII), di determinare le indennizzazioni, che saranno dovute a norma degli articoli 3, 6, 7 e 8 del detto editto, di conciliare, ed in difetto di decidere sommariamente le controversie che saranno per insorgere tra gli interessati per indennizzazioni, e di giudicare, salva l'approvazione di S. M., a carico di chi debbano cadere le indennizzazioni suddette, che non potranno cadere a carico dei privati.

CARLO FELICE

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

L'aumento della popolazione della nostra Metropoli, e motivi di pubblica utilità avendo dimostrata all'augusto Re Vittorio Emanuele, mio amatissimo fratello, la necessità d'ingrandirla, principiando dal protendimento della via di Po, l'animo suo reale è stato largo dei vantaggi, e privilegi conceduti col R. Editto del 19 febbraio 1819 a coloro, i quali si sarebbero obbligati a costruire i nuovi isolati giusta i piani, i profili, e i disegni approvati con precedente sua provvisione sovrana del 15 di settembre 1818 (pag. 41, n. LXII).

Sulle osservazioni fatteci intorno la convenienza di restringere l'area della piazza denominata *della Venuta del Re*, onde concentrare, e favorire maggiormente il commercio nelle botteghe delle nuove isole, ci siamo determinati a modificare in alcune parti le disposizioni contenute nella R. Provvisione, disegni, piani, e profili suddetti, emanando noi ad un tal fine le patenti nostre dell'8 e 29 di marzo, e successiva nostra provvisione del 24 di maggio dell'anno corrente (pag. 55 e 57), in cui ci rapportiamo alla precedente nostra determinazione presa in udienza dell'8 di aprile, ed abbiamo estesi gli stessi favori conceduti col R. Editto del 19 febbraio 1819 a coloro, che assumeranno l'obbligo di edificare le isole comprese nell'ultimo piano da noi approvato.

Queste nostre nuove disposizioni hanno sortito con particolare nostra soddisfazione tutto l'effetto, che avevamo diritto di attenderne, e già si veggono sorgere a destra e sinistra le fondamenta di alcune isole, e formare gli scavi opportuni per costrurne delle altre; ma il piano

generale dei nuovi isolati essendo collegato con alcune opere da eseguirsi dai proprietari delle case, che formano il così detto *Rondeau*, abbiamo ravvisato urgente di troncane ogni ostacolo, che possa frapporre la menoma dilazione alle costruzioni dal pubblico vantaggio richieste, e da noi approvate.

Varii sono i provvedimenti, che occorrono istantaneamente oltre ad altri di minor urgenza, che ci riserbiamo di emanare a tempo opportuno. Fra i primi ravvisiamo:

1° La costruzione dei terrazzi a levante di riscontro alle case Formento ed Aimonino.

2° La formazione del terrazzo, che deve attraversare la contrada d'Angennes (*ora via Principe Amedeo*), ed appoggiarsi a mezzo giorno alla casa Formento, ed a settentrione all'isola segnata nel piano colla lettera V in parte già edificata, ed in parte da fabbricarsi unitamente ai portici segnati nel piano.

3° La contemporanea costruzione del terrazzo, che deve unire l'isola V coll'isola X, non potendo il terrazzo essere fabbricato per una sola metà, perchè mancherebbe il necessario contrasto.

4° La costruzione d'un arco del portico con una camera superiore ad ogni piano inserviente ad unire la casa Aimonino con quella, che verrà fabbricata dal costruttore dell'isola H.

5° L'indennità a concedersi al proprietario della casa Aimonino per rettilineare la sua casa secondo il disegno, a quello della Vetriera, ed a quelli delle case presso il ponte, che debbono essere in tutto, od in parte demolite, come pure a quelli dei terreni, che dovranno esser occupati per la costruzione dei nuovi isolati, o lasciati liberi, come parte dell'area della piazza, e delle vie traverse.

In ordine al primo emergente, nel regio biglietto del 19 di marzo 1819 sono stati esposti i vantaggi, che tornano tanto agli abitanti in generale, quanto ai proprietari in particolare delle case dalla eseguita costruzione dei terrazzi, che congiungono un'isola coll'altra; agli abitanti dall'uso d'una lunga passeggiata al coperto, e all'asciutto, sia nell'invernale stagione, sia in tempo di piogge; ai proprietari dal maggior valore, che hanno acquistate le case, sia venale, sia locativo, l'Ufficio del vicariato essendo stato autorizzato ad aumentare il fitto degli appartamenti, che mettono sui terrazzi. Gli stessi vantaggi essendo assicurati ai proprietari delle case Formento ed Aimonino, si trovano questi nella condizione medesima de' proprietari delle case a mezzo giorno lungo la via del Po, e non vi avrebbe perciò motivo di dispensarli dal costruire gli ordinati terrazzi, sia perchè acquistano essi gratuitamente nella pubblica via un suolo, che non possedevano, sia perchè hanno il diritto di chiedere all'Ufficio del vicariato, che sia fissato l'aumento del fitto, di cui sono passibili gli affittuari degli appartamenti, che mettono sui terrazzi, dei quali essi godono.

In quanto al secondo, il terrazzo attraversante la contrada del teatro d'Angennes essendo indispensabile, onde procurare la non interrotta continuità dei portici, che debbono legare le case esistenti nella via di Po coi nuovi isolati, l'interesse pubblico esige, che vi sia posta la mano contemporaneamente alla costruzione dei portici, e di una parte dell'isola V.

Riguardo al terzo essendo i motivi sovra addotti applicabili all'argomento, di cui si tratta, ne segue, che si dee adottare il medesimo sistema.

Relativamente al quarto, il protendimento della via del Po, e la collegamento degli edifizii

esistenti coi nuovi isolati, essendo un'opera pubblica, come abbondantemente la dichiariamo, dubbio non v'ha, che quelli sono passibili delle servitù, di cui sarebbe suscettivo qualunque edificio o terreno per motivi di pubblico vantaggio.

Per ciò che riguarda al quinto, essendo indubitabile, che i vantaggi, che il proprietario della casa Aimonino ritarrà dalla costruzione di una camera ad ogni piano superiore all'arco del portico, ch'egli dee formare per unire la propria casa a quella del costruttore dell'isola H, corrispondono ampiamente al frutto del denaro occorrente per la costruzione, di cui si tratta, non può nascere il dubbio, che egli ricusi l'acquisto gratuito del sito necessario per questa costruzione, mentre in caso contrario egli sarebbe tenuto a sopportare per motivo di utilità pubblica l'appoggio alla propria casa di questa costruzione, la quale sarebbe perciò aggregata all'isola H.

Ai sovr' addotti riflessi si aggiunge quello della giustizia, la quale esige, che i costruttori dei nuovi isolati non abbiano a soffrire danno alcuno nè per la ritardata o in lungo protratta esecuzione delle opere da farsi simultaneamente, e che spettano ai loro confrontanti, nè per gli ostacoli, che potessero nascere da qualunque discussione, sia tra le nostre aziende, e i privati, sia tra i privati stessi; siamo perciò entrati nella determinazione di confermare non solo la regia Delegazione creata col regio editto del 19 di febbraio 1819, ma di ampliarne i poteri, che col medesimo le sono stati concessi, onde ogni differenza sia terminata per le vie più pronte, e sommarie.

Essendo finalmente nostra sovrana intenzione, che la Città nostra di Torino abbia a godere quanto prima dei vantaggi, che è stata mente dell'augusto nostro fratello di procurarle col

regio editto del 19 di febbraio 1819, abbiamo determinato di dare alcuni altri provvedimenti, i quali tendono al medesimo scopo; quindi è, che per le presenti di nostra certa scienza, e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo:

Art. 1° I proprietari delle case Formento ed Aimonino faranno formare prima del primo novembre 1826 a loro spese i terrazzi indicati nel piano da noi approvato colla sovrana nostra provvisione del 21 di maggio 1825, salvo ad essi il diritto di ricorrere all'ufficio del vicariato per essere determinato l'aumento del fitto, di cui saranno giudicate suscettive le abitazioni a questi terrazzi corrispondenti, dal giorno in cui questi saranno praticabili. Sarà però lecito agli affittuari, che non volessero accomodarsi a quest'aumento di fitto, di rescindere i loro contratti di locazione ai tempi stabiliti dagli usi della Città nostra di Torino, e di non pagare intanto l'aumento del fitto dal giorno della intimazione ad essi fattane, fino a quello dello sgombero delle abitazioni suddette.

Art. 2° Il terrazzo, che attraverserà la contrada d'Angennes, potrà esserè costruito metà dal proprietario della casa Formento, e metà da quella delle nostre aziende, a cui appartiene l'amministrazione dell'isola V, ove trovansi le scuderie delle nostre guardie del corpo, nel qual caso la proprietà, e la rendita del terrazzo apparterrà per una giusta metà a ciascuno dei confrontanti; è però riservato alla suddetta nostra azienda il dritto di fabbricare questo terrazzo in intero, e così essendo, essa ne acquisterà la piena proprietà e la rendita, ma il proprietario della casa Formento non potrà, trattandosi d'opera pubblica, ricusare l'appoggio del terrazzo della contrada d'Angennes a quello, ch'egli è

obbligato di costruire di riscontro alla propria casa.

Art. 3° Il proprietario della casa Aimonino è obbligato a rettilineare, mediante l'opportuno risarcimento, il muro esterno della propria casa secondo i piani ed il disegno n° 1, 2 e 3 da noi approvati, e sottoscritti dal nostro primo segretario di Stato per gli affari interni, e sarà in sua facoltà, mediante la scelta che dovrà farne fra il termine di mesi tre, o di costruire a sue spese l'arco del portico, e le camere superiori, che debbono unire la sua casa con quella del costruttore dell'isola H, o di rinunciare a quest'ultimo la facoltà suddetta, sopportando l'appoggio alla sua casa della costruzione, a cui s'intenderà aver rinunciato, se lascerà trascorrere il suddetto termine senza aver fatta la dichiarazione della sua scelta.

Art. 4° Il terreno, che sarà occupato per la formazione de' terrazzi di riscontro alle case Formento ed Aimonino, apparterrà in proprietà ai costruttori dei terrazzi.

Art. 5° Per un benigno riguardo ai proprietari delle case Formento ed Aimonino, ed in considerazione e corrispettivo dell'obbligo loro imposto di costruire i terrazzi sovra mentovati, e di sopportare quanto al primo l'appoggio del terrazzo della contrada d'Angennes nel caso, che la nostra azienda lo faccia edificare in intiero, e quanto al secondo di sopportare l'appoggio delle opere, che venissero fatte dal costruttore dell'isola H, ove il suddetto proprietario della casa Aimonino non le facesse eseguire egli stesso, estendiamo ai due proprietari suddetti i vantaggi e privilegi concessi ai costruttori dei nuovi isolati cogli articoli 4, 5 e 6 del R. Editto del 19 di febbraio 1819, mediante l'adempimento per parte loro delle condizioni prescritte nell'arti-

colo 7, e ciò per l'intera casa di loro proprietà situata nel luogo indicato nel piano da noi approvato.

Art. 6° I costruttori dei nuovi isolati, e quelli, che dovranno edificare una porzione di fabbrica attinente alle case attualmente esistenti, dovranno dare le disposizioni opportune per la fabbricazione tanto per le porzioni di casa, quanto dei terrazzi loro spettanti di concerto coi costruttori delle nuove isole, e terrazzi, affinchè il ritardo, che verrebbe apposto per parte dei primi, non torni in danno dei secondi, ai quali per quest'effetto è accordato il diritto delle conseguenti indennizzazioni.

Art. 7° I compensi da darsi ai proprietari della casa Aimonino, della vetriera, e d'ogni terreno, che verrà occupato pei siti vacui indicati nel piano da noi approvato, come pure ai proprietari delle case presso il ponte, che debbono essere o in tutto o in parte demolite per la costruzione delle isole E, Z e T, come pure per lo sgombrò del sito I, saranno determinati dalla delegazione speciale istituita coll'art. 9 del R. Editto del 19 di febbraio 1819, per mezzo di estimo, in contraddittorio degl'interessati, ed ove d'uopo da un perito d'ufficio nominando come il primo dalla Delegazione suddetta.

Art. 8° I proprietari delle case suddivisate presso il ponte, cadenti in tutto, o in parte nelle demolizioni occorrenti per la costruzione delle nuove isole Z ed E, e per l'occupazione dei terreni, che debbono rimaner vacui, avranno il diritto di prelazione, ove vogliano edificare essi stessi le isole suddette, nel qual caso estendiamo ai medesimi tutti i favori, esenzioni e privilegi concessi ai costruttori degli altri isolati col R. Editto del 19 di febbraio 1819, con obbligo però ai medesimi di adattarsi al piano da noi

approvato, di terminare le costruzioni nel termine fissato dalle R. Patenti degli 8 di marzo 1825, e di fare a questo fine all'uffizio del vicariato la loro sottomissione entro il corrente anno. Trascorso questo termine, saranno essi considerati come rinunziatori al diritto, e ai privilegi ad essi come sovra concessi, e saranno obbligati a vendere le loro proprietà a prezzo di estimo a chi si presenterà per comprarle, e ricostruirle a norma del piano sovra citato.

Art. 9° Sempre guidati noi dallo stesso fine di promuovere coi R. nostri favori la costruzione delle opere ordinate a protendimento della via del Po, e secondando noi in ciò le benefiche intenzioni dell'amatissimo Re mio fratello, il quale volle esonerare i costruttori delle medesime da ogni pagamento di diritti devoluti al nostro erario, estendiamo ai medesimi le esenzioni concesse coll'art. 6 del R. Editto 19 febbraio 1819 per tutti i contratti ivi menzionati ai diritti che ci spetterebbero per l'iscrizione, trascrizione, e radiazione d'ipoteca, stabiliti col posteriore nostro editto del 16 luglio 1822.

Art. 10° Per lo stesso fine concediamo la facoltà di stipulare, occorrendo, anche diversi atti di cessione de' terreni con un solo instrumento, come pure d'inserire ne' medesimi non solo la copia degli atti di assegnazione già fatti dal Vicario, e delle relative sottomissioni, ma altresì le scritte private fatte tra soci ancorchè non insinuate.

Art. 11° Oltre ai poteri generali ed irrevocabili da noi concessi alla Delegazione speciale coll'articolo 9 del R. Editto 19 febbraio 1819, la incarichiamo specialmente: 1° di determinare per mezzo d'estimo nel modo sovra espresso l'importare delle indennizzazioni, che saranno dovute a norma degli articoli 3, 6, 7 ed 8; 2° di

conciliare ove sia possibile, ed in difetto di decidere sommariamente le controversie, che saranno per insorgere con tutti gli interessati sulle indennizzazioni suddette; 3° di giudicare, salva la nostra approvazione, a carico di chi debbano cadere le indennizzazioni, che non cadranno naturalmente a carico dei privati.

Art. 12° Deroghiamo ad ogni disposizione in contrario delle precedenti nostre provvisioni, e mandiamo al Senato nostro di Piemonte, ed alla Camera nostra dei conti d'interinare le presenti, e di farle osservare secondo la loro mente e tenore, ed alla copia, ecc.

Date in Torino il 14 del mese di ottobre l'anno del Signore 1825, e del regno nostro il quinto.

CARLO FELICE

V. LANGOSCO P. P. Regg. —
V. CORTE — V. MASSIMINO
— DI CEVA pel contr. gen.
— ROGET DI CHOLEX.

Le suddivisate R. Patenti furono interinate dal R. Senato di Piemonte il 18 ottobre 1825; e dalla R. Camera dei Conti il 21 detto mese.

LXXIX.

1826 — 20 GENNAIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 300.

Regio Biglietto col quale si approvano i progetti per la costruzione di due quartieri ad uso degli esercenti macellai, l'uno in piazza Emanuele Filiberto (sud-est) ed altro attiguo alla piazza Vittorio Emanuele I (ora quartiere guardie daziarie).

LXXX.

1826 — 27 MAGGIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 239.

Esonero d'imposte a favore dei proprietari delle case sulla piazza Emanuele Filiberto (a tramontana dell'attuale corso Reg. Margherita).

S. M., nell'intenzione di vedere compiuta la fabbricazione attorno la piazza Emanuel Filiberto, visto il piano dell'arch. Formento in data 9 corr., dichiara che le fabbriche delineate in rosso chiaro e rosso carico nell'annesso piano, le quali si costrurranno in prolungamento e lateralmente alla piazza d'Italia, andranno esenti per 30 anni d'ogni imposta prediale, ordinaria e straordinaria, a partire dal 1° gennaio 1827.

LXXXI.

1826 — 17 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 254.

Isolati a Po.

S. M. con R. Biglietto ha ordinato la retrocessione da farsi dalla Città alle R. Finanze dei terreni occupati per l'ingrandimento della città verso il Po, facendo in pari tempo conoscere essere sua intenzione:

1° Che per la più pronta esecuzione di tutte le providenze emanate sinora, e per togliere qualunque ostacolo al compimento da eseguirsi nelle opere, sia passato un istromento tra le R. Finanze e la Città di Torino, cui questa retro-

ceda a quelle il dominio utile dei terreni compresi nel piano d'ingrandimento verso il Po, mediante la diminuzione in ragione della superficie di terreno che verrà retroceduta del canone enfiteutico, ed in virtù del successivo instrumento 11 stesso mese.

2° Le indennizzazioni da darsi ai privati per l'occupazione dei terreni e demolizioni delle case ad essi appartenenti per lo spazio da occuparsi per la piazza Vittorio Emanuele, vie di Po, Zecca, Soccorso, Ospedale e vie trasversali comprese fra i nuovi isolati al Po saranno a carico della Città, come pure la sistemazione di detta piazza e vie.

3° Che siano a carico delle Finanze le indennizzazioni da darsi ai privati per occupazioni di terreni, demolizioni di case ad essi spettanti, per far luogo alla costruzione degli isolati a tenore del piano e disegni da noi approvati.

4° Che la Città paghi ai privati, oltre la parte che gli spetta, anche quella che è a peso delle Finanze, esonerando la Città di pagare l'annuo residuo canone sino alla somma che risulterà da essa pagata, obbligandosi le R. Finanze a sborsare il soprappiù nel caso che dovesse eccedere.

5° Che appena stipulato l'istromento tra la Città e le R. Finanze, abbiano a stipularsi tra le R. Finanze ed i sommissionari gli instrumenti di cessione dei terreni stati loro assegnati.

LXXXII.

1826 — 17 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 256.

Isolati a Po.

S. M. trasmette al 1° Presidente della Camera dei Conti le R. Patenti in cui ordina la stipula-

zione degli instrumenti per la cessione dei terreni occupati per i nuovi isolati a Po, determinando a carico di chi debbono essere le spese ed i compensi, e stabilendo il modo con cui dovrà regolarsi l'esenzione dalle R. Imposte tutto conforme gli articoli sopracitati nelle R. Patenti 17 ottobre 1826 (*pag. 76*) colle seguenti aggiunte:

Che negli instrumenti vengano particolarizzati i privilegi accordati, dichiarando che l'epoca in cui comincerà a decorrere l'esenzione dall'imposta prediale resta fissata a 5 anni dopo le R. Patenti 8 marzo 1825 (*pag. 55*), purchè alla detta epoca siano portate a coperto le costruzioni.

Che in ordine alla durata della suddetta esenzione essa debb'essere regolata e specificata negli instrumenti come infra:

1° Che sarà d'anni 40 a partire dall'8 marzo 1830 a favore di coloro che in 34 mesi e giorni 11 a partire dall'8 marzo 1825 daranno a coperto le costruzioni.

2° D'anni 30 a partire dall'8 marzo 1825 per coloro che daranno a coperto le costruzioni prima dell'8 marzo 1830.

3° Quelli tra i costruttori attuali che, oltre l'obbligo assunto colle fatte sottomisioni, intraprenderanno dopo l'8 marzo 1830 ad ampliare le loro costruzioni nei terreni cedutigli andranno esenti dall'imposta prediale pel tempo che rimane a decorrere dalla suddetta epoca 8 marzo 1830.

5° Coloro che assumeranno l'obbligo di costruire le due altre isole vicino al ponte ed una porzione dell'isola.

5° Tosto che si potrà con essi stipulare l'instrumento di concessione del terreno, avranno a misurare il loro diritto all'esenzione dall'imposta dal giorno in cui si stipulerà l'instrumento di cessione dei terreni ed andranno esenti per 40 o 30 anni a partire dalla scadenza del 1° anno

dopo la cessione, secondo che avran portato a coperto le loro costruzioni nel tempo prescritto nell'art. 1° e 2° sopra citato.

Gli instrumenti saranno ricevuti dal segretario della Camera dei conti, mediante un equo emolumento da fissarsi dal 1° Presidente di detta Camera in proporzione della maggiore o minore superficie.

LXXXIII.

1826 — 27 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 260.

Regio Biglietto con cui S. M. ordina al suo Procuratore generale d'intervenire nell'interesse delle R. Finanze davanti la Regia Delegazione stabilita per la fabbricazione dei nuovi isolati verso il Po.

CARLO FELICE.

.....

Fedele ed amato nostro. — Con Nostro R. Biglietto delli 17 corrente indiritto al primo Presidente della Camera Nostra dei Conti (*pag. 76, n. LXXXI*), abbiamo determinato, che dovessero essere a carico della Città nostra di Torino, le indennizzazioni da darsi ai privati, sia per occupazione di terreni, sia per demolizioni di case ad essi spettanti per la porzione d'area, che servirà alla formazione della piazza Vittorio Emanuele e delle vie tanto in protendimento a destra ed a sinistra delle contrade di Po, della Zecca, del Soccorso e dell'Ospedale, quanto alle trasversali tra i nuovi isolati sino al fiume, ed inoltre tutte le spese di spianamenti, rialzi di terra,

selciati, palanche ed altre opere necessarie per rendere tanto la piazza, quanto tutte le suddette vie in perfetto stato di servizio: a quello delle Nostre Finanze i compensi e le indennizzazioni da darsi ai privati per occupazione di terreni, demolizioni e variate costruzioni di case ad essi spettanti per tutte le fabbricazioni da eseguirsi, a piena e perfetta esecuzione del piano e disegni da Noi approvato, e che debba la Città predetta pagare ai privati oltre la parte d'indennizzazioni che le spetta anche quella che è a peso delle Nostre Finanze e che questo pagamento mediante, essa sia esonerata dal pagamento dell'annuo residuo canone fino alla concorrenza della somma che risulterà essere stata da essa pagata in virtù dei giudicati della Nostra Delegazione di ciò incaricata colle Patenti Nostre del 14 ottobre 1825 (*pag. 66*). Ed ove l'interesse della capitale somma ch'essa pagherà per quest'oggetto in iscarico delle Nostre Finanze venga ad eccedere l'annuo residuo canone suddetto che le Nostre Finanze debbano pagare l'eccedente alla medesima Città; che ad un tale effetto sia passato innanzi al primo Presidente suddetto col vostro intervento un instrumento tra le Nostre Finanze e la Città predetta con cui questa retroceda a quelle il dominio utile dei terreni compresi nel piano d'ingrandimento verso il Po da Noi approvato, e ciò mediante la diminuzione in ragione della superficie di terreno retroceduto, del canone enfiteutico a cui essa si assoggettò in virtù del R. Biglietto del 6 di giugno 1817 (*pag. 40, n. LVIII*), e successivo instrumento delli 11 stesso mese approvato con Regie Patenti delli 4 successivo luglio debitamente interinate (*pag. 41, n. LIX*). Riflettendo allo interesse che nel determinare siffatte indennizzazioni possono avere le Nostre Finanze,

sia col contraddire alle domande che saranno formate dai particolari, quant'anche al punto di vedere a carico di chi, tra le Nostre Finanze e la Città suddetta debbano essere le proposte indennizzazioni, abbiamo ravvisato anzichè conveniente, indispensabile il vostro intervento in siffatte discussioni, vi diciamo pertanto essere Nostra intenzione che il vostro ufficio debba intervenire in tutte le cause mosse e da muoversi davanti la R. Delegazione stabilita con R. Editto delli 19 febbrajo 1819 (*pag. 44*), dipendente da domande d'indennizzazione in cui possano avere interesse le dette Nostre Finanze. Tanto eseguite e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Torino il 27 di ottobre 1826.

CARLO FELICE.

LXXXIV.

1827 — 23 LUGLIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 276.

Casa Aimonino a Po.

S. M. riduce l'altezza del muro della casa Aimonino a Po per la costruzione del terrazzo, ordinando quanto segue:

1° Il rettilineo del muro della casa Aimonino verrà ridotto all'altezza che dalla speciale Delegazione verrà riconosciuta necessaria per la costruzione del terrazzo.

2° Si darà al proprietario quell'indennizzazione che si riconoscerà competente tanto per le opere da eseguirsi a seconda dei nuovi disegni approvati, come per i danni che verrà a soffrire la dipendenza delle stesse opere.

3° Per l'effetto della presente si deroga da ogni precedente sovrana disposizione.

(Vedi pag. 66, n. LXXVIII).

LXXXV.

1828 — 19 NOVEMBRE.

Vicariato, vol. 757, pag. 329.

Regio Biglietto col quale ordina al Vicario di sospendere dall'acceptare qualunque nuova sottomissione per esecuzione di opere nella piazza Vittorio Emanuele I fino a risoluzione di alcune vertenze.

LXXXVI.

1830 — 1° FEBBRAIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 338.

Canalone di Doragrossa, piazza Castello e via Nuova.

S. M. approva il progetto presentatogli dalla Città di Torino di rifare il marciapiede nella via di Doragrossa, di lastricare i portici di piazza Castello e quelli della via di Po, e di raccogliere l'acqua piovana che cade dai tetti delle vie Nuova e Dora grossa in canali radenti il muro contemporaneamente alla costruzione del canalone, stata approvata sino dal 22 aprile 1823 (pag. 50, n. LXIX).

LXXXVII.

1832 — 21 FEBBRAIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 350.

Pegie Patenti colle quali, per mutate condizioni di cose, nomina presidente del Consiglio degli edili il Vicario della Città anzichè il capo del Consiglio del Genio militare.

LXXXVIII.

1832 — 19 MAGGIO.

Vicariato, vol. 757, pag. 354.

Regie Patenti colle quali si approva una variante al piano regolatore del *sobborgo di Postato* approvato con R. Brevetto 1° aprile 1823.

LXXXIX.

1832 — 26 MAGGIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 380.

Ricostruzione dei baraconi di piazza Castello e canalone di contrada Nuova.

(Vedi anche pag. 35, n. XLIII).

CARLO ALBERTO

.....

La Città nostra di Torino mentre si disponeva a dare esecuzione ai lavori che ancor rimanevano a farsi in contrada Nuova e sotto i portici della piazza Castello a compimento del progetto approvato con lettere patenti del 1° febbraio 1830 (pag. 82, n. LXXXVI), Ci fece presentare per mezzo del Vicario sovra Intendente generale di politica e polizia un progetto compilato dall'architetto Ravera, membro del Consiglio degli Edili, nel quale viene dimostrata la convenienza di assegnare un nuovo e più regolare livello alla piazza Castello, alla piazza Reale ed alle vie dei Guardiani (1), della Rosa rossa (2), della Palma e di via Nuova (3), e di formare in questa ultima via

(1) Ora via Barbaroux.

(2) Ora via Venti Settembre (parte).

(3) Ora via Roma.

i marciapiedi consimili a quelli di Doragrossa, e di dare una nuova forma ai baracconi abusivamente costrutti sotto i portici per impedire il soverchio sporto di essi e rendere sempre più comodo il transito, e più decoroso l'aspetto dei portici, delle piazze e delle vie anzidette.

In pari tempo ci venne osservato che mediante l'esecuzione contemporanea della maggior parte delle opere indicate con quelle a farsi a compimento del progetto annesso alle citate Regie Patenti, si eviterebbe l'egregia spesa della demolizione delle volte dei sotterranei degli isolati S. Damiano e S. Emanuele, e quella pure delle conseguenti opere a farsi per coordinare l'entrata delle botteghe, col nuovo livello dei portici, si verrebbe a sopprimere l'apertura dell'acquedotto esistente in capo alla via dei Guardinfanti e nel francare le vicine case dagli allagamenti in tempo di grosse piogge, ed in occasione dello sgombrò della neve si renderebbe comodo l'adito ora difficile alle adiacenti vie, ed infine si assicurerebbe al Teatro ed altri Regi edifizii, non che ai fabbricati lungo le vie della Zecca e del Po un più pronto e più abbondante corpo d'acqua nei casi d'incendio.

Le considerazioni di pubblica e di privata utilità esposte nel presentatoci divisamento ce lo fecero sembrar degno della nostra sovrana approvazione.

Il favorevole risultamento ottenuto poi dall'immissione fattasi quasi universalmente dai proprietari delle vicine case delle acque e materie immonde nel canale di Doragrossa ci ha altresì determinati a stabilire che una simile immissione debbasi operare nel nuovo canale dai possessori di fabbriche in contrada Nuova, sia perchè essendo i cortili nella maggior parte angusti con maggior facilità si fanno nocive filtrazioni, sia

per evitare, che per un tenue privato interesse si abbiano a privare gli abitanti del considerevole vantaggio di respirare un'aria salubre, e valersi d'acqua più pura; al cui fine miravano particolarmente le provvidenze emanate nel 1830. Epperò per le presenti di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo:

Art. 1. In occasione che si scaverà il canale sotterraneo lungo la contrada Nuova, i proprietari delle case ad essa confrontanti, dovranno immettere nel medesimo tutte le acque, e materie immonde nel modo prescritto coll'articolo 2 del progetto approvato con Regie Patenti del 1° di febbraio 1830.

Lo stesso obbligo si estende anche ai proprietari indicati nell'art. 3 dello stesso progetto semprechè si riconoscerà la possibilità di operare simile immissione, mediante quel compenso da determinarsi verso i proprietari confrontanti, che devono sopportare tal servitù, osservando nel resto le regole con detto articolo prescritte.

Art. 2. Contemporaneamente alla costruzione del canale sotterraneo verranno formati lungo le case i marciapiedi della larghezza ed elevazione che potrà meglio coordinarsi colla larghezza della via, e colle opere a farsi sulla piazza Castello, e sotto i portici degli isolati S. Damiano e S. Emanuele in conformità del foglio n. 4, lettera E.

La spesa dei marciapiedi cadrà a carico dei proprietari confrontanti come venne praticato per quelli di Doragrossa, e sarà, occorrendo, anticipata dalla Città e rimborsata dai proprietari al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui saranno stati formati i marciapiedi.

Art. 3. I baracconi attualmente esistenti sotto i portici intorno alla piazza saranno tutti ricostrutti

giusta il disegno foglio n. 8, in occasione della formazione del lastricato; la spesa di quella costruzione sarà sopportata dai proprietari per quanto concerne le opere di muratura e di boccamenta fissa; i telai a vetri in sostituzione delle così dette gioielliere, saranno formati a spese degli inquilini ai quali è riserbato il dritto di rimborso a prezzo d'estimo verso i subentranti al termine delle rispettive locazioni.

Art. 4. In compenso della spesa che i proprietari anzidetti debbono sopportare per l'esecuzione delle opere prescritte coll'articolo precedente gli autorizziamo a ritenere definitivamente i baracconi predetti, che erano stati costruiti abusivamente, purchè osservino il disegno da Noi approvato tanto per la forma e colorimento, quanto per lo sporto, con espressa proibizione di restringere in avvenire l'area dei portici nè con opere fisse, nè con merci sporgenti oltre la linea anzidetta.

Dal lato delle botteghe è proibita la collocazione di gioielliere e di banchi movibili eccedenti le once quattordici di sporto dai muri.

Art. 5. La facoltà accordata col precedente articolo essendo limitata ai baracconi attuali, non autorizzerà in conseguenza i proprietari delle case con portici a costrurne altri.

Art. 6. Autorizziamo la Città nostra di Torino a far operare contemporaneamente alla formazione del canale della contrada Nuova li spianamenti e li rialzi di terra proposti sulla piazza Reale, su quella del Castello, e nelle vie di comunicazione in conformità dei profili *A, C, D, Z, B, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X*, i quali sono da Noi approvati unitamente ai disegni e progetto inserito nel quaderno statoci rassegnato, il che tutto visato d'ordine nostro dal nostro primo Segretario di Stato per gli affari

dell'interno, sarà custodito negli archivi dell'ufficio del Vicariato.

Art. 7. La stessa Città è autorizzata a legittimamente rappresentare gli interessati in giudizio nelle contestazioni che potranno elevarsi dagli imprenditori, o contro di essi per l'esecuzione del contratto d'appalto, che attesa la risoluzione che Noi confermiamo di quello seguito il 9 di marzo del 1830, verrà stipulato per le opere a farsi in conformità degli articoli 2 e 6.

Art. 8. Il nostro erario concorrerà per la somma di lire sei mila nella spesa dello spianamento della piazza Reale, e per l'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare ai Reali edifizii più prontamente un maggiore corpo d'acqua nei casi d'incendio; avvertendo però che si conservino illesi tanto il diritto, che l'uso di quel corpo d'acqua che fu finora a disposizione del Regio palazzo pell'occorrente servizio.

Art. 9. Gli obblighi imposti colle presenti potendo nel loro eseguitamento dare luogo a contestazioni tra i proprietari di casa, o fra essi e gl'inquilini, stabiliamo per la risoluzione delle medesime una delegazione composta del Vicario sovra Intendente generale di politica e polizia, che la presiederà, del senatore nel Senato nostro di Piemonte Francesco Maria Fontana, e del collaterale nella nostra Camera dei conti conte Luigi Melano di Portula, alla quale conferiamo l'autorità necessaria ed opportuna, e quella eziandio del Prefetto pretorio, acciò sentite dal Relatore sommariamente le parti, procuri fra loro un amichevole componimento, e questo non riuscendo la Delegazione decida in via economica a termini però di ragione e giustizia.

Art. 10. Si porrà tosto mano ai lavori contemplati nell'articolo 3, non che alla formazione del lastricato sotto i portici.

Ci riserviamo in vista dell'avanzata stagione, e delle altre circostanze sanitarie di stabilire, dietro nuova relazione che ce ne sarà fatta dal nostro primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno, il tempo in cui si dovranno intraprendere la formazione del canale nella contrada Nuova e gli altri lavori di marciapiedi e di spianamento, che devono contemporaneamente eseguirsi.

Art. 11. Affidiamo al Vicario sovra Intendente di politica e polizia, l'esecuzione di tutte le opere sovraindicate, come anche la risoluzione di tutte le contestazioni, che potranno agitarsi tra la Città, gli appaltatori stessi e li subappaltatori cogli annessi, connessi e dipendenti, estendendo per questo riguardo allo stesso Vicario l'autorità confertagli colle patenti del 1° febbraio 1830 senza limitazione o restrizione di sorta.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presenti, ed al Senato nostro di Piemonte ed alla Camera nostra dei conti di registrarle; chè tale è nostra mente.

Dato in Torino addì ventisei del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento trentadue, e del regno nostro il secondo.

CARLO ALBERTO.

1834 — 5 AGOSTO.

Vicariato, vol. 758, pag. 16.

R. Biglietto relativo a maggior ampiezza per alcuni *baracconi* sotto i portici di piazza *Castello*, oltre quella portata da R. Patenti 26 maggio 1832 (*numero precedente*).

1835 — 31 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 67.

Baracconi (seguito).

S. M. evoca a sè la causa tra la Città ed i proprietari delle case di piazza Castello e l'imprendario de' baracconi, e quella commette al Senato perchè cerchi di combinare un amichevole accordo tra le parti, e, non riuscendo, provveda e decida sulle rispettive istanze a termini di ragione.

XC.

1833 — 23 APRILE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 407.

Giardino Carignano.

S. M. aliena alla Città di Torino, mediante la somma di L. 7000, il terreno tramediante il giardino unito al palazzo Carignano per la comunicazione della via delle Gabelle con quella della Madonna degli Angeli (1), e ciò a seconda del piano e relazione Michela in data 2 febbraio 1833 (2).

XCI.

1833 — 4 GIUGNO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 2, pag. 416.

Terreno contro la Dora.

S. M. aliena alla Città di Torino la porzione di terreno situata inferiormente al nuovo ponte Dora, ed a destra del corso del fiume, della superficie di giornate 5, tav. 82, piedi 10 e designato

(1) Ora formante la via Carlo Alberto.

(2) L'area alienata, coi tratti contigui delle attuali vie delle Finanze e Principe Amedeo, formò la piazza Carlo Alberto.

coi relativi numeri nel tipo formato dall'ingegnere Mosca in data 23 gennaio 1830 per la somma di L. 4250 41, prezzo di stima dell'ingegnere Iano.

XCII.

1833 — 31 DICEMBRE.

CARLO ALBERTO

Vicariato, vol. 758, pag. 1.

Sistemazione lungo Po.

.....

Dopochè è piaciuto ai Sovrani nostri antecessori, li Re Vittorio Emanuele e Carlo Felice di onoranda memoria, di ordinare vasti progetti di ingrandimento e di abbellimento di questa nostra città di Torino, e fare per l'eseguimento loro quei provvedimenti che riputarono i più opportuni, chiamando colle lettere patenti delli 17 ottobre 1826 (*pag. 76, n. LXXXI*) a concorrere nelle occorrenti egregie spese il civico erario non solo, ma eziandio quello dello Stato per ragguardevoli somme, e determinando quali delle proposte spese dovessero cadere a peso della Città e quali a carico delle Finanze, gravi contestazioni si mossero per parte della Città nel mandare ad effetto li fatti progetti, dimodochè fu provvisionalmente ordinata con apposito biglietto delli 19 novembre 1828 (*pag. 82, n. LXXXV*) la sospensione da ogni ulteriore sottomissione per fabbricazioni, e da ogni altra opera ad esse relativa.

Nel seguito essendo stato necessario di provvedere ai pagamenti d'indennità per occupazioni di terreni, demolizioni e variate costruzioni di case che per legge di giustizia non potevano es-

sere ritardati, fu dalla Maestà del Re Carlo Felice per biglietto 17 settembre 1830 assegnata alla Città l'annua somma di L. 200,000 per quattro anni, da erogarsi negli accennati pagamenti ed in continuazione delle opere più urgenti, e segnatamente di quelle relative alle fabbricazioni già eseguite.

Però tali opere non poterono essere finora compiute colla fatta assegnazione, nè cessarono i reclami di coloro che alzarono edifizii sulla sinistra sponda del fiume Po, perchè sia dato l'accesso alle proprie case mediante l'atterramento di quelle che sonovi di ostacolo e la formazione delle opere indispensabili al libero e proficuo uso delle loro proprietà, senza che perciò si siano risolte le difficoltà eccitate tra la Finanze e la Città, circa al concorso loro nelle occorrenti spese.

Per la qual cosa avendo noi riconosciuto la necessità di provvedere a tali opere e lavori più urgenti, quali sono il finimento della testa del ponte e la formazione del muro di sostegno e della cala d'imbarco a monte del fiume e la costruzione dei *quais* da ambi i lati, tendenti anche ad aprire una più comoda comunicazione colle adiacenti strade con beneficio e con maggior decoro della città, abbiamo ordinato che dal primo nostro Segretario di Finanze fossero presi in modo speciale, e senza verun tratto di conseguenza, colla civica amministrazione gli accordi che meglio conferir potevano allo scioglimento d'ogni difficoltà, e restrittivamente alle dette opere e costruzioni, essendo mente nostra che le altre opere destinate a puro comodo ed ornamento della città siano differite a tempi migliori senza maggior aggravio delle nostre Finanze, e senza innovazione alcuna alli provvedimenti finora emanati a tale riguardo.

Essendoci ora riferito che in eseguitamento dei nostri voleri si intesero tra le Finanze nostre e la Città i seguenti capi di temperamento dalla Città consentiti per mezzo di ordinati delli 25 dello scorso mese di novembre, cioè :

Capo 1° Si procederà all'ultimazione del muro di testa del ponte sulla sponda sinistra a monte del fiume, alla costruzione del muro di rampa ed alla cala d'imbarco dallo stesso lato, ed alla formazione dei *quais* per tutto il protendimento delli due isolati formanti angolo colla piazza del Re Vittorio Emanuele e lo spazio delle strade dei Tintori e dei Pescatori a monte ed a valle del fiume.

Capo 2° Le opere sovra dette, calcolate nella perizia del cav. ing. Mosca a L. 521,388 71 ed estensibili fino alla somma di L. 600,000, si eseguiranno a spese del R. Erario.

Capo 3° La Città di Torino darà libera l'area necessaria allo eseguitamento di dette opere, acquistando, ed abbattendo a proprie spese tutte indistintamente le case che la ingombrano, qualunque ne possa essere il valore; sarà perciò surrogata in tutte le ragioni e diritti competenti alle Regie Finanze e provvederà perchè sia tosto alzata sino all'altezza del rimanente corpo di fabbrica la parte dell'isolato prospiciente verso il fiume Po, a valle del fiume, la quale è ora di minore altezza.

Capo 4° Sarà a carico della Città la manutenzione dei *quais* e delle rampe, ad eccezione di quella del muro di discesa e di sostegno della rampa medesima, il quale fa seguito alla testa del ponte.

Capo 5° Sarà dalle Finanze corrisposta alla Città l'annua somma di L. 25,000 e sarà perciò portata a L. 425,000 a cominciare dal primo gennaio mille ottocento trentaquattro l'assegna-

zione di L. 400,000 annue già fatta a di lei favore col brevetto delli 11 marzo 1819.

Capo 6° Ciò mediante, cesserà con tutto il mese di dicembre ora cadente l'assegnazione di annue lire 200,000 fatta alla Città con brevetto 17 settembre 1830, la quale era continuativa per tutto l'anno 1834.

Capo 7° Il prezzo delle case acquistate da Giovanni Busca, e Claudio Maria Blanc, sarà a termini del brevetto delli 5 settembre scorso imputato nel conto delle somme riscosse e pagate dalla Città di Torino, in seguito allo assegnamento fattole col brevetto prementovato delli 17 settembre 1830, e tale conto non meno che quello della liquidazione del canone alle Finanze dovuto per istromento delli 11 giugno 1817, rogato Villanis, sarà definito sulle predette basi tanto per il capitale del canone, quanto per le annualità del medesimo, colla tacitazione delle Finanze, e della Città, la quale sarà liberata dalla ulteriore corresponsione del canone stesso.

Capo 8° Mediante quanto sovra sarà la Città tenuta a corrispondere le indennizzazioni che possono essere dovute per occupazione di terreni, soppressione di passaggi o servitù, per demolizioni o variate costruzioni di case già seguite, e dovrà altresì pagare in proprio tutto ciò e quanto potrà essere fin d'ora dovuto per le case già estimate e per qualunque altra causa che riguardi le opere contemplate al capo primo, o possa essere ulteriormente necessitata dalle medesime per le comunicazioni delle strade, per i passaggi e servitù ed altre ragioni delle case attigue ancora da conservarsi, dimodochè in qualunque tempo e per qualunque motivo o causa non possano le Finanze venire nè direttamente nè indirettamente ricercate e molestate per tutto ciò che riguarda le opere ed inden-

nità surriferite, e debba la Città tener rilevate ed indenni le Finanze da qualunque molestia per parte dei terzi.

Capo 9° Dovrà inoltre la Città retrocedere al Demanio in qualunque siasi tempo quelle porzioni di terreno alla medesima concesse in albergo col mentovato istromento dell'11 giugno 1817 delle quali possa esserle fatta richiesta per costruzioni, stabilimenti od opere qualunque di regio servizio e di pubblica utilità, e ne sarà regolato il prezzo di retrocessione sulle basi del canone stabilito nello istromento medesimo sopracitato.

Capo 10° Li sopradescritti capi di temperamento e le basi sopra cui sono fondati intendonsi assolutamente ristretti alle opere e costruzioni in essi contemplate, non potranno mai aver tratto successivo, nè potranno essere invocati o servire altrimenti di titolo o di esempio in qualsivoglia altro caso anche a questo relativo.

Ravvisando noi intieramente conformi alle intenzioni nostre tali accordi, per le presenti di nostra certa scienza e Regia autorità, udito il parere del nostro Consiglio, anche per tratto particolare della reale nostra munificenza, ci siamo disposti ad approvarli siccome li approviamo perchè abbiano la loro piena esecuzione.

Mandiamo alla Camera nostra dei conti di interinare le presenti e ad ognuno cui spetti di osservarle e farle osservare, tale essendo il nostro volere.

Dato in Torino addi 31 dicembre 1833 e del regno nostro il terzo.

CARLO ALBERTO

G. M. CACCIA
V. BARBAROUX, *Guardasigilli*

V. DE L'ESCAENE
V. PENSA

Seguono le interinazioni.

XCIII.

1834 — 25 FEBBRAIO.

C. M. S. Regi Biglietti. vol. 3, pag. 13.

Quais a Po.

S. M. sulla relazione del suo primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, avendo riconosciuto la convenevolezza di dare le ulteriori disposizioni per l'eseguimento delle opere d'urgenza da eseguirsi sulla sponda sinistra del Po a monte ed a valle del ponte determina quanto segue:

1° Resta approvato il piano compilato dal comm. Mosca in data 3 agosto 1829, concernente alla formazione del *quai*, opere accessorie al ponte e costruzioni da eseguirsi sulla piazza della Gran Madre di Dio.

2° A spese del R. Erario si procederà all'ultimazione del muro di testa del ponte sulla sponda sinistra del fiume Po a monte del ponte, alla costruzione del muro di rampa della cala d'imbarco dello stesso lato ed alla formazione del *quai* per tutto il protendimento dei due isolati E, Z formanti angolo colla piazza Vittorio Emanuele e lo spazio delle strade dei Tintori e Pescatori secondo le basi stabilite per le lettere patenti 31 dicembre 1833.

3° Il progetto di queste opere verrà desunto dal piano generale sopraindicato, e verranno le opere date in appalto, ed eseguite per cura dell'Azienda economica dell'interno.

4° Ai proprietari delle case, segnate nel piano generale per essere demolite, non sarà

permesso di operare attorno alle medesime qualunque ampliamento o variazione che potesse accrescere l'attuale valore.

5° Si estendono a queste disposizioni le facoltà concesse alla R. Delegazione creata con Regio Editto 19 febbraio 1819.

XCIV.

1834 — 22 MARZO.

Vicariato, vol. 758, p. 13^{bis}

Ampliamento della città tra la piazza Emanuel Filiberto ed il ponte sulla Dora — Ponte Mosca (Vedi anche pag. 57, 64 e 100, n. LXXV, LXXVII, XCVII e XCVIII).

CARLO ALBERTO

.....

Con Patenti del 19 luglio 1825 il Re Carlo Felice mio augusto predecessore di gloriosa ricordanza, ordinò vari provvedimenti diretti a favorire la costruzione di nuovi isolati fra il ponte che si stava allora formando sulla Dora Riparia ed il piazzale Emanuele Filiberto, ed approvò che a seconda della offerta fatta dalla Città nostra di Torino questa cedesse gratuitamente agli aspiranti che si sarebbero sottomessi alla fabbricazione di detti isolati nel modo e termine stabiliti, il terreno necessario.

Non essendo state entro il tempo fissato presentate le offerte contemplate in quella sovrana provvidenza, con successive patenti del 13 settembre stesso anno, è stato ordinato che si do-

vessero le medesime ammettere ed accettare senza prefissione di termine.

Sebbene siano d'allora in poi trascorsi quasi nove anni, non si è tuttavia finora presentata alcuna offerta per la costruzione di quegli isolati, e la Città ha dovuto formar intieramente a sue spese la strada di rialzo, che conduce al detto ponte, senza poter godere del beneficio del concorso de' sottomissionari che a termini delle sovra riferite patenti dovevano costrurre i muri laterali di sostegno, che formavano per essa un notevole compenso del sacrificio ch'essa faceva di ceder loro gratuitamente il terreno necessario per la costruzione degli isolati.

È ora ricorsa a noi la Città, e rappresentandoci che stando ferma la sua obbligazione di cedere gratuitamente ai sottomissionari che vorranno intraprendere la costruzione di detti isolati il terreno necessario ad un tal fine, essa andrebbe a trovarsi esposta ad un gravissimo dispendio, senza verun compenso, che d'altronde il mercato delle bovine di recente stabilito in borgo Dora, ed il trasporto nel medesimo seguito delle officine de' calderai offrono presentemente un vantaggio sufficiente ad allettare alla costruzione di quegli isolati, e che tale allettamento potrà crescere qualora ella sia autorizzata a prescrivere una maggior larghezza alla contrada che sarà fiancheggiata dai nuovi isolati, ci ha supplicati di rivocare ed annullare il disposto dalle citate patenti per quanto riguarda la cessione gratuita da farsi del terreno ai sottomissionari e di permetterle di stabilire una maggior larghezza alla predetta contrada.

Avendo noi ravvisate giuste e convenienti le mentovate rappresentanze della Città nostra di Torino, ben volentieri ci siamo disposti ad accoglierle favorevolmente anche per dare alla me-

desima una nuova dimostrazione del nostro gradimento per lo zelo col quale essa si adopera costantemente per lo abbellimento di questa capitale.

Epperò per le presenti di nostra certa scienza e sovrana autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo dichiarato e dichiariamo che si avrà per rivocato il beneficio della cessione gratuita del terreno, concesso colle Patenti delli 19 luglio e 13 settembre 1825 ai sottomissionari per la costruzione degli anzi detti isolati e che saranno perciò gli aspiranti a tal costruzione tenuti a procurarselo a proprie spese, e così pure per rivocato l'obbligo imposto dall'art. 1° delle citate lettere patenti del 19 di luglio, ai proprietari di terreni non fabbricati laterali alla strada di cederli ai prezzi ed alle condizioni ivi prescritte; e finalmente che sarà lecito alla Città di stabilire quella maggior larghezza che verrà determinata dal Consiglio degli edili per la contrada conducente al ponte di Dora frammezzo agli isolati da costruirsi; derogando noi a tale effetto ad ogni provvidenza contraria alle presenti, che mandiamo al Senato nostro di Piemonte ed alla Camera nostra dei conti di registrarle, chè tal è nostra mente.

Date a Torino, il 22 marzo 1834.

CARLO ALBERTO

DE L' ESCARENE

V. BARBAROUX, *Guardasigilli*

V. G. CACCIA — G. PENSA

Seguono le interinazioni.

XCV.

1834 — 6 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 24.

Baluardi di mezzodì.

S. M. estende alla Regia Delegazione, creata col R. Editto 19 febbraio 1819, la cognizione delle contestazioni che fossero per insorgere cogli acquirenti di terreno, o coi proprietari confrontanti, per le opere d'abbellimento dei baluardi del mezzodì nel quartiere di Borgo Nuovo.

XCVI.

1836 — 29 MARZO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 76.

Casa al Moschino.

S. M., viste le difficoltà che incontra l'eseguimento del piano approvato colle Patenti 25 febbraio 1834 (pag. 95 n. XCIII) per le nuove costruzioni verso il Po nella parte che protendesi verso il *quai* nel quartiere del Moschino in continuazione del viale di S. Maurizio, determina che le costruzioni vengano eseguite secondo il piano approvato con R. Biglietto 21 maggio 1825 (pag. 57, n. LXXIII), in modo che a vece di far continuare detto viale sino di contro al *quai* si lasci ivi sussistere il caseggiato, aprendo soltanto una via di comunicazione fra mezzo di esso sulla stessa linea e colla stessa ampiezza assegnata alla parte carreggiabile del viale medesimo.



XCVII.

1836 — 3 MAGGIO.

Vicariato, vol. 758, pag. 34.

Regie Patenti colle quali in parziale deroga di quelle 22 marzo 1834 (pag. 96) si approvano, a favore di Giuseppe Artusio, che si offre di costruire un isolato lungo la via che va *al ponte sulla Dora*, le facilitazioni di cui nelle Patenti del 19 luglio e 13 settembre (pag. 57 e 64) 1825, con che fabbrichi entro tutto il 1839.

XCVIII.

1836 — 13 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 81.

Casa Grida.

S. M. accorda al signor Andrea Grida, che si propone di fabbricare nel perimetro d'ingrandimento della città di Torino sulla strada che da piazza Emanuel Filiberto mette al ponte Dora, il privilegio d'esenzione da qualunque imposta prediale insino a tutto l'anno 1869, purchè presenti fra lo spazio di due mesi l'atto di sottomissione, e sia l'edificio compiutamente costruito prima del mese di gennaio 1840 e sieno in ogni parte osservate le disposizioni contenute nelle Regie Patenti 19 luglio e 13 settembre 1825 (pag. 57, n. LXXV, e 64, n. LXXVII) ed in quelle 22 marzo 1834 (pag. 96, n. XCIV), e si avrà per nulla e non avvenuta la franchigia data in caso d'inadempimento d'alcuna delle imposte provvisorie.

XCIX.

1838 — 24 APRILE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 87.

Incanalamento grondaie.

S. M. approva l'incanalamento grondaie per le vie di Po e Palazzo di Città, ordinando quanto segue :

1° Le acque cadenti dai tetti della via di Po e di quella del Palazzo di Città, tra piazza Castello e la piazzetta del *Corpus Domini*, saranno immesse nel canalone sotterraneo già esistente in esse vie ;

2° La Città farà costruire a sue spese i tubi in ghisa, i quali debbono congiungersi all'altezza d'un trabucco dal suolo ; i tubi in latta destinati a raccogliere le acque dei tetti ed i canaletti per immettere dette acque nel canalone saranno a carico dei proprietari delle case.

C.

1840 — 24 LUGLIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 103.

Ponte e strada alle Benne.

Lettera di partecipazione delle emanate Regie Patenti, per cui sono dichiarate opere d'utilità pubblica la ricostruzione del ponte sulla Dora, detto *delle Benne*, posto lungo la strada tendente al R. Parco, ed il trasporto d'un tronco della strada stessa, da eseguirsi a norma del progetto Barone.

CI.

1841 — 2 MARZO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 126.

Ponte delle Benne.

S. M. approva la convenzione tra la Città di Torino e le Regie Finanze per la costruzione di un nuovo ponte sulla Dora Riparia al passo detto *delle Benne*, e pel rettilineamento della strada che dal piazzale circolare denominato il *Rondò di S. Raffaele* mette capo a detto ponte, in conformità dei piani e disegni dell'architetto Barone, ed in esecuzione della medesima, oltre al pagamento delle L. 60,000, cede le due spalle dell'antico ponte ed il suolo della strada che dal piazzale circolare dello stradone di S. Maurizio, detto il *Rondò di S. Raffaele*, metteva capo al medesimo, del quantitativo apparente dalla relazione dell'ing. Michela in data 29 giugno 1841, senza obbligo di tenere rilevata la Città dalle molestie che potessero insorgere pel terreno suddetto.

CII.

1842 — 14 GENNAIO.*Estratto del manifesto del Vicariato.*

Operti, pag. 46 e seg.

.

Pozzi d'acqua potabile.

Art. 14. In ogni casa deve a diligenza del proprietario della medesima esistere almeno un

pozzo di acqua viva debitamente costruito, e sempre provvisto di coperchio, di carrucola, corda, e catenaccio, e di cancello con serratura, ed è obbligo del detto proprietario di consegnarne la chiave a ciascun inquilino, cui incombe il dovere di sempre richiudere il cancello ogni volta che l'apre.

Art. 15. Corre altresì l'obbligazione ai proprietari di far regolarmente purgare i detti pozzi almeno ogni biennio, ed inoltre tuttavolta che risulti essersi l'acqua resa impura per la caduta nel pozzo di cose immonde, o per qualsivoglia altra causa, salvo il diritto di rimborso della spesa verso coloro che la guastarono, essendo vietato d'immergere nei pozzi animali, od altre materie atte a corrompere l'acqua.

Art. 16. I pozzi d'acqua viva la cui posizione può ravvisarsi pericolosa per essere in anditi, o scale oscure, od in angusti cortili vicini a stallaggio, deggiono chiudersi all'orificio, e premunirsi di tromba idraulica (pompa) per attingerne l'acqua.

Latrine.

Art. 17. I pozzi delle latrine debbono essere di sufficiente capacità, ben costrutti e chiusi, acciò non esalino fetori. — Non si possono costruire tali pozzi in prossimità a quelli d'acqua potabile, e nel caso di riconosciuta impossibilità di stabilirli ad una distanza sufficiente, si dovranno costruire con muro di oncie sei, circondato da altra canna, o mattonato di oncie tre, e con quelle altre cautele richieste dalla località. — La costruzione di pozzi nel suolo pubblico non si permette eccetto nei casi di assoluta necessità, e mediante l'assenso della civica Amministrazione.

.

Art. 32. Si rinnova il divieto della esistenza d'intercapedini ossia *ritane* tra muro e muro delle case in questa città, e nelle sue adiacenze, come pure di fosse e scavi, salvo, per questi, il tempo indispensabile alla fondazione di edifizii, onde evitare i depositi perniciosi, che si puonno ivi formare di acqua, e di sozzure.

Art. 33. Si raccomanda di riempire i risalti nelle fronti delle case prodotti da lezzene, avancorpi, od altri ornati, con massiccio di muratura sino all'altezza dal suolo di oncie 24 circa, per impedire che vi si facciano sozzure.

Art. 43. È altresì vietato di affittare ad uso di abitazione camere di troppo fresca costruzione, evidentemente malsane, od in apparente stato di rovina.

CIII.

1842 — 17 DICEMBRE.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 151.

Fabbriche a Porta Susa.

R. Biglietto diretto alla Regia Camera dei conti relativo agli atti di sottomissione dagli acquirentori di terreni a Porta Susa, facendo conoscere essere intenzione sovrana che si commetta a quel Presidente o collaterale, che si stimerà di delegare, di far procedere per mezzo di uno dei Segretarii camerati a tutti quegli atti di sottomissione che occorreranno a favore della difesa militare della Cittadella di questa città, e che quelli che si presenteranno per passare tali sottomissioni, di concerto col Procuratore generale, che riceverà dalla Segreteria di guerra e marina le opportune istruzioni, si obblighino per sè e

loro aventi causa di demolire le nuove loro costruzioni e di sgombrare il luogo alla prima richiesta dell'Autorità militare, che sia per riconoscere ciò necessario nell'interesse di quella Cittadella, sotto pena di vederlo anche eseguito all'occorrenza d'ufficio a loro spesa, senza pretesa alcuna d'indennità; e si dichiara che tale obbligazione continuerà ad aver forza senza bisogno di rinnovazione, e senza lasciare luogo a prescrizione.

CIV.

1843 — 10 GIUGNO.

Operti, pag. 19.

Fabbriche, vie, e passeggiate pubbliche, ed opere dirette all'abbellimento della città.

Regie Lettere patenti.

.....

Art. 1. Nella riforma del selciato delle contrade, che si eseguirà dalla Città di Torino, verranno introdotte le rotaie ed i marciapiedi in pietra da taglio. La spesa occorrente per le rotaie e la loro muratura sarà a carico della Città; quella pei marciapiedi sarà anticipata dalla Città mediante rimborsazione, a norma del prescritto dall'art. 5 seguente. La spesa per la riforma del selciato verrà contemplata nel riparto che dalla Deputazione Decurionale si opera sul catasto in virtù del Regio Brevetto del 24 agosto 1819 fra tutti i proprietari contribuenti, escluso però il settimo, che la Città si è posto a suo carico fin da quell'anno.

Art. 2. In tutte quelle vie, in cui s'introdurranno le rotaie, verranno scavati canali sotterranei longitudinali per raccogliere unicamente

le acque pluviali; la spesa per ciò occorrente verrà sopportata dalla stessa Città.

Art. 3. Le acque cadenti dai tetti delle case confrontanti le vie o piazze in cui si apporranno le rotaie verranno immesse nei canali di cui sopra col mezzo di tubi di latta e di ferro fuso rasenti il muro sin sotto terra, raggiungendo i detti canali longitudinali con piccoli canaletti trasversali in cotto. La spesa per la soppressione delle grondaie, esclusa quella per la costruzione dei canaletti, sarà a carico dei proprietari. I tubi di ferro fuso dovranno essere dell'altezza di metri 2,50, e della dimensione di otto centimetri di diametro interno, e provveduti per cura ed a spese della Città. Nel termine di un decennio dalla data delle presenti, tutti gli altri proprietari di case dovranno sopprimere le grondaie incanalandole a loro spese sino al suolo in quelle vie in cui non si trovassero canali, ed immettendole nei medesimi dove si trovano. A quei proprietari però che effettuassero la soppressione delle grondaie di cui sopra nei primi cinque anni verranno provveduti a spese della Città gli occorrenti tubi di ferro fuso.

Art. 4. Qualora la Città venga nella deliberazione di far costrurre nelle vie canali sotterranei atti a ricevere le acque immonde, e lo spurgo dei cessi, la spesa verrà ripartita nelle stesse proporzioni stabilite nel progetto approvato per Lettere Patenti 1° febbraio 1830; ed effettuandosi la costruzione dei detti canali, i proprietari delle case confrontanti dovranno immettere nei medesimi le acque e le materie immonde nel modo e secondo il prescritto dall'art. 2 del citato progetto. Lo stesso obbligo si estenderà ai proprietari indicati nell'art. 3 dello stesso progetto approvato, sempre quando si riconosca la possibilità di operare simile immissione, mediante quel compenso

da determinarsi verso i proprietari confrontanti, che devono sopportare tale servitù, osservando pel resto le regole in detto articolo prescritte.

Art. 5. Nelle vie in cui verranno introdotte le rotaie, la Città farà contemporaneamente eseguire i marciapiedi radenti il suolo. La spesa occorrente per la formazione dei marciapiedi e loro muratura verrà rimborsata alla Città dai proprietari in due rate uguali colla mora di un anno sì per l'una che per l'altra, da decorrere la prima dall'epoca in cui saranno compiuti i lavori, onde il totale rimborso venga effettuato entro due anni. — Dovendo i marciapiedi essere sgombri e liberi per comodità del pubblico, niun oggetto potrà esservi sovrapposto.

Art. 6. Nello spazio di sei anni, a partire dalla data delle presenti, ogni proprietario di botteghe o di magazzini confrontanti le vie in cui saranno state introdotte le rotaie dovrà provvedere alla soppressione delle imposte, ossia chiusure esterne, riducendole interne, e nessuna vetrata e gioielliera potrà venire da quell'epoca in poi costrutta o conservata ove oltrepassi la linea dei muri di facciata delle case, escludendo per ora da questa disposizione generale tutte le botteghe esistenti sotto i diversi portici della città, con che però le vetrate, gioielliere o banchi per l'esposizione delle merci al pubblico debbano mantenersi ad una profondità non maggiore di 60 centimetri dal filo del muro anzidetto, e che rimangano sempre liberi gli archi dei portici.

Art. 7. Niuna nuova costruzione o ricostruzione di case potrà d'or innanzi aver luogo senza che siano contemporaneamente costrutti i marciapiedi, ed incanalate le grondaie sino al suolo, colle imposte interne delle botteghe, e le vetrate radenti il muro di facciata, ed il tutto a carico dei proprietari stessi.

Art. 8. I proprietari delle case, i quali hanno fatto costruire marciapiedi elevati al disopra del suolo, dovranno abbassarli entro il corrente anno, rendendoli rasenti il suolo, ad eccezione però di quelli esistenti nelle contrade di Doragrossa e Nuova (ora vie Garibaldi e Roma), già costrutti in eseguimento di provvedimenti prima d'ora emanati.

Art. 9. Nulla è innovato colle disposizioni di cui ne' precedenti articoli 6 e 7 alle prescrizioni stabilite dall'Ufficio del Vicariato con suo Manifesto del 20 di aprile 1830 concernente la riduzione delle botteghe nelle circostanze in detto Manifesto prevedute (*Vicariato vol. 60 f. 26 art. 4*).

Art. 10. Sarà a carico della Città la spesa della costruzione dei marciapiedi e quella della soppressione delle grondaie lungo le Chiese.

Art. 11. Essendosi dalla Città di Torino già per modo di esperimento fin dall'anno 1836 collocate le rotaie, e costrutti marciapiedi nella porzione di via del Palazzo di Città, dovranno i proprietari delle case confrontanti in detta via rimborsare alla Città la spesa fatta pei marciapiedi e loro muratura colla stessa mora prescritta all'art. 5, da decorrere dal giorno in cui si farà loro dalla Città pervenire l'avviso del pagamento.

Art. 12. I proprietari delle case poste nell'anzidetta porzione di via del Palazzo Civico dovranno pure entro il termine del p. v. anno 1844 adempiere all'obbligo loro imposto colle Lettere Patenti del 24 di aprile 1838 (*pag. 101, n. XCIX*), dell'incanalamento delle grondaie per cui la Città dovrà provvedere i tubi di ferro fuso, secondo le dimensioni segnate all'art. 3. Uguale obbligo dell'incanalamento delle grondaie entro lo stesso termine avranno i proprietari delle case della piazza S. Carlo. I proprietari delle case fronteggianti la piazza Vittorio Emanuele

dovranno sopprimere le loro grondaie in quell'anno in cui verrà sistemata la piazza medesima.

Art. 13. La Città è autorizzata a far costruire lastricati sotto i portici della via del Palazzo Civico a partire dalla Chiesa del Corpo del Signore, e sotto gli altri portici che circondano la piazza dell'anzidetto palazzo, in quell'anno in cui verranno collocate le rotaie nella stessa via e piazza, osservando sia per l'esecuzione delle opere, che pel riparto e rimborso dai proprietari della spesa da anticiparsi dalla Città, le stesse norme stabilite pel rimborso di quelle dei marciapiedi, di cui all'art. 5.

Art. 14. Sarà a carico dei proprietari confrontanti ed in proporzione della spesa primitiva la manutenzione dei condotti particolari di diramazione per lo sfogo delle materie ed acque immonde, che venissero costrutti in dipendenza dell'art. 4. E così la manutenzione dei marciapiedi, di cui negli articoli 5 ed 11, quella del lastrico dei portici, di cui nell'art. 13, quella dei tubi delle grondaie, di cui negli articoli 3, 7 e 12, ed all'art. 1 delle Lettere Patenti del 24 di aprile 1838, e quella finalmente dei canaletti trasversali in cotto, e dei tubi in ferro fuso. — La manutenzione dei canali longitudinali, di cui nell'art. 2, e dei canaloni che si costruissero a norma dell'art. 4, sarà a carico della Città; quella delle rotaie, siccome faciente parte del selciato, verrà compresa nel relativo riparto, e nella proporzione di cui all'art. 1.

Art. 15. Il Vicario Soprintendente generale di politica e polizia è incaricato di invigilare pel regolare esegumento delle opere, e per l'esatto adempimento delle presenti disposizioni.

1843 — 31 OTTOBRE.

Operti, pag. 24 e seg.

Regolamento edilizio approvato da S. M. con R. Viglietto 31 ottobre 1843, reso di pubblica ragione con Manifesto del Vicariato del 7 successivo novembre.

Art. 1. Senza speciale permesso in iscritto dell'Ufficio del Vicariato non si può in Torino, suoi borghi ed adiacenze, fare costruzioni e demolizioni di edifizii, od altre opere attorno o sopra i medesimi, tanto verso le pubbliche vie e piazze, quanto nell'interno dei cortili, vicoli e simili.— Sono comprese in questa disposizione le case nel perimetro soggetto al dazio di consumo, e quelle del territorio che fronteggiano a strade pubbliche.

Art. 2. Le permissioni per costruire e ricostruire fabbriche, o per farvi riparazioni producenti essenziali variazioni nella loro forma, si devono chiedere con ricorso firmato dalla persona che desidera far eseguire l'opera, e corredato dai relativi disegni sottoscritti dalla persona stessa, e dall'architetto compilatore, per essere sottoposti all'approvazione del Regio Consiglio degli Edili. — Quanto alle permissioni per semplici restauri, o per altre opere di poca entità, basterà che si chiedano con ricorso del proprietario di casa, e le medesime saranno dal Vicario concesse, in seguito, ove d'uopo, a visita e parere di un perito eletto d'ufficio.

Art. 3. I detti disegni debbono : 1° Indicare la precisa situazione dell'edifizio, l'area del cortile coll'altezza delle case che lo circondano, la pianta

del piano terreno dell'intero fabbricato, lo spaccato trasversale del medesimo, e l'architettura delle fronti esteriori; 2° Essere formati sovra una scala in corrispondenza non maggiore dell'uno al cento, e non minore dell'uno al duecento, ad eccezione delle sagome che dovranno essere delineate sovra scala quadrupla; 3° Presentarsi per doppio esemplare, ond'esserne ritenuta una copia negli Archivi del Regio Consiglio degli Edili, e restituita l'altra all'imprenditore vidimata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo, seguita che ne sia l'approvazione per parte di questo; 4° Indicare altresì l'altezza e l'architettura di una parte di amendue i fabbricati laterali, se trattasi di costruzione frammezzo ad altre case già esistenti. — Nel caso che vogliasi elevare maggiormente qualche casa, si richiede altresì la presentazione di una dichiara in iscritto d'un architetto, da cui risulti essere i muri già costrutti abbastanza solidi da poter sopportare il peso della maggior elevazione.

Art. 4. Ottenuta l'autorizzazione di erigere o ricostrurre qualche fabbricato, non si può tuttavia principiare la fondazione dei muri confrontanti a vie pubbliche senza che localmente siano fissate le relative linee e livellette dalle persone dell'arte delegate dal Vicariato, e ne abbiano queste ultime rilasciata dichiara a tergo della carta di permesso, o sulla copia del disegno di cui infra.

Art. 5. Le permissioni e le copie dei disegni vidimate dal Presidente del Consiglio edilizio deggionsi ritenere sul luogo del lavoro: in difetto gli Officiali ed Agenti incaricati di vegliare alle costruzioni, cui non se ne potesse dar subito visione, sono in diritto di farlo sospendere insino a contrario provvedimento dell'Ufficio del Vicariato.

Art. 6. Senza espressa nuova facoltà è vietato di limitare ad una sola parte l'esecuzione dell'opera, per cui si ottenne il permesso, ovvero di farvi aggiunte o variazioni, dovendo ciascuno attenersi strettamente ai disegni approvati, ed a quanto sarà scritto nella carta di autorizzazione.

Art. 7. I permessi per costruzioni e ricostruzioni d'intieri edifizii si dichiarano solamente valevoli per un anno; e quelli per parziali opere, ristauri, abbellimenti e simili, per soli mesi sei; per questi permessi si pagherà il diritto fissato dalla tariffa approvata dalle Regie Patenti del 16 di settembre 1834. — La semplice presentazione della domanda e dei disegni non dà facoltà d'intraprendere intanto il lavoro, nè di fare scavi od altre opere preparatorie.

Art. 8. Le opere in muratura debbono eseguirsi sotto la direzione di un capo-mastro da muro approvato dall'Ufficio del Vicariato, il quale non concederà tali approvazioni salvo all'appoggio di una dichiara d'idoneità del postulante rilasciata da uno degli architetti membri del R. Consiglio degli Edili.

Art. 9. È vietato nelle costruzioni l'uso di materiali difettosi, e non conformi alle dimensioni spiegate nel Manifesto Camerale del 25 di aprile 1825; ed in quello del Vicariato del 22 di marzo 1824.

Art. 10. Le fondazioni dei fabbricati deggionsi fare a sufficiente profondità, e tanto le medesime, quanto i muri, vòlta e coperti, i solai, le scale, i balconi ed ogni altro accessorio saranno formati colla necessaria solidità e secondo le migliori regole dell'arte, e conservati sempre in buono stato a scanso di disgrazie. — È vietato l'uso di formare vòlta di quarto con cemento di gesso, ed allorquando debbesi di necessità fondare sovra

pozzi, debbono questi circondarsi con muro di mano in mano che si escavano.

Art. 11. I muri di facciata delle case che frontano a pubbliche strade si debbono colligare insieme senz'alcun interstizio tra un corpo di casa e l'altro; quanto all'interno non si possono, non ostante qualunque convenzione tra i proprietari coerenti, lasciare siti vacui tra muri e muri di fabbrica, a distanza minore di quella prescritta dall'art. 592 del Codice civile. — Nel caso di riforma o di essenziale ristauo di qualche vecchia casa si sopprimeranno le ritane e le intercapedini che ancora vi esistessero.

Art. 12. I cortili delle case da costrursi o da ricostrursi saranno regolati in modo che il lato minimo dei medesimi sia eguale all'altezza massima delle fabbriche che li circondano, e senza speciale autorizzazione non si può occupare o restringere l'area dei cortili con costruzioni anche provvisorie, o con depositi considerevoli di legnami, o di altra cosa, acciò non derivino pregiudizi alla pubblica sanità dalla mancanza di luce e ventilazione alle abitazioni prospicienti vers i medesimi.

Art. 13. I camini ed i fumaiuoli si costruiranno con sufficiente solidità, e di regolare forma, affinchè si possano con facilità spazzare, non si abbiano a temere sinistri da una troppo leggiera struttura, o soverchia elevazione dei fumaiuoli. — Nel caso d'incendio a qualche camino, ove risulti che fu cagionato da impossibilità di spazzare la gola di questo, dovrà il rispettivo proprietario porvi immediatamente riparo al semplice avviso che ne riceva dal Vicariato.

Art. 14. Non è permesso di accendere fuoco salvochè in appositi siti, dove il fumo possa avere la debita esalazione in camini colle gole internate nelle muraglie, e protese insino al tetto della

casa, e non si possono costruire fumaiuoli sopra i muri perimetrali che confrontano a piazze e contrade. — I fumaiuoli in tal modo già costrutti, ed i tubi e fori per la esalazione del fumo, che attualmente esistono lungo i detti muri, dovranno essere soppressi nel termine di un anno dalla data del presente.

Art. 15. Alle finestre ed alle altre aperture verso la pubblica via è proibito di collocare telai di carta o di altra materia diversa dal vetro, e nella costruzione dei balconi si possono unicamente adoprare lastroni e mensole di pietra, ringhiere di ferro, oppure balaustre in pietra di regolare forma, e di sufficiente solidità. — I balconi aventi uno sporto oltre i centimetri 25 debbono essere sostenuti da mensole, e non si permettono a minore altezza di metri cinque dal suolo della strada.

Art. 16. Le finestre delle cantine debbono farsi nel muro della fabbrica, e premunirsi di solida e regolare inferriata, ed è vietato di aprirne delle orizzontali al suolo della via pubblica.

Art. 17. Le serraglie e le imposte delle botteghe e delle altre aperture di prospetto a pubbliche vie si dovranno nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni fare in modo che più non si aprano al di fuori del muro esteriore delle case, a mente del prescritto colle Regie Patenti del 10 di giugno ultimo. — È vietato l'uso del legname negli stipiti e nei vòlti delle botteghe, porte ed altre aperture sulle fronti esteriori delle fabbriche.

Art. 18. Le fronti delle case prospicienti vie pubbliche deggiono essere debitamente intonacate di calce, e coronate di regolare cornicione, ed è proibito di protendere i coperti a pantalera, e di costruire in dette fronti scale esterne, cessi e bussole. — È altresì vietato di collocare contro

a dette fronti scalini, tettucce, ferri od altre cose sporgenti oltre il filo del muro. — Sono unicamente eccettuati da questa disposizione i gradini delle chiese e degli altri pubblici stabilimenti, e quegli altri ornati richiesti dalla decorazione dell'edificio, ed i paracarri che il Vicariato ravviserà indispensabile di permettere dietro il sentimento del R. Consiglio degli Edili; neppure sono comprese in detto divieto le doppie vetrate e le persiane alle finestre rasenti il muro, come pure le piccole tettucce per tende ai balconi, le quali si potranno collocare, previo però sempre il permesso del detto Ufficio.

Art. 19. Gli scalini e le tettucce in pietra od in legno ora esistenti contro le case, saranno soppressi nell'occasione in cui si dovranno ridurre le botteghe nella forma prescritta dalle sovralodate Regie Patenti. — Nel caso poi di abbellimento o di essenziale ristauo alla facciata esteriore di qualche edificio, si devono contemporaneamente sopprimere i balconi in legno, le bussole da cesso, ed i coperti a forma di pantalera; correggere le irregolarità nelle aperture che ancora vi esistessero, e collocare i tubi conduttori delle acque piovane dai tetti, prescritti colle citate R. Patenti. — Nell'avanti spiegato caso, ed in quello solamente in cui sia necessario di riparare i vòlti, gli stipiti o le serraglie di qualche bottega, o di altra apertura nella pubblica via, dovranno le imposte costrursi e collocarsi nella conformità sovra spiegata all'art. 17.

Art. 20. Non si concederà il permesso di far opere di essenziale ristauo, e tendenti ad accrescere la solidità ed il valore a quelle case che debbono essere demolite per vetustà e cattiva costruzione, o per essere allineate. — Per le case, riguardo alle quali non si hanno rettilinei approvati, si osserveranno quelli che il Regio Consiglio

degli Edili determinerà d'accordo colla civica Amministrazione, avuti ad ogni cosa i debiti riguardi.

Art. 21. I marciapiedi, di cui agli articoli 1, 5 e 7 delle R. Patenti 10 giugno 1843, saranno della larghezza di centimetri 75 a 90 nelle contrade larghe sino a metri sei; di metri uno in quelle da sei a nove; e di metri uno e centimetri dieci nelle altre aventi una maggiore larghezza, ben inteso che tali dimensioni saranno misurate dalle parti salienti delle fabbriche.

Art. 22. Riguardo alle contrade, lungo le quali non sono nè rettilinee nè parallele fra di loro le fronti delle case laterali, sarà in ogni occorrenza determinata la dimensione del marciapiede dal Regio Consiglio degli Edili, da cui si provvederà in egual modo riguardo a quegli edifizii che hanno corpi molto avanzati sulla pubblica via, o che fronteggiano a piazze.

Art. 23. Nell'abbassamento dei marciapiedi prescritto dall'articolo 8 delle sovraordinate Regie Patenti, si osserveranno le norme e le livellette che saranno determinate dal Vicariato, d'accordo colla civica Amministrazione.

Art. 24. I tubi per le acque piovane, prescritti coll'articolo 3° delle citate R. Lettere Patenti, dovranno essere incassati nel muro insino all'altezza di metri tre dal suolo, e collocati nel modo e forma che si troverà spiegato nella carta di permissione da rilasciarsi dall'Ufficio del Vicariato.

Art. 25. Parimenti nella collocazione e nelle occorrenti riparazioni dei tubi del gas, strettamente si osserveranno le regole e cautele spiegate nel permesso che devesi ottenere dal Vicariato prima d'intraprendere qualunque siasi opera a tale riguardo.

Art. 26. Non si permette più d'ora in avvenire

la costruzione di cunette per condurre le acque piovane dai cortili nei rigagnoli centrali delle pubbliche vie. — Le ora esistenti saranno annullate in quelle contrade, e nella stessa occasione in cui verranno allogate le ruotaie ed i marciapiedi in pietra da taglio.

Art. 27. Le acque piovane che dai cortili sono ora condotte nei rigagnoli delle contrade, dovranno essere introdotte in pozze a costruirsi nei cortili medesimi, o per mezzo di canaletti coperti negli acquedotti sotterranei della pubblica via, previo però sempre l'assenso della civica Amministrazione. — I pozzi sul suolo pubblico non si permettono che mediante il detto assenso, e nei soli casi di assoluta necessità.

Art. 28. Gli attuali canaletti per derivare acqua dai rigagnoli delle contrade dovranno pur essere soppressi nell'occasione in cui si collocheranno le ruotaie; si concederà però di ricostruirli in quell'altro modo che sarà dalla Città assentito.

Art. 29. Quind'innanzi non si concederà più alcun permesso per collocare contro le botteghe e camere del piano terreno bacheche, ossia gioielliere, e mostre, vetrate, banchi, tavolati e telai a coprimento delle imposte, oltrepassanti il filo esteriore dei muri delle case verso contrade, piazze ed altre vie pubbliche.

Art. 30. I banchi, cesti, e simili, ora esistenti sopra marciapiedi, dovranno essere tolti prima della scadenza del corrente anno, a mente del disposto dall'art. 5 delle R. Patenti 10 giugno ultimo, con cui è prescritto che i marciapiedi siano mantenuti liberi al transito del pubblico, epperò sgombri da qualsiasi oggetto. — Le bacheche, gioielliere, mostre, vetrate, telai attualmente esistenti saranno ridotti nei limiti prescritti dall'art. 6 delle citate R. Patenti nella occasione ivi spiegata, o nell'altra prevista nel-

l'ultimo alinea dell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 31. I muri esteriori delle case novellamente costrutte o riparate si devono, appena ultimati i lavori, intieramente imbianchire o colorare con quelle tinte che saranno dal Consiglio degli Edili approvate.

Art. 32. Non si può imbianchire o tinteggiare parzialmente l'esteriore delle case, neppure in solo contorno di botteghe, porte ed altre aperture, ma soltanto le intiere facciate, in quella maniera però che verrà designata nella permissione che si dovrà preventivamente ottenere.

Art. 33. Nella occasione in cui verranno allogati i tubi conduttori delle acque piovane, prescritti dall'art. 3° delle citate R. Patenti 10 giugno ultimo, si dovrà procedere al ristauo dell'intonaco, ed al rinnovamento della imbiancatura e delle tinte delle pareti esterne degli edifizi. — Anche i muri verso i cortili, gli anditi di porta, le scale e simili, debbono, nell'interesse della pubblica sanità, essere conservati costantemente intonacati, imbianchiti e netti: al semplice avviso perciò del Vicariato si dovrà dai proprietari di casa far procedere ai ristauri ed alle imbiancature di quelli che ne risulteranno al detto Ufficio bisognevoli.

Art. 34. Per le case già provvedute dei detti tubi, le opere di ristauo e di coloramento ed imbianchimento avanti ordinate saranno eseguite entro il termine degli anni sei fissato dalle sovraordinate R. Patenti per la riduzione delle botteghe alla nuova forma.

Art. 35. I numeri d'ordine delle porte delle case debbono mantenersi a diligenza del rispettivo proprietario costantemente netti, leggibili, e scritti nella forma stabilita dalla civica Amministrazione, epper ciò saranno nel termine

di un anno riparati quelli che si riconosceranno guasti.

Art. 36. È rigorosamente vietato d'imbrattare le pareti delle fabbriche che già sono, o che saranno novellamente imbianchite e colorate coll'affissione alle medesime di cartelli, invitazioni, programmi e simili di straordinaria grandezza, od in qualsivoglia altra maniera. — Potranno solo affiggersi le stampe di ordinaria dimensione in quei luoghi che il Vicariato crederà di permettere coll'assenso dei proprietari di casa rispettivi. — In questa disposizione non sono però contemplate le pubblicazioni ai modi e luoghi soliti, che sono ordinate e permesse dalle Autorità competenti.

Art. 37. Neppure è lecito di esporre al pubblico insegne od iscrizioni senza permesso del Vicariato, e senza l'assenso del proprietario della muraglia cui vuolsi affiggere l'insegna. — Le iscrizioni ed insegne non si possono fare sul nudo muro, ma solamente sopra puliti quadri di proporzionata grandezza, e di uno sporto non maggiore di centimetri 25 dal muro. — Le insegne attualmente esistenti, che hanno un soverchio sporto, saranno ridotte nel detto limite entro anni tre prossimi.

Art. 38. Non si può sopra le insegne fare iscrizioni diverse da quelle che saranno tenorizzate nella carta di permesso, ed è vietato di farvi variazioni, abbreviature od aggiunte. — Sono considerate per insegne le iscrizioni che si espongono al pubblico su quadri, pannine, tele e simili lateralmente o sopra le botteghe od in altre parti delle facciate delle case.

Art. 39. Per la collocazione di tende, fanali, globi e cose simili nell'esteriore delle case verso le strade pubbliche si dee pur avere la preventiva permissione del Vicariato. — Questa permis-

sione però è sempre revocabile nei casi di feste o di altre cause pubbliche.

Art. 40. Le tende del piano terreno non possono avere uno sporto maggiore di un metro dal filo del muro, dovranno essere pulite ed amovibili ed essere collocate sempre in modo che tra il suolo della contrada ed il filo estremo del fregio della tenda esista una distanza di metri due. — Tanto nell'interno della città quanto nelle strade poste contro ai viali che la circondano, non potranno collocarsi tende fisse sostenute da colonnette conficcate nel suolo pubblico. — Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche alle tende attualmente esistenti.

Art. 41. Neppure si può, senza speciale permesso del Vicariato, costruire palchi, ponti, baracconi e loggiati stabili o provvisori in qualunque siasi luogo centrico od eccentrico della città, e nemmeno fare scavi, piantamenti od altre novità nel suolo pubblico, od occuparne la benchè menoma parte con materiali, banchi da lavoro, o checchessia d'altro. Trattandosi di teatri, palchi, ponti e loggiati per spettacoli e feste, non si potranno destinare ad uso del pubblico senza che siano stati dall'Ufficio del Vicariato, per mezzo di persone esperte, riconosciuti sicuri e solidamente costrutti.

Art. 42. Alloraquando si ravviserà necessario di permettere la collocazione sopra terreni pubblici di palchi, puntelli, ripari e simili, non si potrà mai occupare maggiore spazio di terreno di quello che sarà spiegato nel permesso, e nemmeno pretendere l'occupazione oltre il tempo che si sarà in questo prefisso.

Art. 43. I fabbricatori da vetture e simili, gli scarpellini e gli altri artieri che di presente lavorano, ovvero ritengono pietre, carrozze, ed

altri oggetti nelle contrade di questa città, o nelle strade pubbliche che la circondano, dovranno provvedersi di luoghi privati per l'esercizio dell'arte loro, e rendere sgombro il suolo pubblico da qualunque siasi materiale nel termine di anni due prossimi venturi.

Art. 44. Riguardo ai baracconi, ossia botteghini di legno attualmente già esistenti sotto alcuni dei portici della presente città, è proibito di collocare chiavi, ferri, merci od altra cosa nell'esteriore dei medesimi, e le iscrizioni e lampade vi dovranno essere collocate nella conformità che sarà dal Vicariato spiegata nel relativo permesso, in guisa che non rechisi incaglio od incomodo al passaggio del pubblico, od altri inconvenienti.

Art. 45. Gli scavi si assicureranno sempre coi necessari puntelli (*sbagi*), e nella formazione tanto dei medesimi, quanto dei pozzi, ponti e simili si devono usare le maggiori cautele ed attenzioni possibili, circondando altresì di tavolati e di ripari opportuni, ed illuminando con sufficiente lume durante la notte i siti di pubblico passaggio che si trovano scavati od ingombri da ponti, pontelli e materiali, ond'evitare accidenti disgraziosi, con rigorosa proibizione a chicchessia di togliere tali segnali, ripari e lumi, sotto qualsivoglia pretesto, senza permesso del Vicariato.

Art. 46. Si rammemora il disposto dell'articolo 732 del vigente Codice penale, §§ 1 e 2, col quale si dichiarano in contravvenzione coloro che avendo lasciati materiali e cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte, e ciò quand'anche i luoghi e le strade siano illuminati nel modo ordinario, e coloro che malgrado l'intimazione

loro fatta dalla legittima Autorità trascurano di riparare o di demolire gli edifizî che minacciano rovina.

Art. 47. Tuttavolta che per l'effetto di qualche riparazione, festa od altra causa si rechi guasto al pavimento del suolo pubblico, al numero d'ordine di qualche porta, od alle iscrizioni civiche poste all'angolo degli isolati, vi si dovrà mettere prontamente riparo a spese di coloro che ne furono cagione, nel modo e forma determinati dalla Città.

Art. 48. È rigorosamente vietato di transitare con vetture, carri, bestie da tiro o da soma, con carrette a mano, o con voluminosi carichi sovra i marciapiedi, o sotto ai portici delle vie pubbliche.

Art. 49. I pisciatori ora esistenti contro le muraglie esteriori delle fabbriche saranno soppressi in quelle contrade, e nella occasione in cui si costrurranno i marciapiedi, ad eccezione di quelli posti in prossimità ai teatri, caffè ed osterie, ai quali si dovranno però fare quelle riparazioni e variazioni, che l'Ufficio del Vicariato sarà per ordinare.

Art. 50. Riguardo ai pozzi d'acqua potabile, ai lavandini, ai pozzi immondi, e cessi; all'abitazione di case nuove od altrimenti insalubri; alle manifatture e depositi di cose esalanti puzze o vapori dannosi, ed al nettamento delle case e delle strade pubbliche, si osserveranno le disposizioni contenute nel Manifesto del Vicariato sulla nettezza e pubblica salute, in data del 14 di gennaio 1842. Si prefigge però il termine di un anno per il riempimento dei risalti ed angoli esistenti nelle fronti delle case nel modo spiegato all'art. 33 dello stesso Manifesto, in quei luoghi che il Vicariato sarà per riconoscere necessario.

Art. 51. Nella passeggiata così detta dei Rivari esistente sugli antichi baluardi, e nei viali, controviali, praticelli ed altri luoghi circondanti la presente Capitale, e che sono dalla civica Amministrazione riservati per le persone passeggianti a piedi, è proibito: 1° D'introdursi con vetture, carri, carrette anche a mano, cavalli ed altre bestie da tiro, da sella o da soma. — 2° Di far neanche per esercizio od altro pretesto attraversare da' cavalli i fossi. — 3° Di transitare con voluminosi carichi, o con oggetti che per la loro lunghezza, forma o qualità recare possano incaglio o ribrezzo ai passeggianti, ed urti e guasti alle piante. — 4° Di sparare armi da fuoco, razzi (*fusette o petardi*) ed altri pezzi d'artificio, o di accendere altrimenti del fuoco. — 5° Di tagliare o scorticare gli alberi ed arbusti. — 6° Di salire sugli alberi, scuoterli, gettarvi pietre, bastoni e simili, e di appendervi cartelli, insegne od altri oggetti. — 7° Di tagliare l'erba dalle ripe, banchine, ed altri siti adiacenti, o di esportarvi terra. — 8° Di scaricare terra, sabbia, calcinaccio od altri materiali, letame e mondiglie, non potendo cotati scarichi, a mente anche del Regolamento sulla nettezza 14 gennaio 1842, farsi eccetto nei siti appositamente stabiliti ed indicati. — 9° Di formare chiuse, od in altro modo divertire, od impedire il corso dell'acqua dei fossi, di lavarvi checchessia, o d'immettervi acque corrotte, o provenienti da tintorie, manifatture e simili, ovvero animali morti, ed altre cose immonde, od esalanti odori cattivi. — 10° Di far pascolare qualunque siasi bestiame. — 11° Di collocare sedie, baracche, banchi, tende, od altre costruzioni fisse o mobili, o fare anche solo provvisoriamente depositi di qualunque siasi oggetto senza una speciale permissione. — 12° Di tendere

corde, lingerie, strati, stoffe od altre cose. — 13° Di passare, far sentieri sulle ripe, ed altre parti erbose. — 14° Di stabilire ponti ed altri passatoi sopra i fossi, o far riempimenti nei medesimi per poterli attraversare, senza speciale permesso. — 15° Di distruggere o danneggiare i sedili, termini, barriere od altre costruzioni d'arte stabilite per utilità ed abbellimento dei pubblici passeggi. — Queste proibizioni sono anche applicabili allo stradale che tende alla borgata della Madonna del Pilone tra il fiume Po ed il canale Michelotti.

Art. 52. Si rammemora che, a termini dell'art. 277 del Codice penale, chiunque distrugga, abbatta, od in qualunque altro modo deteriori monumenti, statue od altri oggetti destinati all'ornamento pubblico, incorre nella pena del carcere o confino non minore di un mese, ed estensibile ad anni due, e con multa sino alle L. 500.

Art. 53. I contravventori al presente Regolamento saranno puniti con ammenda graduata da L. 5 a 100 secondo la maggiore o minore gravità della mancanza, e colla sussidiaria del carcere estensibile a giorni quindici, oltre al risarcimento dei danni che avranno col fatto in contravvenzione cagionati. Per la riscossione e pel riparto di queste ammende si osserverà il disposto dalle R. Patenti del 16 di settembre 1834, e dall'annessovi Regolamento.

Art. 54. Per le opere eseguite senza permesso, o non conformi alle prescrizioni in esso contenute, soggiaceranno solidariamente alla detta penale il capo-mastro da muro od altro capo artiere, sotto la cui direzione si esegui il lavoro, e la persona stessa che ne comandò l'esecuzione. — Sono però tenuti in proprio i capimastri muratori e falegnami per detti danni e

pene, alloraquando la contravvenzione e le disgrazie derivarono unicamente da loro incuria ed inosservanza delle precauzioni sovra mentovate agli articoli 9, 10, 13 e 45.

Art. 55. Nel caso d'inesecuzione delle opere contemplate nel presente Regolamento, e di quelle altre di precauzione, che fossero dal Vicariato ordinate nell'interesse della pubblica sicurezza, saranno sempre d'ufficio fatte eseguire a maggiori spese di coloro cui ne spettava l'eseguimento. — Parimenti si faranno d'ufficio distruggere le costruzioni ed opere difettose, e quelle eseguite senza permissione, o non conformi al contenuto in questa, ed ai disegni approvati, od in altro modo contrarie al presente Regolamento.

CVI.

1844 — 1° AGOSTO

Vicariato, vol. 758, pag. 74.

R. Biglietto nel quale si estendono per un terzo isolato lungo la *strada* da piazza Emanuele Filiberto al *ponte Mosca* le esenzioni e facilitazioni di cui nelle R. Patenti 19 luglio 1825 (*pag. 57*).

Dalla sottomissione passata al Vicario della Città risulta che il costruttore ha altresì l'obbligo di rialzare e lasciare le due vie laterali secondo il piano dell'ing. Mosca.

CVII.

1845 — 15 LUGLIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 199.

Strada al ponte delle Benne.

S. M. dichiara d'utilità pubblica l'eseguimento dei lavori progettati dall'ing. Barone per la for-

mazione della via di discesa e del controviale in-
attiguità dello stradale e circolo di S^a Barbara
conforme al piano del medesimo redatto in data
14 aprile 1845.

Per le espropriazioni che potranno occorrere
saranno osservate le formalità prescritte nelle
Regie Patenti 6 aprile 1839.

(Vedi anche pag. 101, n. C).

CVIII.

1846 — 7 AGOSTO.

Operti, pag. 39, 40, 41.

Piano regolatore pel borgo S. Salvatore

Vedi anche pag. 130, n. 3 e seg.

CARLO ALBERTO

.

Omissis.

Art. 1° È approvato il piano formato dal Con-
siglio degli Edili della Nostra Città di Torino
il 22 maggio scorso per le costruzioni da in-
nalzarsi tra il viale del Re ed il viale che dalla
chiesa di S. Salvatore tende al castello del Va-
lentino, il quale sarà vidimato d'ordine Nostro
dal Reggente la Nostra Segreteria di Stato per
gli affari dell'Interno, ed unito alle presenti, e
ciò colle modificazioni introdotte di Nostro
ordine e segnate con colore azzurro.

Art. 2° I costruttori delle case attigue ai nuovi
viali ed alle nuove vie dovranno acquistare e
somministrare a loro spese ciascuno per una
giusta metà i terreni degli stessi viali e vie.

Art. 3° I costruttori delle case attigue alla
nuova piazza dovranno acquistare e sommini-

strare a loro spese la parte della piazza che confronta le loro costruzioni sino alla distanza di dodici metri dal lembo delle loro case.

Art. 4° Il rimanente della piazza sarà acquistato e provveduto dalla Città.

Art. 5° Saranno pure a carico della stessa i piantamenti d'alberi nei viali e le spese occorrenti per le demolizioni ed i rettilinei.

Art. 6° Sarà obbligatorio pei costruttori di formare con portici le case poste lungo la via che partendo dalla R. strada di Nizza fa capo nel centro della facciata dell'Ospedale militare, come pure quelle della piazza medesima. Gli isolati di questa via saranno collegati con terrazzi, la cui costruzione toccherà per una giusta metà ai proprietari delle case d'angolo, che ne riterranno la proprietà anche ciascuno per metà.

Art. 7° Non si potrà dare alle case dal lato si delle vie che dai lati interni un'elevazione dal suolo maggiore di m. 16 compreso il cornicione e gli attici, e non si potrà farvi più di quattro piani compreso il pian terreno.

Art. 8° Sarà proibita la costruzione degli abaini per rendere abitabili i sottotetti.

Art. 9° Saranno applicate alle costruzioni le disposizioni delle Nostre Lettere Patenti delli 10 giugno 1843 (*pag. 105*) e quelle del Regolamento da Noi approvato con R. Biglietto del 31 ottobre dello stesso anno (*pag. 110*).

Art. 10° Sarà proibito ai proprietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare attorno alle medesime qualunque ampliazione, variazione o miglioramento che potesse accrescerne il valore. Sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime opere di semplice riadattamento a conservazione loro, previa sempre la licenza dell'Ufficio del Vicariato.

Art. 11° Per le espropriazioni che occorressero per l'eseguimento del piano si osserverà il disposto delle R. Patenti 6 aprile 1839 (*Sulle espropriazioni*).

.....
CARLO ALBERTO

V. SICCARDI.

V. DI REVEL.

V. DI COLLEGNO - DES AMBROIS.

Seguono le interinazioni.

CIX.

1846 — 12 SETTEMBRE.

Operti, pag. 41.

Costruzioni in Vanchiglia.

Regie Patenti.

Art. 1. Sono approvati i due Piani formati dal Consiglio degli Edili di Torino il 12 scorso gennaio per le costruzioni di una parte della regione di Vanchiglia che saranno vidimati dal Reggente la Nostra Segreteria di Stato pegli affari dell'Interno, ed uniti alle presenti.

Art. 2. La privata Società che venne formata pella costruzione dei varii isolati contemplati nel piano, dovrà somministrare e sistemare a sue spese il terreno occorrente per le vie, per la piazza e per la Chiesa.

Art. 3. Dovrà essa trasportare e coprire a sue spese il canale che conduce le acque della città a partire dal viale di S. Massimo sino al punto in cui termineranno gli isolati da costrursi.

Art. 4. Dovrà essa provvedere a sue spese e previe le debite autorizzazioni e formalità un altro sito pel trasporto del Cimitero degli Ebrei.

Art. 5. È proibito ai proprietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare attorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione o miglioramento che potesse accrescerne il valore; sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime opere di semplice riadattamento a conservazione loro, previa sempre la licenza dell'Ufficio del Vicariato.

Art. 6. Per le espropriazioni che occorressero per l'eseguimento del Piano si osserverà il disposto delle R. Patenti 6 aprile 1839.

(Vedi pag. 138, n. CXIV).

CX.

1847 — 26 GENNAIO.

C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 226.

Piazza d'armi.

S. M. approva la formazione di una nuova piazza d'armi (1) presso la città di Torino, ordinando quanto infra:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di una nuova piazza d'armi da eseguirsi in conformità, e nei limiti disegnati nel piano formato dal maggior generale cavaliere Racchia.

Art. 2. Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza di questa dichiarazione si osserveranno le norme rescritte nelle Regie Patenti 6 aprile 1839.

(1) *Delimitazioni:* a mezzanotte — Corso Oporto.
 a levante — » Re Umberto.
 a mezzogiorno — » Peschiera.
 a ponente — » Vinzaglio.

1851 — 13 MARZO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 32.

Piano d'ingrandimento parziale verso Porta Nuova e varianti al piano per la regicne S. Salvatore.

Vedi pag. 126, 143, 145, 146 e 163, e 166:

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla relazione del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. È approvata la pianta d'ingrandimento parziale della Città di Torino verso Porta Nuova formata dal professore Consigliere Promis, di cui nella sua relazione del 21 maggio 1850, e adottata dal Consiglio Delegato del Municipio con deliberazione del 29 successivo novembre, tanto nella parte che comprende e modifica il piano d'ingrandimento tra il viale del Re e quello di San Salvatore, approvato con Regie Patenti del 7 agosto 1846 (*Vedi pag. 126*), quanto nell'altra parte che concerne le nuove costruzioni ad elevarsi sul piazzale CARLO FELICE, e sul terreno di proprietà del Municipio già occupato dall'antica piazza d'armi, non che sui terreni di privata spettanza che addossandosi al limite nord della piazza anzi detta si prolungano verso il sud per la profondità di un isolato e mezzo.

Art. 2. Sono pure approvate le condizioni infra tenorizzate, che per l'eseguimento della pianta di cui si tratta, ed in modificazione od aggiunta di quelle stabilite dalle precitate Regie Patenti,

vennero dal Municipio adottate nella già menzionata sua deliberazione ed in altra delli 8 corrente mese, si e come risultano dalla unitavi relazione del Consigliere Cassinis in data delli 21 maggio 1850.

Art. 3. La linea perimetrale verso levante dell'ingrandimento sui terreni compresi fra il viale del Re e quello di San Salvatore, la quale segna da quel lato il confine dell'area destinata a Spedale militare, rimane stabilita e fissata nella conformità risultante dal verbale 4 febbraio scorso seguito tra il Sindaco di Torino ed il Maggiore Bordino delegato dalla Direzione del Genio, ed indicata coll'aggiunta annessa al piano Promis, la quale formerà parte integrante del piano medesimo.

Art. 4. Inesivamente alle disposizioni degli articoli precedenti, il Municipio di Torino è autorizzato a permettere le costruzioni sopra l'area esistente tra i due viali del Re e di San Salvatore a quei proprietari del suolo che già hanno acconsentito o consentiranno nelle condizioni infra espresse.

Sono pure autorizzate le costruzioni che alle condizioni stesse ed in relazione al nuovo piano debbono elevarsi sopra gli altri terreni indicati all'articolo 1°.

Art. 5. I proprietari costruttori di nuove case dovranno somministrare a proprie spese il suolo delle vie sino al punto d'incrocicchiamento degli assi stradali, in modo però che tale peso sia sopportato per contributo da tutti i proprietari di ciascun isolato in via di consorzio legale, le cui condizioni verranno stabilite con generale provvedimento sulle basi di un'equa proporzione, avuto cioè riguardo agli elementi di superficie e di prospetto perimetrale.

Art. 6. Coerentemente al disposto dagli art. 3

e 4 delle Regie Patenti del 7 agosto 1846 i proprietari costruttori delle case attigue alle nuove piazze dovranno acquistare e somministrare a loro spese la parte della piazza che fa fronte alle loro costruzioni sino alla distanza di dodici metri dal lembo delle medesime, ed il rimanente della piazza sarà acquistato e provveduto dalla Città.

Art. 7. Saranno pure a carico dei costruttori di case le spese occorrenti per le demolizioni ed i rettilinei, ed a carico della Città quelle occorrenti pei piantamenti d'alberi nei viali.

Art. 8. L'area destinata alle chiese ed ai relativi piazzali sarà acquistata dal Municipio, il quale ne anticiperà il prezzo, salvo ad esso il diritto di ripeterlo dai Parrocchiani, ossia dai possessori delle case esistenti nel distretto della nova chiesa parrocchiale, in caso di effettiva costruzione.

Art. 9. Nelle strade che il nuovo piano d'ingrandimento designa come fiancheggiate da portici, dovranno questi essere dai costruttori di case formati a norma dei disegni somministrati dal Municipio, ed i portici tra due isolati saranno proseguiti con terrazze, il tutto come si trova indicato nel piano medesimo.

Art. 10. L'elevazione delle case potrà essere di metri 21 compreso il cornicione e gli attici, ma non si potrà eccedere il numero di cinque piani incluso il piano terreno ed i mezzanini, e l'altezza utile di ciascun piano non potrà essere minore di metri tre.

Art. 11. Sarà permessa la costruzione degli abbaini per rendere abitabili i sottotetti.

Art. 12. Saranno applicate alle nuove costruzioni le Leggi ed i Regolamenti edilizii.

Art. 13. A norma di quanto prescrive l'art. 10 delle precitate Patenti, rimane proibito ai pro-

prietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare intorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione o miglioramento che potesse accrescerne il valore, e sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime opere di semplice riadattamento e conservazione, previa sempre la licenza dell'Autorità edilizia.

Art. 14. La pianta d'ingrandimento parziale accennata all'art. 1° sarà vidimata dal nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, e resterà unita al presente in un colle deliberazioni del Consiglio delegato di Torino delli 29 novembre 1850, e 8 del corrente mese, e delle ivi menzionate relazioni Promis e Cassinis.

Art. 15. Il nostro Ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Torino, il 13 marzo 1851.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

Reg. al Controllo gen. addì 13 marzo 1851 — Reg. 6
Atti del Gov., a c. 187 - MORENO.

CXII.

1851 — 7 LUGLIO.

Raccolta Regi Editti, vol. 102, pag. 607.

Piani di ampliamento e di allineamento delle Città e Comuni — Obbligo dell'approvazione per Decreto Reale.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato ;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'approvazione dei piani d'ampliamento e di allineamento delle Città e Comuni adottati dai loro Consigli, e la contemporanea dichiarazione d'utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, emaneranno per Decreto Reale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2. Per le espropriazioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione dei piani anzidetti, si osserveranno le Leggi vigenti.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, la quale, munita del sigillo dello Stato, sarà registrata all'Ufficio del Controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo.

Torino, addì 7 luglio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V^o GALVAGNO — V^o A. LA MARMORA
— V^o COLLA — PALEOCAPA.

Reg. al Controllo gen. addì 8 luglio 1851 — Reg. 7
Atti del Gov. a c. 23 - MORENO.

CXIII.

1851 — 11 AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 44.

*Ingrandimento parziale fuori di Porta Susa e
nella regione Valdocco.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato
per i lavori pubblici ;

Visto l'art. 1^o della legge 7 luglio di questo

anno, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. È approvata la Pianta d'ingrandimento parziale della città di Torino fuori di Porta Susa e nella regione Valdocco, formata dal professore Promis, consigliere municipale di Torino, di cui nella sua relazione 21 maggio 1850, e adottata dal Consiglio delegato del Municipio con deliberazione del 29 successivo novembre, tanto nella parte in cui riproduce il piano generale d'ingrandimento adottato dal Consiglio degli edili in seduta 22 dicembre 1847 e dal Consiglio generale della Città di Torino nell'adunanza del 20 marzo 1848, quanto nelle parziali modificazioni introdotte a quel primo piano. — Le opere necessarie per l'esecuzione di quel piano sono col presente dichiarate di pubblica utilità in conformità della legge del 7 luglio 1851.

Art. 2. Dovranno conseguentemente osservarsi nelle costruzioni le linee e gli scompartimenti in quel piano segnati in tutta l'estensione dei terreni compresi tra il limite della servitù militare verso la cittadella stabilita colle RR. PP. del 6 giugno 1846 (1) al sud della proposta piazza di Porta Susa ed i viali di S. Solutore, e suo protendimento a ponente del viale di S. Massimo a nord e la strada di Valdocco a levante.

Art. 3. Sono pure approvate le condizioni seguenti che per l'eseguimento della pianta di cui si tratta, ed in correlazione alle Regie Patenti delli 7 agosto e 12 settembre 1846 (2), vennero dal Municipio adottate colle già mentovate sue deliberazioni delli 20 marzo 1848 e 29 novembre 1850, colla prescrizione rispetto al piantamento degli alberi dei viali di cui all'art. 7 del presente decreto.

(1) Vedi C. M. S. Regi Decreti, vol. 3, pag. 222.

(2) Id. pag. 428 e 432.

Art. 4. Inesivamente alle disposizioni degli articoli precedenti il Municipio di Torino è autorizzato a permettere le nuove costruzioni sopra l'area del suindicato perimetro, sotto l'osservanza delle condizioni infra espresse.

Art. 5. I proprietari costruttori di nuove case dovranno somministrare a proprie spese il suolo delle vie sino al punto di incrocicchiamento degli assi stradali, in modo però che tale peso sia sopportato per contributo di tutti i proprietari di chiaschedun isolato in via di consorzio legale, le cui condizioni saranno stabilite con generale provvedimento sulle basi di una equa proporzione, avuto cioè riguardo agli elementi di superficie e di prospetto perimetrale.

Art. 6. I proprietari costruttori delle case attigue alle nuove piazze od ai nuovi viali dovranno acquistare e somministrare a proprie spese la parte della piazza o del viale, che fa fronte alle loro costruzioni, sino alla distanza di 12 metri quanto alle piazze, di 9 metri quanto ai viali, salvo però il parziale rimborso dei comproprietarii dell'isolato, giusta il disposto dell'articolo precedente. — Il rimanente dell'area delle piazze e dei viali sarà acquistato e provveduto dalla Città.

Art. 7. Nell'ordinamento dei viali nuovi, le linee degli alberi, che stanno immediatamente di fronte alle case, non potranno essere piantate a minore distanza di metri dodici dal prospetto delle case stesse.

Art. 8. Saranno a carico dei costruttori le spese occorrenti per le demolizioni ed i rettilinei, ed a carico della Città quelle occorrenti pei piantamenti d'alberi nei viali.

Art. 9. L'area che venisse destinata alla costruzione di nuove chiese e relativi piazzali sarà acquistata dal Municipio, il quale ne anticiperà

il prezzo, salvo ad esso il diritto di ripeterlo dai Parrocchiani, ossia dai possessori delle case esistenti nel distretto delle nuove chiese parrocchiali, nel caso di effettiva costruzione.

Art. 10. Nella piazza a costruirsi in protendimento della via di Doragrossa sino al viale di S. Solutore, e nei due primi isolati risvoltanti verso questo viale a destra ed a sinistra che il piano di ingrandimento designa fiancheggiati dai portici, dovranno i costruttori uniformarsi sì per i portici che per la parte alterna della fronte dei loro edifici alle norme e ai disegni da somministrarsi dal Municipio. — I portici saranno proseguiti con terrazzi da costruirsi per metà dai rispettivi proprietari degli angoli degli isolati, giusta le indicazioni del piano.

Art. 11. La elevazione delle case potrà essere di metri 21 compreso il cornicione e gli attici, ma non si potrà eccedere il numero di cinque piani, inclusi il pian terreno ed i mezzanini, e l'altezza utile di ciascun piano non potrà essere minore di metri 3.

Art. 12. Sarà permessa la costruzione degli abbaini per rendere abitabili i sottotetti, con che siano distanti metri 1,50 dal filo del muro perimetrale.

Art. 13. Saranno applicate alle nuove costruzioni le leggi ed i regolamenti edilizii.

Art. 14. Dovranno i singoli costruttori uniformarsi nello stabilimento delle soglie del piano terreno delle case alle indicazioni dei profili che loro saranno somministrate dalla Città, la quale farà procedere a proprie spese ad una livellazione generale dei terreni compresi nel piano.

Art. 15. Rimane proibito ai proprietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare intorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione, o miglioramento che po-

tesse accrescerne il valore, e sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime opere di semplice riadattamento e conservazione previa sempre la licenza del Municipio.

Art. 16. La Pianta d'ingradimento parziale, accennata nell'articolo primo, sarà vidimata dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, e resterà unita alla presente in un'colla deliberazione del Consiglio generale 20 marzo 1848, e del Consiglio delegato di Torino del 29 novembre 1850, e delle ivi menzionate relazioni Promis e Cassinis.

Il predetto Ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo generale.

Dato a Moncalieri addì 11 agosto 1851.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CXIV.

1852 — 27 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 91.

Ingrandimento parziale della città nel quartiere Vanchiglia e sue attinenze.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

.....

Sulla relazione del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° È approvata la Pianta d'ingrandimento parziale della città di Torino nel quartiere Vanchiglia e sue attinenze, formata dal professore consigliere Promis in aggiunta ed

ampliamento del piano del 22 maggio 1846, approvato colle regie patenti del 12 settembre detto anno (*pag. 128, n. CIX*), e di cui nella relazione dello stesso professore Consigliere Promis del 21 maggio 1850, adottata dal Consiglio delegato del Municipio con deliberazione del 29 successivo novembre tanto nella parte che comprende e riproduce l'anzidetto piano parziale di Vanchiglia del 12 settembre 1846, quanto nelle parti aggiunte e modificate dal Ministero.

La superficie complessiva del primitivo piano colle sue addizioni è limitata a levante dal fiume Po, a notte dal nuovo viale in prosecuzione di quello di Santa Barbara, saliente dalla sponda del Po sino al rondò del Regio Parco, e dall'anzidetto rondò lungo il viale di S. Maurizio, discendendo sino al suo sbocco sulla sponda del Po. Esso comprende altresì il quadrilatero, il quale si appoggia lungo il suo lato nord-est sullo stradale di San Maurizio, ed è limitato a levante dalla contrada che fiancheggia il lato occidentale della nuova Cavallerizza militare, a mezzogiorno dalla via della Zecca, nel tratto che si estende dall'angolo sud-ovest della detta Cavallerizza sino alla traversa della via della Posta, e finalmente a ponente dalla prosecuzione di questa stessa via estendentesi dalla sua intersezione colla via della Zecca sino allo stradale di S. Maurizio, tanto a destra che a sinistra.

Sono pur approvate: la pianta dei tre isolati collocati alla sinistra della Dora che stanno agli angoli nord-est, nord-ovest e sud-ovest dei rondò della strada reale di Milano; la porzione di piano esprimente i prolungamenti e rettifili della via delle Quattro Pietre, dalla casa n° 8 sino al viale di Santa Barbara, mediante la restituzione al passaggio pubblico delle due porte

antiche dell'edificio detto *delle Torri* sulle loro primitive soglie.

Art. 2° Si dichiarano fermi gli oneri imposti alla privata società dei primi costruttori del quartiere di Vanchiglia, sanciti colle succitate regie patenti del dodici settembre 1846, salve ai medesimi verso i nuovi costruttori quelle ragioni di regresso o contributo che possano ad essi competere.

Art. 3° Sono approvate le condizioni infra tenorizzate, le quali per l'eseguimento della Pianta di cui si tratta ed in aggiunta di quelle stabilite dalle precitate regie patenti, vennero dal Municipio adottate nella menzionata sua deliberazione del 29 novembre 1850.

Art. 4° Dovranno osservarsi nelle costruzioni le linee e gli scompartimenti segnati nell'anzidetto piano Promis.

Art. 5° Inesivamente alle disposizioni degli articoli precedenti, il Municipio di Torino è autorizzato a permettere le nuove costruzioni sopra l'area del suindicato perimetro mediante l'osservanza delle condizioni infra espresse.

Art. 6° I proprietari costruttori di nuove case dovranno somministrare a proprie spese il suolo delle vie sino ai rispettivi assi stradali in modo però che tal peso sia sopportato per contributo da tutti i proprietari di ciascun isolato in via di consorzio legale, le cui condizioni saranno stabilite con generale provvedimento sulle basi di un'equa proporzione, avuto cioè riguardo agli elementi di superficie e di prospetto perimetrale.

Art. 7° Le livellette delle contrade saranno determinate dal civico Ufficio d'arte.

Art. 8° Ferma l'obbligazione già portata dalle citate regie patenti del 12 settembre 1846 (articolo 2), i proprietari costruttori delle case

attigue alla nuova piazza circolare sul prolungamento della via del Cannon d'Oro (ora parte vie S. Massimo e Montebello), nonchè i costruttori delle case fronteggianti il nuovo viale verso nord dovranno acquistare e somministrare a proprie spese la parte della piazza o del viale che fa fronte alle loro costruzioni sino alla distanza di 12 metri quanto alla piazza, di 9 metri quanto al viale, salvo però il parziale rimborso dai proprietari dell'isolato giusta il disposto dell'articolo precedente.

Le case da costruirsi sulla linea lungo il Po saranno fiancheggiate dai portici, e dovranno i costruttori uniformarsi, sì per i portici che per la parte esterna della fronte dei loro edifizii, alle norme ed ai disegni da somministrarsi dal Municipio.

I portici saranno proseguiti con terrazzi da costruirsi per metà ciascuno dai rispettivi proprietari degli angoli degli isolati, giusta l'indicazione del piano. — Gli stessi proprietari costruttori delle case porticate dovranno pure acquistare e somministrare a proprie spese la parte della strada fronteggiante verso levante per la distanza di m. 9, salvo come sopra il rimborso dai comproprietari dell'isolato rispettivo.

Il rimanente dell'area della piazza circolare, del viale e della via perimetrale di levante sarà acquistato e provveduto dalla Città.

Art. 9° Nell'ordinamento del nuovo viale le linee degli alberi che stanno immediatamente di fronte alle case non potranno essere piantate a distanza minore di metri 12 dalle fronti delle case stesse.

Art. 10° L'elevazione delle case potrà essere di metri 21, compreso il cornicione e gli attici, ma non si potrà eccedere il numero di cinque

piani, incluso il piano terreno ed i mezzanini, e l'altezza utile di ciascun piano non potrà essere minore di metri tre.

Sarà permessa la costruzione degli abbaini per rendere abitabili i sotto-tetti, con che siano distanti metri 1,50 dal filo della gronda.

Art. 11° Saranno applicate alle nuove costruzioni le leggi ed i regolamenti edilizi della città di Torino.

Art. 12° A norma di quanto prescrive l'articolo 10 delle precitate patenti rimane proibito ai proprietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare intorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione o miglioramento che potesse accrescerne il valore, e sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime le necessarie opere di semplice conservazione, previa sempre la licenza dell'Autorità edilizia.

Art. 13° Le opere necessarie per l'esecuzione del piano come sopra approvato sono col presente dichiarate di utilità pubblica, in conformità della legge 7 luglio 1851 (pag. 133, n. CXII).

Art. 14° La Pianta d'ingrandimento parziale accennata all'art. 1° sarà vidimata dal nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici e resterà unita al presente in un colle deliberazioni del Consiglio delegato di Torino del 20 novembre 1850 e delle ivi menzionate relazioni di Promis e Cassinis.

Art. 15° Tostochè saranno compiute le opere contemplate nell'art. 3 delle Regie Patenti del 12 settembre 1846 (pag. 128), dovrà la Città di Torino sopprimere le fosse di deposito alimentate dai canali, dette di *Vanchiglia*, presso l'area della proposta nuova chiesa.

Art. 16° Il Ministro Segretario di Stato pei

lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ecc.

Dat. Torino il 27 novembre 1852.

VITTORIO EMANUELE

PALLOCAPA!

CXV.

1853 — 16 GENNAIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 99.

Varianti al piano d'ingrandimento verso Porta Nuova.

(Vedi pag. 130 e seg.)

VITTORIO EMANUELE

Omissis.

Art. 1° Sono approvate le due varianti (1) al piano d'ingrandimento della città di Torino, verso Porta Nuova, contemplate nel nuovo piano formato dall'architetto Carlo Gabetti in data 30 dicembre ultimo, il quale sarà visto dal nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2° Per l'eseguimento di esse varianti nulla si intende innovato alle disposizioni contenute nel Decreto Reale del 13 marzo 1851, le quali saranno applicate alle nuove opere in detto nuovo piano contemplate.

(1) Le due varianti risultano dal piano consistere:

- a) Nella modificazione della direzione dell'asse di via Valentino (ora via Saluzzo) nel 3° isolato e coordinamento coll'imbocco della già esistente via Saluzzo;
- b) Apertura di nuova via (ora via Gioberti).

Il nostro Ministro Segretario di Stato pre-
detto è incaricato dell'eseguimento del presente
Decreto, il quale sarà registrato al Controllo
generale ed inserito nel giornale ufficiale del
Regno.

Date a Torino addi 16 gennaio 1853.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CXVI.

1853 — 1° AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 104.

Cinta daziaria a sinistra del Po.

VITTORIO EMANUELE II, ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell'interno,
veluto l'articolo 441 del Codice civile e l'art. 1°
delle Regie Patenti 6 aprile 1839;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata e dichiarata d'utilità pub-
blica la costruzione di un muro di cinta della
parte del territorio della città di Torino soggetta
al dazio comunale sulla sponda sinistra del fiume
Po in conformità delle deliberazioni 26 aprile,
18 maggio e 8 giugno ultimi del Consiglio comu-
nale e del tracciamento segnato colla linea in
rosso colla modificazione parziale marcata in
turchino sul piano 10 giugno p. p. dell'ingegnere
civico Pecco, stato approvato in linea d'arte dal
Congresso permanente d'acque e strade in se-
duta del 9 luglio p. p. e che sarà vidimato dal
Ministro predetto.

Art. 2. Per le espropriazioni occorrenti in di-

pendenza dell'avanti fatta dichiarazione si osserveranno le norme stabilite dalle Regie Patenti 6 aprile 1839.

Il Ministro, ecc.

CXVII.

1853 — 23 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4. pag. 108.

Regio Decreto che dichiara di pubblica utilità l'opera d'apertura della via Galliani, in esequimento al piano d'ingrandimento approvato con R. Decreto 13 marzo 1851 (pag. 130).

CXVIII.

1853 — 13 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 140.

Cinta daziaria sulla destra del Po.

VITTORIO EMANUELE II, ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Visti gli articoli 441 del Codice civile e 1° della legge 6 aprile 1839;

Visto il Regio Decreto del 1° agosto prossimo passato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Ha decretato:

Art. 1. È approvata e dichiarata di utilità pubblica la costruzione di un muro di cinta della parte del territorio di Torino soggetta al dazio comunale sulla sponda destra del Po in conformità delle deliberazioni 26 aprile ultimo del

Consiglio comunale e 3 agosto successivo del Consiglio delegato, e del tracciamento segnato con linea in rosso sul piano 20 detto agosto dell'ingegnere Pecco, stato approvato in linea d'arte dal Congresso permanente d'acque e strade con voto delli otto ottobre prossimo passato, e che sarà vidimato dal Ministro predetto.

Art. 2. Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza dell'avanti fatta dichiarazione si osserveranno le norme stabilite dalle RR. Patenti 6 aprile 1839.

Il Ministro predetto, ecc.

CXIX.

1854 — 10 APRILE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 123.

Piano d'ingrandimento tra i viali del Re e di S. Salvario.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Veduta la domanda del Municipio di Torino, tendente ad ottenere l'approvazione di un Piano d'ingrandimento di essa città tra i viali del Re e di San Salvario, in cui sarebbero eziandio progettate alcune modificazioni al piano approvato col precedente Nostro Decreto del 13 marzo 1851 (*Vedi retro, pag. 130*);

Veduto il detto Decreto, non che la legge del 7 luglio 1851 (*Vedi pag. 133*);

Veduta la deliberazione del Consiglio edilizio di Torino, in data 30 gennaio p. p.;

Veduto il parere del Congresso permanente

di acque e strade in ordine al presentato Piano;

Ritenuto che le nuove opere contemplate nel Piano medesimo debbono eseguirsi esclusivamente in terreni di proprietà demaniale e comunale, meno pel tratto compreso tra il viale di S. Salvario e le vie Berthollet e dei Fiori, riguardo a cui i rispettivi proprietari avrebbero prestato la loro adesione, per atto del 19 gennaio ultimo;

Ritenuto che non si presenta perciò il caso dell'applicazione delle disposizioni delle Regie Patenti 6 aprile 1839;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° È approvato il Piano d'ingrandimento della città di Torino tra i viali del Re e di San Salvario, in ampliamento e modificazione del Piano sancito col Nostro Decreto del 13 marzo 1851, formato dall'architetto Consigliere comunale Promis, in data 2 febbraio ultimo, e sottoscritto per copia conforme dall'architetto Gabetti, il quale Piano sarà visto dal Nostro Ministro Segretario di Stato predetto, e rimarrà annesso al presente.

Art. 2° Le nuove strade che dovranno essere aperte a norma del detto Piano, avranno la larghezza di 12 metri, eccettuata quella dei Fiori, la quale, anche nella sua metà verso nord, riporterà l'ampiezza eguale a quella già approvata.

Art. 3° L'elevazione dei nuovi fabbricati potrà essere di metri 21, compresi il cornicione, gli attici, le balaustrate sopra tetto e gli abbaini, e ciò tanto nell'interno che nell'esterno.

Le sezioni dei tetti saranno tali che la libera ventilazione ed i raggi solari non vengano, per cagione di essi, ad incontrare maggior ostacolo di quanto ne incontrino nei colmi della solita sezione ed altezza.

Ogni casa non conterrà più che cinque piani, compresi il pianterreno e gli ammezzati; la loro altezza utile non potrà essere minore di m. 3. Eguale altezza è richiesta pei soppalchi, l'esistenza dei quali risulta dagli stessi disegni ortografici.

Art. 4° Subito dopo che sarà condotta a termine la sistemazione del suolo dei giardini pubblici tracciati nel Piano, saranno aperte nei muri formanti i lati orientale ed occidentale dell'antico recinto dell'intrapreso Ospedale militare divisionario e spianate sino al suolo breccie aventi una larghezza di metri 12, nella direzione delle vie S. Pio V, Galliari, e Berthollet.

Sarà contemporaneamente del pari spianato il lato meridionale del recinto, ogniqualvolta si trovasse ingombrata la via in prosecuzione di quella da aprirsi tra le strade Berthollet e Baretti.

Le relative opere saranno a carico dei proprietari.

Art. 5° Sono applicabili alle nuove opere contemplate nel Piano approvato con questo Decreto le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del Nostro Decreto 13 marzo 1851, le prescrizioni del quale s'intendono mantenute ferme in tutto quanto non è altrimenti provvisto col presente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato al Controllo generale, ed inserito nel Giornale Ufficiale del Regno.

Dato a Torino il 10 aprile 1854.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CXX.

1854 — 17 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 126.

Terrazzi attorno alla piazza Carlo Felice in Torino.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici ;

Veduta la domanda del Municipio di Torino, tendente ad ottenere dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione dei due terrazzi tracciati nel piano di ingrandimento di essa città approvato con Nostro Decreto del 13 marzo 1851 (Vedi pag. 130), che debbono procurare la continuazione dei porticati esistenti intorno alla piazza Carlo Felice, e separare da questa le due piazzette S. Quintino e Bonelli ;

Veduto esso Decreto, non che l'annessovi piano ;

Veduti gli articoli 441 del Codice civile, 1 e 70 delle Regie Patenti del 6 aprile 1839 (Vedi C. M. S. Regi Biglietti, vol. 3, pag. 181) ;

Veduta la Legge del 7 luglio 1851 (Vedi pag. 133) ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1° È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione dei due terrazzi tracciati nel piano d'ingrandimento della città di Torino, approvato con Decreto Nostro del 13 marzo 1851, che debbono procurare la continuazione dei portici esistenti attorno alla piazza Carlo Felice e separare da questa le due piazzette Bonelli e San Quintino. (*Piazze Lagrange e Paleocapa*).

Art. 2° Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza dell'avanti fatta dichiarazione saranno osservate le norme segnate nelle citate patenti 6 aprile 1839.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo generale ed inserito nel Giornale Ufficiale del Regno.

Dato in Torino il 17 ottobre 1854.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CXXI.

1856 — 2 MARZO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 155.

Prolungamento di via Oporto.

VITTORIO EMANUELE

.....

Omissis.

Art. 1° È approvato e dichiarato opera di pubblica utilità il prolungamento della via Oporto nella città di Torino a norma del piano del progetto formato dall'ingegnere architetto civico Pecco, sotto la data del 15 dicembre 1855, quale piano, visto d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, rimarrà annesso al presente decreto.

Art. 2° Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza della come sopra fatta dichiarazione si osserveranno le norme segnate colle R. Patenti 6 aprile 1839.

Il Nostro Ministro, segretario di Stato predetto, è incaricato dell'eseguimento del presente decreto, che sarà registrato al Controllo generale ed inserito nel Giornale ufficiale del Regno.

Dato in Torino addì 2 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CXXII.

1856 — 29 GIUGNO.

Raccolta ufficiale Leggi, vol. 107, pag. 564.

Costruzione di galleria, coperta a cristalli, ad uso pubblico (Galleria Natta).

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

.....
Omissis.

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione di una galleria, coperta a cristalli, ad uso pubblico, nell'isolato di S. Federico nella città di Torino, conforme al progetto formato dall'architetto cav. Barnaba Panizza, in data 25 aprile p. p., ed al piano e disegni, i quali, visti dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, incaricato interinalmente del Ministero dei lavori pubblici, rimarranno uniti al presente

Art. 2. La costruzione della Galleria dovrà essere intrapresa e proseguita sino al suo compimento nel termine non maggiore di due anni dalla data di questo Decreto.

La medesima coi relativi passaggi sarà in ogni tempo aperta pel transito pubblico; e dovranno, tanto nella sua costruzione che in seguito, essere

osservate dal ricorrente le altre condizioni tutte stabilite nelle citate deliberazioni dei Consigli Edilizio e Delegato e del Congresso permanente d'acque e strade, copia delle quali deliberazioni e parere, visti dal Nostro Ministro Segretario di Stato predetto, rimarrà pure annessa al presente.

Art. 3. Il marchese Natta d'Alfiano dovrà con apposito atto pubblico, da stipularsi coll'intervento del Sindaco di Torino, obbligarsi per la costituzione della servitù, a favore del pubblico, del passaggio nella galleria e relativi sbocchi, sottomettersi a compiere i lavori nel termine come sovra prefisso d'anni due, ed uniformarsi alle condizioni tutte mentovate nel precedente articolo, non che a quelle altre che da parte dell'Autorità municipale saranno ravvisate opportune nell'interesse della destinazione dell'opera, a cui verrà, a cura del concessionario, rimessa copia autentica del presente Nostro Decreto, non che dell'atto accennato al precedente articolo e dei due disegni dell'ingegnere Panizza relativi alla progettata galleria, a fine di potervi avere all'evenienza ricorso.

Art. 4. Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza dell'avanti fatta dichiarazione, si osserveranno le norme segnate nelle citate Patenti 6 aprile 1839.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato predetto è incaricato dell'eseguimento di questo Decreto, che sarà inserto nel Giornale ufficiale del Regno e registrato negli Uffizi dell'Amministrazione del Municipio di Torino.

Dato in Pollenzo addì 29 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

(L.S.)

V^o il Guardasigilli DEFORESTA.

CXXIII.

1857 — 5 APRILE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 177.

Piano d'ingrandimento verso la Cittadella.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. 1° È approvato il piano d'ingrandimento della città di Torino, adottato dal Consiglio comunale di essa città, in adunanza 29 novembre ultimo e sottoscritto dall'ingegnere-capo civico Pecco, sotto la stessa data, meno per quanto riguarda alle due modificazioni del piano, enunciate dal Congresso permanente nel voto surriferito; in ordine a cui Ci riserbiamo di emanare le Nostre determinazioni, viste in proposito le deliberazioni del Municipio di Torino.

Art. 2° Le opere contemplate nel piano sono dichiarate di utilità pubblica; e si osserveranno per le occorrenti espropriazioni le norme segnate nelle citate Patenti 6 aprile 1839.

Art. 3° Dovranno conseguentemente osservarsi nelle costruzioni le linee e gli scompartimenti in quel piano segnati in tutta l'estensione dei terreni, compresi tanto nel nuovo progetto quanto in quelli situati nella periferia dei quattro ultimi isolati del piano già approvato di Porta Susa, e poi rettilinei nelle costruzioni esistenti.

Art. 4° Inesivamente alle disposizioni degli articoli precedenti, il Municipio di Torino è autorizzato a permettere le nuove costruzioni sopra le aree suindicate, sotto l'osservanza delle condizioni infra espresse, e l'attuazione dei rettilinei sull'anzidetto piano segnati, sotto l'osservanza dei Regolamenti di polizia urbana.

Art. 5° I proprietari costruttori di nuove case dovranno somministrare a proprie spese il suolo delle vie sino all'incrocicchiamento degli assi stradali, in modo però che tale peso sia sopportato per contributo da tutti i proprietari di ciascun isolato in via di consorzio legale.

Art. 6° I proprietari costruttori delle case attigue alle nuove piazze ed ai nuovi viali e giardini dovranno acquistare e somministrare a proprie spese la parte della piazza o del viale che fa fronte alle loro costruzioni, sino alla distanza di dodici metri quanto alle piazze, e di nove metri quanto ai viali; salvo però il parziale rimborso dai comproprietari dell'isolato, giusta il disposto dall'articolo precedente.

Art. 7° Sono eccettuati dagli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 i proprietari fronteggianti la via della Cernaia e la piazza Pietro Micca, il cui suolo è già di spettanza della Città.

Art. 8° Nell'ordinamento dei viali nuovi le linee degli alberi, che stanno immediatamente di fronte alle case, non potranno essere piantate a minor distanza di metri 12 dal prospetto delle case, ad eccezione di quelle dello stradale in prolungamento di quello di Valdocco; le quali però non potranno essere piantate alla distanza minore di metri 7 dal filo delle fabbriche.

Art. 9° Saranno a carico dei costruttori le spese occorrenti per le demolizioni ed i rettilinei, per gli scavi e rialzi, e le altre opere necessarie allo stabilimento e sistemazione delle vie, come pure la selciatura di queste sino all'incrocicchio degli assi stradali.

Art. 10° I proprietari costruttori tanto lungo la via della Cernaia già sistemata e selciata, come verso la via Allione soltanto sistemata, dovranno rimborsare la Città della parte di

spesa da questa incontrata per la formazione di quelle opere.

Art. 11° Pei portici a costruirsi lungo il lato di notte della via della Cernaia e tutto attorno alla piazza Pietro Micca, e proseguiti sino alla piazza dello Statuto, come il piano d'ingrandimento designa, saranno ad uso pubblico, e dovranno i costruttori uniformarsi alle norme e disegni stabiliti pei portici della piazza dello Statuto approvati con R. Decreto 11 agosto 1851 (Vedi pag. 134), e comprovati dal Municipio. L'altezza del cornicione dovrà ricorrere la stessa per tutti gl'isolati; ed i portici saranno inoltre proseguiti con terrazzi da costruirsi per metà dai rispettivi proprietari degli angoli degli isolati, giusta le indicazioni del piano.

Art. 12° L'elevazione delle altre case non potrà essere maggiore di metri 21, compreso il cornicione; e l'altezza utile di ciascun piano in tutto non potrà essere minore di metri 3.

Art. 13° Le costruzioni per rendere abitabili i sottotetti saranno limitate ad un solo piano; e non potranno elevarsi, tutto compreso, più di metri 3 oltre l'altezza del cornicione, sempre quando questo non sia meno alto di metri 20 dal suolo.

Art. 14° L'altezza delle case che circondano i cortili, e la grandezza di questi continuerà ad essere regolata dal Municipio; epperò procurando che almeno la metà del volume circoscritto possa essere illuminato dal raggio solare sotto l'inclinazione di 50 gradi centigradi.

In ogni caso però la superficie dei cortili non potrà essere inferiore di 100 metri quadrati.

Art. 15° Dovranno i singoli costruttori uniformarsi nello stabilimento delle soglie del piano terreno delle case alle indicazioni dei capi-saldi che loro verranno prescritti dalla Città.

Art. 16° Rimane proibito ai proprietari delle case cadenti nelle demolizioni e nei rettilinei di operare attorno alle medesime qualunque ampliamento, variazione e miglioramento che potesse accrescerne il valore; e sarà loro solamente lecito di fare attorno alle medesime opere di semplice riadattamento e conservazione, previa sempre la permissione del Municipio.

Art. 17° Il piano d'ingrandimento parziale accennato all'articolo 1° sarà vidimato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, e resterà unito al presente in un colle precitate deliberazioni dei Consigli Delegato e Comunale 20 agosto e 29 novembre 1856, e succitato voto del Congresso permanente.

Il predetto Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, ecc.

Dato a Pollenzo li 5 aprile 1857.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

Con R. Decreto 17 luglio 1858 (C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 201) venne approvato un piano suppletivo, al quale vennero estese tutte le disposizioni di cui nel Decreto per il piano principale del 1857.

(Vedi anche pag. 164.)

CXXIV.

1859 — 25 MARZO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 212bis.

Piano d'ingrandimento verso la Crocetta.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. 1° È approvato e dichiarato opera di utilità pubblica il piano d'ingrandimento della

città di Torino verso la Crocetta, sottoscritto dall'ingegnere Pecco, in data 17 dicembre 1857 e 1° gennaio ultimo scorso, il quale piano, visto dal nostro Ministro Segretario di Stato predetto, rimarrà unito al presente.

Art. 2° Dovranno conseguentemente osservarsi nelle costruzioni dei nuovi fabbricati i rettilinei di quelli esistenti e le linee e gli scompartimenti segnati in detto piano, seguendo per le espropriazioni le norme stabilite dalle Regie Patenti 6 aprile 1839.

Art. 3° Le nuove costruzioni e rettilinei tracciati nel piano saranno autorizzati dal Municipio sotto l'osservanza dei Regolamenti di polizia urbana, ed inoltre delle infraespresse condizioni che si dichiarano obbligatorie.

Art. 4° I costruttori di nuove case somministreranno a proprie spese il suolo delle vie sino all'incrocicchiamento degli assi stradali, in modo però che tale peso sia sopportato per giusto contributo dai proprietari di ciascun isolato in via di consorzio legale.

Art. 5° I costruttori di edifizi attigui ai nuovi viali dovranno acquistare e somministrare a proprie spese la parte del viale che farà fronte alle loro costruzioni, sino alla distanza di 9 metri dalle costruzioni medesime, salvo però il parziale rimborso dai comproprietari dell'isolato, giusta il disposto dell'articolo precedente.

Art. 6° Sono eccettuati dagli obblighi di cui nei due articoli precedenti i proprietari fronteggianti le vie e i viali il cui suolo già fosse di spettanza della Città.

Art. 7° Nell'ordinamento dei viali nuovi le linee degli alberi che stanno immediatamente di fronte alle case non potranno essere piantate a minor distanza di metri 7 dal filo delle fabbriche medesime (vedi C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 199).

Art. 8° Saranno a carico dei costruttori le spese tutte occorrenti per le demolizioni e rettilinei, gli scavi e rialzi ed altri lavori necessari allo stabilimento e sistemazione delle vie, come pure la selciatura di queste sino all'incrocicchio degli assi stradali.

Art. 9° L'altezza delle case non potrà essere maggiore di metri 21, compreso il cornicione, e l'elevazione utile di ciascun piano dovrà non essere minore di metri 3.

Art. 10° Le costruzioni per rendere abitabili i sottotetti saranno limitate ad un solo piano, e non potranno elevarsi, tutto compreso, più di metri 3, oltre l'altezza del cornicione, sempre quando questo sia alto non meno di metri 20 dal suolo.

Art. 11° L'altezza dei muri circondanti i cortili e l'ampiezza di questi continuerà ad essere regolata dal Municipio, il quale procurerà che almeno la metà del volume circoscritto possa essere illuminata dal raggio solare sotto l'inclinazione di 50 gradi centigradi. In ogni caso però la superficie dei cortili non potrà essere minore di cento metri quadrati.

Art. 12° Dovranno i singoli costruttori uniformarsi, nello stabilimento delle soglie del piano terreno delle proprie case, alle indicazioni dei capisaldi che loro verranno prescritti dal Municipio.

Il Ministro, ecc.

Dato a Torino il 25 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE

BONA.

CXXV.

1860 — 15 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 220.

Imbocco di via della Zecca.

VITTORIO EMANUELE

Omissis.

Art. 1° È approvata e dichiarata opera di utilità pubblica la sistemazione dell'aspetto esterno della casa situata all'angolo a sinistra tra la piazza Castello e la via Po in Torino conformemente a cinque piani e disegni formati dall'architetto Gaetano Bertolotti, in data 1° giugno ult., i quali, visti dal Nostro Ministro segretario di Stato predetto, rimarranno uniti al presente.

Art. 2° Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza dell'eseguimento dell'opera avanti indicata si osserveranno le norme segnate nelle citate patenti del 6 aprile 1839.

Il Nostro Ministro segretario di Stato dei lavori pubblici è incaricato dell'eseguimento di questo decreto, che sarà inserito nel Giornale ufficiale del Regno.

Dato in Torino addì 15 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

S. JACINI.

Regolamento per la numerazione delle porte e relativo manifesto.

Art. 1. Il sistema attuale della numerazione delle porte è soppresso.

Art. 2. È determinata una nuova numerazione coordinata a quattro arterie principali.

Art. 3. Come centro della numerazione della città sarà considerata la piazza Castello, dalla quale avran capo tre arterie principali; una quarta arteria avrà capo dalla via Milano al suo ingresso in Doragrossa.

Art. 4. La prima arteria percorrerà la via di Po e la successiva piazza Vittorio Emanuele; la seconda, la via Nuova sino allo scalo della ferrovia dello Stato; la terza, la via Doragrossa sino alla piazza dello Statuto; la quarta, la via Milano sino al ponte sulla Dora.

Art. 5. Tutte le vie che immettono nella piazza Castello e nelle quattro arterie, di cui all'articolo 4, avranno quivi il principio della numerazione che procederà continua per tutto l'allineamento.

Art. 6. Per tutte le altre vie si osserverà la seguente norma: o si sviluppano da oriente ad occidente, ed avranno il principio della numerazione dove più si approssimano alla via Milano, ovvero alla via Nuova; o si sviluppano da settentrione a mezzogiorno, ed avranno il principio della numerazione dove più si approssimano alla via Doragrossa, ovvero alla via Po, qual numerazione si stenderà pure a tutto lo allineamento.

Art. 7. Ciascuna piazza avrà una numerazione speciale col punto di partenza dall'angolo nord-est procedendo ad ovest.

Art. 8. Nei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, ciascun proprietario dovrà, sotto la direzione dei civici uffici d'Arte e di Catasto, uniformare al nuovo sistema il numero delle porte dei suoi caseggiati.

I numeri dovranno essere colorati a nero sopra apposite lastre di ferro smaltato di centimetri 20 di base e 18 d'altezza, a norma del modello che sarà depositato nel civico palazzo.

L'affissione si farà coi numeri dispari a sinistra e coi pari a destra.

Art. 9. Entro lo stesso termine ciascun proprietario dovrà parimenti fare apporre nello spessore del muro delle porte dei suoi caseggiati una piastra di centimetri 5 di base e 4 di altezza, che rappresenti l'attuale numero delle porte.

Tale piastra sarà di ferro smaltato coi numeri colorati in rosso.

Art. 10. Scaduto il termine di cui all'articolo 8, il Municipio farà procedere ad una verifica, e provvederà d'ufficio a spese degli interessati, per quelle porte i cui numeri non si trovassero in conformità colla nuova numerazione, o per quelle quali non si fosse provveduto il numero di riscontro.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto che, mentre si attende la sovrana sanzione e l'esecuzione per parte dei signori proprietari, dello stesso regolamento, importa di prevenire gl'inconvenienti cui l'attuale numerazione può dar luogo, e lasciare tempo ai

proprietari delle case di provvedersi delle necessarie placche,

Decreta :

È approvata l'attuazione provvisoria, a spese della Città, della nuova numerazione delle porte, apponendo con tinta in nero i nuovi numeri, e ripetendo in rosso gli antichi a norma del regolamento.

I numeri attuali, se in tinta, saranno cancellati, e se su placche, queste saranno consegnate ai rispettivi proprietari.

I signori proprietari sono pregati di assecondare gli agenti della Città nella suddetta operazione.

L'Ufficio del catasto è incaricato di eseguire il presente Decreto.

Per la Giunta

IL SINDACO
A. DI COSSILLA

Il Segretario
FAVA.

CXXVII.

1861 — 9 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, voi. 4, pag. 263.

Abbattimento di 4 case in piazza Carlo Emanuele II ed ampliamento del vicolo del Giardino (in prosecuzione di via delle Finanze).

VITTORIO EMANUELE II

.....

Omissis.

Art. 1° Sono dichiarate opere di utilità pubblica lo abbattimento dei quattro caseggiati esistenti sulla piazza Carlo Emanuele II e lo

ingrandimento del vicolo del Giardino nella città di Torino, secondo i relativi piani, redatti il primo dall'architetto Luigi Formento ed il secondo in data 14 agosto ultimo scorso dall'ingegnere Davicini, i quali piani, visti d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, resteranno annessi al presente decreto.

Art. 2° Per le espropriazioni occorrenti in dipendenza della come sopra fatta dichiarazione si osserveranno le norme segnate nelle precitate Regie Patenti 6 aprile 1839.

Il predetto nostro Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Dato in Torino addi 9 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

CXXVIII.

1862 — 1° GIUGNO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 269.

Svincolo dall'obbligo della costruzione di portici lungo la via Madama Cristina.

VITTORIO EMANUELE

.....

Omissis.

Articolo unico. Cessa di essere obbligatoria la costruzione dei portici lungo la via Madama Cristina, ed è perciò in tal parte derogato al con-

trario disposto dal Decreto Nostro del 13 marzo 1851 (*Vedi pag. 130*), di cui sono tenute ferme le restanti prescrizioni.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dello eseguitamento di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Torino, 1° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DECRETIS.

CXXIX.

1862 — 5 GIUGNO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 271.

Via Cernaia e piazza Micca, portici ed altre prescrizioni edilizie.

VITTORIO EMANUELE II

.....
Omissis.

Art. 1° I portici a costruirsi lungo il lato di notte della via Cernaia ed attorno alla piazza Micca a termini dell'art. 11 del decreto 5 aprile 1857 (*pag. 153*) potranno costruirsi a pilastri ed a colonne a beneplacito dei costruttori, serbata però la euritmia e simmetria in ciascun isolato.

La larghezza libera interna dei portici non sarà minore di cinque metri e la elevazione del pavimento all'*intrados* della lor volta non sarà minore di metri sette e centimetri venticinque.

Si dovranno inoltre osservare nella loro costruzione le livellette stabilite dal Municipio.

Art. 2° Non sarà obbligatoria l'altezza uniforme delle case superiormente ai portici confrontanti le dette via e piazza. Però la loro elevazione non potrà eccedere il limite di metri ventuno ed il prospetto di ogni isolato dovrà essere di disposizione euritmica, coll'obbligo della osservanza nel resto delle prescrizioni tutte, di cui nel citato decreto e nei regolamenti edilizi.

Art. 3° Il Municipio corrisponderà un premio:

Di lire 200 per ogni metro lineare di fronte fabbricata verso la via Cernaia a quei costruttori che, entro due anni a partire dalla pubblicazione del presente decreto, daranno i portici ultimati ed accessibili al pubblico.

Di lire 150 per metro lineare se i portici saranno ultimati ed accessibili al pubblico fra anni tre.

Di lire 100 se fra quattro anni.

Di lire 50 se fra anni cinque.

Art. 4° È derogato a quanto è disposto contrariamente al presente dal summentovato Decreto Nostro del 5 aprile 1857.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'eseguimento di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Torino, 5 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.

CXXX.

1862 — 18 GIUGNO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 273.

Approvazione del Regolamento per l'ornato e per la polizia edilizia (1).

VITTORIO EMANUELE

Omissis...

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento per l'ornato e per la polizia edilizia della città di Torino, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato predetto.

Lo stesso Ministro è incaricato dello esequimento di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Torino, 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE

DECRETIS.

CXXXI.

1863 — 22 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 316.

R. Decreto che riduce la larghezza del corso Duca di Genova e sopprime parte dei portici di piazza Madama Cristina.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. 1. Il piano d'ingrandimento della città di Torino approvato con nostro decreto del 25 marzo

(1) Andato in vigore il 1° settembre 1863. Gli articoli addizionali vennero approvati con Decreto Ministeriale 24 novembre 1875 (C. M. S. R. Decreti vol. 5, pag. 99). — Il testo del Regolamento e sua appendice è inserito nel predetto vol. 5, C. M. S. R. Decreti.

1859 (*pag. 156*) è modificato in quanto riguarda la riduzione a metri 23 della larghezza del corso Duca di Genova verso la Crocetta a seconda del piano dell'ingegnere Pecco, il quale piano visto dal Ministro Segretario di Stato predetto rimarrà unito al presente.

Art. 2. A seconda dell'unito piano 15 giugno 1863 firmato Roggeri, a vidimarsi dal predetto nostro Ministro, è parimenti approvata la soppressione dei portici ad una delle estremità della piazza Madama Cristina, per cui rimane in tale parte modificato il piano d'ingrandimento approvato con nostro R. Decreto 13 marzo 1854 (*pag. 130*).

Il predetto Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nel giornale Ufficiale del Regno.

Dato a Torino il 22 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

CXXXII.

1864 — 28 GENNAIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 4, pag. 2.

Formazione di Piazza dello Statuto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la formazione della nuova piazza dello Statuto e degli isolati da costruirsi all'ingiro della medesima a Porta Susa in Torino nella conformità apparente dal relativo piano sottoscritto dall'ingegnere civico Pecco in data 4 novembre 1863,

quale piano visto dal Ministro Segretario di Stato
pei lavori pubblici rimarrà unito al presente.

Art. 2. Per le espropriazioni occorrenti in di-
pendenza dell'eseguimento delle accennate opere
si osserveranno le norme prescritte dalle R. Pa-
tenti 6 aprile 1839.

Il predetto Ministro Segretario di Stato è in-
caricato dell'esecuzione del presente Decreto, che
sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino il 28 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

MENABREA.

CXXXIII.

1865 — 10 AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 53.

*Piano d'ingrandimento oltre Po presso il poligono
al Borgo del Rubatto (Vedi pag.185).*

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. 1. È approvato e dichiarato opera di pub-
blica utilità il piano regolatore per l'ingrandi-
mento della città di Torino presso il poligono nel
Borgo del Rubatto, sottoscritto Pecco ing. capo,
quale piano visto dal nostro Ministro Segretario
di Stato predetto rimarrà unito al presente.

Art. 2. Potrà conseguentemente il Municipio
di Torino, osservando le norme stabilite dalle
vigenti leggi, procedere alle espropriazioni dei
fondi necessari per l'eseguimento del detto piano,
sia che le opere vengano direttamente da esso
effettuate, sia che queste si eseguiscano da pri-
vati costruttori, eccettuati gli isolati da costruirsi
sul sito attualmente destinato ad uso del Tiro al
bersaglio per la Fanteria, del quale l'Ammini-

strazione della guerra potrà usufruire fino a che reputi di suo speciale interesse il provvedere diversamente.

Il predetto Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Torino, 10 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA

S. JACINI.

CXXXIV.

1868 — 27 DICEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 61.

Piano d'ingrandimento a mezzodi-ponente, ponente e settentrione della città.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Art. unico. Sono approvate in conformità delle fatte avvertenze i piani d'ingrandimento della città di Torino a mezzodi-ponente ed a settentrione redatti dall'ingegnere capo cav. Pecco, visti d'ordine nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro, ecc.

Torino, 27 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

PASINI.

NB. I piani approvati col sovra citato Decreto comprendono :

a) la zona tra il Po, il corso del Valentino fino alla Crocetta ;

b) la zona oltre il corso San Solutore a Porta Susa.

c) il Borgo Dora;

Vedere anche Regi Decreti 29 giugno 1873, ed altri, richiamati a pag. 172.

Vedere le varianti state approvate con decreto 19 ottobre 1877 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 154).

Venne approvata, con R. decreto 3 giugno 1878, la soppressione della piazza triangolare compresa fra il corso Principe Eugenio e le vie Santa Chiara e Carlo Botta (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pagina 180).

Con Regio decreto 11 novembre 1886 vennero approvate alcune modificazioni per le costruzioni comprese nella zona compresa tra il corso Regina Margherita, la via al Ponte Mosca ed il torrente Dora fino allo stradale del Regio Parco (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 262).

Con successivo Decreto 5 febbraio 1888 venne approvata un variante relativa alla linea frontale della via del Mercato (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 277).

CXXXV.

1872 — 31 MARZO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 79.

Costruzioni sull'area del giardino pubblico detto dei Ripari.

VITTORIO EMANUELE, ECC. ECC.

Art. 1° È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio per la costruzione delle nuove fabbriche da farsi nella città.

di Torino sull'area del giardino pubblico detto *dei Ripari*, conformemente alla pianta dell'ingegnere civico signor cav. Pecco in data 23 dicembre 1871 e del Sindaco della città stessa, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro (Lavori pubblici).

Art. 2° L'attuazione di detto piano sarà compiuta nel termine di 10 anni dalla data del presente decreto.

Lo stesso Ministro è incaricato

.

VITTORIO EMANUELE

DEVINCENZI.

CXXXVI.

1872 — 5 DICEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 87bis.

Nuova Piazza d'Armi.

VITTORIO EMANUELE, ECC., ECC.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una nuova piazza d'Armi, nella città di Torino, nella località (*Regione Crocetta*) e nei modi apparenti dal piano di massima dell'ingegnere comunale cav. Pecco in data 13 giugno 1872, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro (Lavori pubblici).

Le espropriazioni dei terreni e le opere occorrenti per la formazione di detta nuova piazza d'Armi dovranno essere compiuti nel termine di anni due dalla data del presente decreto.

Lo stesso Ministro è incaricato

.

VITTORIO EMANUELE

DEVINCENZI.

1873 — 29 GIUGNO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 888.

Varianti al piano regolatore per le regioni Vanchiglia, oltre Dora e di San Salvario (V. pag. 169).

VITTORIO EMANUELE, ECC. ECC.

Sono approvate e dichiarate opere di pubblica utilità le modificazioni ed aggiunte al piano regolatore di ampliamento della città di Torino nei quartieri di Vanchiglia, di oltre Dora e di San Salvario state deliberate da quel Consiglio comunale nelle adunanze del 24 maggio 1872 e 15 gennaio 1873, in conformità dei tipi 10 aprile 1872 e 15 gennaio 1873 dell'ingegnere capo civico signor Pecco, i quali tipi saranno visti d'ordine Nostro dal predetto Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

L'attuazione di dette varianti sarà compiuta entro il termine prefisso col succitato nostro Regio Decreto 27 dicembre 1868.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione.

VITTORIO EMANUELE

DEVINCENZI.

NB. Con Regio Decreto 13 ottobre 1877 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 151) vennero approvate alcune parziali varianti per la regione oltre Dora, tra lo stradale di Lanzo e la barriera dello stesso nome.

Con Regio Decreto 4 maggio 1884 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 232) venne esteso l'obbligo della costruzione dei portici lungo la via Sacchi fino al corso Sommeiller.

CXXXVIII.

1876 — 20 OTTOBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 113.

Piano regolatore tra il corso San Solutore, lo stradale di Susa ed il mercato del bestiame, ed ampliamento della via Cigna in borgo Dora.

VITTORIO EMANUELE, ECC., ECC.

Sono approvati i due piani regolatori d'ampliamento della città di Torino verso ponente, tra il corso San Solutore, il mercato del bestiame, il nuovo ammazzatoio e la strada provinciale di Susa sino alla cinta daziaria, nonchè per l'ampliamento della via Cigna sino al torrente Dora, stati adottati dal Consiglio comunale di Torino il 30 giugno 1873 e 19 luglio 1876 colle relative varianti ai piani già precedentemente approvati, e ciò in conformità dei tipi firmati dall'ingegnere civico cav. Pecco in data 30 giugno 1873 e dal Sindaco di detta città, visti d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

È assegnato il termine di anni 25 per l'attuazione del piano d'ampliamento di detta città verso ponente e di soli anni cinque per quello riferentesi all'ampliamento della via Cigna, a decorrere dalla data di questo decreto.

.....
VITTORIO EMANUELE

ZANARDELLI.

Con Regio Decreto 23 marzo 1890 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 301) venne approvata la riduzione da metri 30 a metri 10 della larghezza della strada di circonvallazione interna fra il corso Vittorio Emanuele II e la barriera di Francia, e venne consentita la formazione di una piazza all'incontro di detto corso colla strada di ronda esterna.

CXXXIX.

1876 — 23 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 136.

Apertura di via Bogino.

VITTORIO EMANUELE, ECC. ECC.

È dichiarato opera di pubblica utilità il prolungamento di via Bogino in Torino, fra la via dell'Ospedale e la via Cavour, in base al progetto in data 29 dicembre 1873 redatto dall'ingegnere civico cav. Pecco, la cui planimetria sarà vista d'ordine Nostro dal predetto Ministro, riservata però ogni questione relativa all'ammontare dell'indennità ed al concorso dei proprietari espropriandi.

È assegnato per l'eseguimento delle espropriazioni e pel compimento delle opere il termine di anni due e mezzo a decorrere dalla data del presente decreto.

.

VITTORIO EMANUELE

ZANARDELLI.

CXL.

1877 — 31 MAGGIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 123.

Prolungamento di via Madama Cristina.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

È dichiarato opera di pubblica utilità il prolungamento della via detta *Madama Cristina* nella città di Torino, giusta il progetto 16 giugno 1876 firmato Pecco, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto (Lavori pubblici).

Si assegna il termine di due anni per fare le espropriazioni e quello di anni cinque per il compimento delle opere occorrenti a decorrere dalla data di questo decreto.

.....
VITTORIO EMANUELE

ZANARDELLI.

CXLI.

1877 — 24 AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 127.

Piano d'ingrandimento fra San Salvario e la Barriera di Nizza, la linea ferroviaria ed il fiume Po.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano 27 aprile 1877 dell'ingegnere Pecco per ampliamento e sistemazione della città di Torino nella regione meridionale fra San Salvario e la barriera di Nizza *(la linea ferroviaria di Genova*



ed il fiume Po), quale piano sarà visto d'ordine nostro dal Ministro proponente.

È assegnato il termine di anni 25 a decorrere da oggi per eseguire le occorrenti espropriazioni per il compimento dell'opera tutta.

VITTORIO EMANUELE

ZANARDELLI.

NB. Con successivo R. Decreto 22 maggio 1884 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 235) venne variato il tracciato di via Ugo Foscolo, tra le vie Madama Cristina e Nizza.

Con altro Regio Decreto 3 agosto 1884 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 242) venne approvata la soppressione del tratto di via Leonardo da Vinci compreso tra la via Nizza e la via Madama Cristina.

Con decreto 11 aprile 1886 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 250) vennero approvate alcune varianti nella parte vicino al fiume Po (*Valentino*).

Con R. Decreto 26 ottobre 1890 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 311) venne approvata la soppressione di un tratto della via Marrocchetti ed il parziale ampliamento del corso Massimo d'Azeglio.

CXLII.

1878 — 26 MAGGIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 177.

Piano di fabbricazione degli isolati a ponente del corso Vinzaglio ed a notte del corso Oporto.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità il nuovo piano regolatore edilizio d'ampliamento

della città di Torino nei quartieri posti a ponente del corso Vinzaglio ed a notte del corso Oporto in conformità del tipo 21 dicembre 1877, dell'ingegnere comunale Pecco, visto d'ordine nostro dal Ministro predetto (Lavori pubblici).

Tale piano dovrà essere completamente attuato nel termine di dieci anni a decorrere dalla data di questo decreto.

UMBERTO

A. BACCARINI.

NB. Con posteriore R. decreto 25 novembre 1883 (R. Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 221) venne approvata la soppressione del viale a notte del corso Oporto, con avanzamento della linea di fabbricazione dei corrispondenti isolati.

CXLIII.

1878 — 30 AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 188.

Piano di fabbricazione tra il corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, la linea ferroviaria di Milano e la nuova piazza d'armi.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella regione situata fra i corsi Vinzaglio, Sant'Avventore (ora Vittorio Emanuele II), la ferrovia di Milano e la nuova piazza d'armi, giusta il piano 25 ottobre 1877 dell'ingegnere Pecco, visto d'ordine nostro del proponente Ministro.

Si assegna il termine di anni 25 per eseguire le occorrenti espropriazioni e compiere le progettate opere.

UMBERTO

BACCARINI.

Con Regio Decreto 16 aprile 1891 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 323), venne approvata una variante al sovrascritto decreto, consistente nella smussatura dei due ultimi isolati del corso Duca di Genova al suo incontro col corso Castelfidardo.

CXLIV.

1878 — 13 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 191.

Piano regolatore tra lo stradale di Francia, il corso Principe Oddone, il corso San Massimo (ora Regina Margherita) fino a via Cigna ed alla barriera del Martinetto.

UMBERTO I, ECC. ECC.

Sono approvati per ragioni di pubblica utilità i due piani d'ingrandimento della città di Torino nelle regioni a sud ed a nord della via San Donato, approvati dal Consiglio comunale in data 5 novembre 1877, firmati dall'ingegnere Pecco e dal Sindaco Ferraris, visti d'ordine nostro dal predetto nostro Ministro.

È accordato il tempo di anni 25 per lo esequimento dei piani medesimi.

UMBERTO

A. BACCARINI.

NB. Con Regio Decreto 11 aprile 1886 (Regi Decreti, C. M. S. vol. 5, pag. 247) venne autorizzata la soppressione di un tratto della via — detta *Principessa Clotilde* — nel penultimo isolato in prossimità alla barriera del Martinetto.

Con R. Decreto 9 giugno 1887 venne approvata la soppressione del piazzale sulla direzione

della via Cibrario in prossimità della strada di circonvallazione (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pagina 268).

Con R. decreto 7 novembre 1889 vennero approvate alcune altre varianti in relazione al trasporto della stazione ferroviaria di Rivoli (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 297).

Con Regio Decreto 19 giugno 1890 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 304) vennero approvate modificazioni al tracciato di alcune vie comprese nel piano del borgo S. Donato.

(Vedi pag. 191).

CXLV.

1881 — 7 LUGLIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 205.

Piano di fabbricazione tra il torrente Dora, il corso S. Barbara (ora Regina Margherita) fino alla cinta daziaria di Lanzo, Milano e Vanchiglia.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per ragione di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Torino oltre Dora e nella regione di Vanchiglia, redatto dall'Ufficio d'arte municipale e adottato dal Consiglio comunale con deliberazioni 13 giugno 1878 e 17 dicembre 1880, firmato dal civico ingegnere capo Pecco e dal Sindaco Ferraris, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro, riservata ogni approvazione a senso degli articoli 123 e 170 della legge sui lavori pubblici, per quanto riguarda le opere che dovranno farsi nel tratto della Dora compreso nel piano medesimo.

È assegnato il termine di anni 25, a decorrere da oggi, per la completa esecuzione del piano predetto.

UMBERTO

BACCARINI.

Vedere anche le varianti state approvate con Regio Decreto 17 ottobre 1889 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 291).

Con Regio Decreto 15 gennaio 1891 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 318) venne approvato l'allargamento di via Catania.

CXLVI.

1882 — 2 FEBBRAIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 208.

Piano regolatore oltre Po a nord del viale della Regina fino alla barriera di Casale.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore edilizio d'ampliamento della città di Torino, oltre Po, a nord del viale della Regina, conformemente alla deliberazione al riguardo presa dal Consiglio comunale in seduta del 27 maggio 1881, stata approvata dalla Deputazione provinciale il 9 dicembre stesso anno e giusta l'unito progetto in data pure del 27 maggio 1881, firmato dall'ingegnere capo municipale e dal Sindaco di Torino, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro (Lavori pubblici).

È assegnato il termine di anni 10 a decorrere da oggi per dare esecuzione al piano suaccennato.

UMBERTO

BACCARINI.

NB. Il piano approvato col suaccennato decreto venne variato con altro decreto 4 maggio 1884 (Regi Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 229).

Con decreto 5 ottobre 1886 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 256) venne approvata la soppressione di tratti delle vie Aporti e Segurana.

Con Regio Decreto 4 febbraio 1892 (Regi Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 335) venne approvata la soppressione di un tratto della via Chieri e venne prorogato di 10 anni il tempo utile per l'esecuzione del piano stesso.

CXLVII.

1883 — 22 APRILE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 215.

Piano regolatore nella regione Crocetta.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore d'ampliamento della città di Torino nella regione Crocetta, compilato dall'Ufficio tecnico municipale in data 15 aprile 1881, visto d'ordinenostro dal predetto Ministro (Lavori pubblici).

È accordato il termine massimo di anni 25, a decorrere da oggi, per compiere la esecuzione del precitato piano.

(Vedi pag. 183).

UMBERTO

BACCARINI.

CXLVIII.

1885 — 23 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 245bis.

Risanamento della città.

Decreto Reale.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Art. 1° È autorizzato il Comune di Torino ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (*Risanamento della città di Napoli*), alle opere di risanamento e miglioramento dei quartieri della città, contemplate nell'annesso piano di massima a firma dell'ingegnere capo del Civico Ufficio tecnico, signor Velasco, piano che verrà munito di visto d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Art. 2° Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità.

Dato a Roma addì 23 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto il Guardasigilli TAJANI.

CXLIX.

1885 — 27 DICEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 253.

*Aggiunte al piano regolatore in regione Crocetta
tra il corso Sommeiller, il corso Peschiera
e la linea ferroviaria di Milano.*

UMBERTO I, ECC. ECC.

.....

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore d'ampliamento della città di Torino nella regione Crocetta firmato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di quel Municipio in data 8 giugno corrente anno e visto d'ordine nostro dal predetto Ministro, quale venne compilato in aggiunta e modificazione di quello munito della nostra approvazione col precitato decreto 22 aprile 1883 (*Vedi pag. 181*).

Per l'attuazione del piano stesso resta fermo il termine assegnato dal decreto medesimo.

UMBERTO

GENOVA.

Vedere R. Decreto 4 settembre 1887, pag. 188,
e R. Decreto 6 luglio 1890, pag. 190.

CL.

1886 — 15 APRILE.Raccolta uff. Leggi anno 1886, n. 3793, serie 3^a.

Legge che dichiara di pubblica utilità le opere di risanamento e miglioramento della città di Torino, ed autorizza la cessione a quel Municipio di alcuni beni demaniali.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Omissis.

Art. 1° Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di risanamento e miglioramento contemplate nel piano di massima a firma dell'ingegnere municipale Velasco, approvato con reale decreto 23 novembre 1885, n. 3531 (serie 3°).

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, pel contributo nella spesa a cui potranno essere chiamati i proprietari di beni confinanti e contigui.

L'obbligo del contributo non sarà richiesto ai proprietari ai quali fosse applicato il citato decreto 23 novembre 1885.

Art. 2° Pel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1891 al 31 dicembre 1895 non vi sarà aumento nel canone di abbuonamento del Municipio di Torino ai dazi governativi di consumo.

Art. 3° L'esenzione temporanea dall'imposta stabilita per i fabbricati nuovi dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa

a cinque anni per i fabbricati che vengono costruiti nell'eseguimento delle opere sopraccennate.

Art. 4° Per l'esecuzione delle progettate opere il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Torino gli stabili indicati nell'annesso elenco allegato A.

Art. 5° Per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Torino comprese in prima categoria è fissato il termine di anni dieci a decorrere dal primo gennaio 1886.

Dato a Roma addì 15 aprile 1886.

UMBERTO.

(Luogo del sigillo).

Visto il Guardasigilli D. TAJANI.

GENALA — A. MAGLIANI.

CLI.

1886 — 3 NOVEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 259.

Ingrandimento oltre Po a sud del viale della Villa della Regina.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato, per causa di pubblica utilità, il piano d'ampliamento della città di Torino per la regione oltre Po a sud del viale della Regina in aggiunta e modificazione di quello approvato con R. Decreto 10 agosto 1865 (pag. 168), e ciò in conformità della relativa planimetria 26 dicembre 1885, redatta dall'ingegnere capo co-

munale e firmata dal Sindaco e d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

È assegnato il termine di anni 25, a decorrere da oggi, per la completa attuazione del piano suaccennato.

.....
 UMBERTO

GENOVA.

Con Regio Decreto 28 ottobre 1889 (R. Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 294) vennero approvate alcune varianti nel tratto entro cinta a sud del Monte dei Cappuccini fino al prolungamento del corso Vittorio Emanuele II.

Con Regio Decreto 30 luglio 1891 (R. Decreti, C. M. S., vol. 5, pag. 332) vennero approvate alcune altre varianti, consistenti specialmente nella determinazione della larghezza del piazzale per l'accesso al progettato nuovo ponte in sostituzione di quello in ferro, sul Po e nel regolare la fabbricazione nel tratto della proprietà Alman.

CLII.

1887 — 13 MARZO.

C. M. C. Regi Decreti, vol. 5, pag. 265.

Piano complementare d'ingrandimento nella regione Valdocco e nel borgo Dora (zona tra il corso Regina Margherita, il corso Principe Oddone, il torrente Dora e la via al Ponte Mosca).

Vedi anche pag. 191.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato, per causa di pubblica utilità, il piano d'ingrandimento complementare della città

di Torino per le regioni Valdocco e borgo Dora, deliberato da quel Consiglio comunale in seduta 12 novembre 1886 in aggiunta a quello già precedentemente approvato, e ciò in conformità del tipo in data 27 gennaio 1887 firmato dal prosindaco M. Voli, dall'ingegnere capo comunale Velasco e dall'ingegnere capo del genio civile governativo Marone, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto (Lavori pubblici).

È assegnato il termine di venticinque anni a decorrere da oggi per la completa attuazione di detto piano.

.....
 UMBERTO

GENALA.

CLIII.

1887 — 18 AGOSTO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 271.

Piano regolatore nella zona tra il Foro boario, le nuove Officine ferroviarie e la cinta daziaria.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Torino fra il Foro boario, le nuove officine ferroviarie e la cinta daziaria (barriera S Paolo) portante le firme dell'ingegnere capo municipale Velasco e del sindaco Voli, e visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro (Lavori pubblici), con la subordinazione di esso all'osservanza delle disposizioni del regolamento edilizio e di ornato di quella città del 18 giugno 1862 e relativa appendice del 24 novembre 1875.

È assegnato il termine massimo di 25 anni a decorrere da oggi per l'attuazione di detto piano.

.....
 UMBERTO

SARACCO.

CLIV.

1887 — 4 SETTEMBRE.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 274.

Prolungamento di alcune vie oltre la cinta daziaria.

Vedere precedenti decreti 22 aprile 1883 (pag. 181) e 27 dicembre 1885 (pag. 183).

UMBERTO I, ECC. ECC.

Vista la deliberazione 4 febbraio anno corr. con la quale il Consiglio comunale di Torino ha adottato un piano d'ampliamento compilato dall'Ufficio Tecnico municipale per il prolungamento delle seguenti vie oltre la cinta daziaria :

- 1° Via Nizza sino all'incontro colla ferrovia di Genova
- 2° Strada di Stupinigi sino alla Generala
- 3° Strada di Orbassano sino al Gerbido
- 4° Corso Peschiera per mille metri oltre la cinta
- 5° Corso Vittorio Eman. II sino allo stradale di Francia
- 6° Via Cibrario sino al canale della Pellerina
- 7° Corso Principe Oddone sino alla piarda
- 8° Via Cigna sino alla ferrovia di Milano
- 9° Corso Vercelli sino al ponte sulla Stura
- 10° Via al Ponte Mosca sino alla piarda
- 11° Corso Palermo sino alla strada di Milano
- 12° Via Bologna fino al R. Parco
- 13° Strada del R. Parco sino al Parco
- 14° Via Napione sino alla Dora
- 15° Strada di Casale sino alla Madonna del Pilone

16° Strada nuova alla Madonna di Campagna a partire dalla barriera di Lanzo

17° Strada di Genova sino al confine del territorio

18° Strada di Francia sino a Pozzo Strada.

Vista l'altra deliberazione del Consiglio stesso del 28 marzo anno corr. con la quale, oltre ad adottare la proposta della Giunta di protendere il corso Peschiera sino allo stradale di Rivoli, fa domanda perchè nel decreto di approvazione del piano siano inserite le seguenti disposizioni:

1° Per le vie Nizza, Cibrario, Cigna, al Ponte Mosca, Bologna e Napione, per le strade di Stupinigi, del R. Parco e di Francia, e per i corsi Peschiera oltre la cinta sino allo stradale di Rivoli, Vittorio Emanuele II, Principe Oddone, Vercelli e Palermo, la distanza delle due fronti della fabbricazione è quella stabilita nei relativi tratti compresi entro la cinta in base ai piani d'ingrandimento già approvati. Per la strada di Orbassano la linea di fabbricazione deve distare metri dieci dall'asse, per la strada di Casale metri otto e centim. venticinque e per la strada di Genova metri sette e centimetri cinquanta da ciascuna parte.

2° Lungo tutte le vie, strade e corsi suddetti, per una zona di metri trenta tanto a destra quanto a sinistra, la fabbricazione è soggetta al regolamento d'ornato e di polizia edilizia e sua appendice.

3° Lungo ed esternamente a tutta la cinta daziaria, una zona di metri trenta è pure soggetta al regolamento d'ornato e di polizia edilizia e sua appendice a partire dalla distanza di centimetri cinque già stabilita dal regolamento 25 agosto 1870 sul dazio.

Ritenuto
È approvato il piano regolatore di amplia-

mento della città di Torino adottato e determinato dal Consiglio comunale con le deliberazioni 4 febbraio e 28 marzo anno corr. ed il relativo tipo planimetrico compilato dall'Ufficio Tecnico municipale, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro;

Sono pure approvate le tre anzidette norme stabilite per la fabbricazione fuori la cinta daziaria con la citata deliberazione consigliere 28 marzo anno corr.

Per l'attuazione del piano è concesso il termine di anni 25 a partire da oggi.

.

4 settembre 1887.

UMBERTO

G. SARACCO.

Con Regio Decreto 6 luglio 1890 (R. Decreti C. M. S., vol. 5, pag. 308) venne approvato l'ampliamento dei controviali dello stradale di Stupinigi, dal corso Sommeiller al torrente Sangone.

CLV.

1888 — 29 MARZO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 280.

Piazzale a fianco della Mole Antonelliana.

UMBERTO I, ECC. ECC.

È dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di un piazzale a fianco della *Mole Antonelliana* in Torino, giusta il piano dell'ingegnere comunale Velasco in data 29 aprile 1887, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Per compiere le espropriazioni ed i lavori è assegnato il termine di anni 5 a decorrere da oggi.

.....

UMBERTO

SARACCO.

CLVI.

1889 — 7 LUGLIO.

C. M. S. Regi Decreti, vol. 5, pag. 288.

Piano d'ingrandimento tra il corso Regina Margherita, il corso Principe Oddone e la Dora, con variante relativa alla via Biella.

(Vedi pag. 178 e 186).

UMBERTO I, ECC. ECC.

È approvato per causa di pubblica utilità e in aggiunta e modificazione ai piani approvati coi R. Decreti 13 settembre 1878 e 13 marzo 1887 il nuovo piano regolatore delle regioni Valdocco e borgo Dora in Torino, giusta il tipo planimetrico in data 19 febbraio, preparato dall'Ufficio Tecnico municipale e visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Per l'attuazione di tale piano resta fermo il termine d'anni 25 assegnato col citato decreto 13 marzo 1887.

.....

UMBERTO

FINALL



INDICE ANALITICO-ALFABETICO

Il numero romano segna ogni provvedimento o serie di provvedimenti della stessa natura, il numero arabo, posto tra parentesi, indica il paragrafo interno di ciascun provvedimento.

A

Abbaini (Vedere anche voce <i>Tetti</i>) — Distanza dal muro perimetrale	Pag. 134	N. CXIII (12)
Distanza del filo della gronda	138	» CXIV (10)
Divieto	126	» CVIII (8)
Permesso	130	» CXI (11)
Abitabilità — Camere — Norme	103	» CII (43)
Acque piovane (V. anche <i>Canali, grondaie</i>) cadenti nei cortili	110	» CV (27)
Affissioni sulle facciate delle case — Restrizioni	110	» CV (36)
Alberi nei viali — Distanza dalle case	134	» CXIII (7)
Id. id.	138	» CXIV (9)
Id. id.	153	» CXXIII (8)
Id. id.	156	» CXXIV (7)
Allineamento (V. anche <i>Rettilineamento</i>) — Piazzetta S. Martiniano	33	» XXXVIII
Via Corona Grossa	38	» LIII
Via Doragrossa (<i>Garibaldi</i>)	19 e seg.	» XX
Via S. Francesco d'Assisi (<i>Genova</i>)	33	» XXXVII
Altezza case — Borgo S. Salvatore	126	» CVIII (7)
Città nuova	15	» XII
Id.	16	» XIII
Via Nuova (ora <i>Roma</i>) — Norme	15	» XI
Via Doragrossa (<i>Garibaldi</i>)	19 e seg.	» XX
Vie Nuova e Po	27	» XXVI
Regione Cittadella (via Cernaia e piazza P. Micca)	153	» CXXIII (12)
Id. id.	164	» CXXIX (2)
Id. Crocetta	156	» CXXIV (9)
Id. Porta Nuova e S. Salvatore	130	» CXI (10)
Id. S. Salvatore	146	» CXIX (3)
Porta Susa	134	» CXIII (11)
Vanchiglia	138	» CXIV (10)
Uniformità	19 e seg.	» XX
Id. — Deroga	164	» CXXIX (2)
Aporti (via) — Soppressione parziale	180	» CXLVI (nota)
Azeglio (Massimo d') (corso) — Ampliamento parziale	175	» CXLI (nota)

B

Balconi in legno — Divieto	Pag. 110	N. CV (19)
Norme	110	» CV (15)
Baluardi — Norme generali per il transito, ecc.	110	» CV (51)
Provvedimenti	99	» XCV
Banchi , cesti, ecc., sui marciapiedi	110	» CV (30)
Baracconi in legno — Contestazioni tra Città, proprietari e impresa	89	» LXXXIX appendice
Divieto costrurne nuovi	83	» LXXXIX (5)
Norme varie	110	» CV (44)
Portici all'angolo di via Po	85	» XLIII
Portici piazza Castello — Ampiezza	88	» LXXXIX appendice
Riforma — Permesso	83	» LXXXIX
Un'ultima riforma venne dichiarata di pubblica utilità con decreto 13 gennaio 1885 (C. M. S. Regi Decreti, vol. 5°, pag. 224).		
Barbaroux (via) (V. anche <i>via Guardinfanti e Bonne Femme</i>).		
Allineamento nel tratto tra la Chiesa di S. Francesco e quella della Misericordia (1)	35	» XLIV
Alzamento casa isola Sant'Alessio	36	» XLVI
Elevazione casa	33	» XXXVII
Bellezia (via) — Isolato S. Massimo	37	» LI
Benne (Ponte delle) — Ricostruzione	101	» C
Id. — Convenzione colle R. Finanze	102	» CI
Via al detto ponte	125	» CVII
Berchet (via) (già <i>Pasticcieri</i>) — Piano	37	» LII
Bogino (via) — Apertura	174	» CXXXIX
Bonne femme (via) (V. anche <i>via Barbaroux</i>) — Elevazione di casa	33	» XXXVII
Borghi — Ampliamento	38	» LIII
Borgonuovo (V. anche voce <i>Porta Nuova</i>) — Baluardi	99	» XCV
Botteghe — Apertura all'interno	110	» CV (17)
Tende, fanali, globi	110	» CV (39-40)
Vetrine — Sporgenza	105	» CIV (6-7)
Id. id.	110	» CV (29-30)
Bussole verso via — Divieto	31	» XXXIV
Id. id. id.	110	» CV (19)

C

Camini — Norme	110	» CV (13)
Canale conduttore acque Vanchiglia	64	» LXXXVI
Id. id. — Trasporto	128	» CIX (3)

(1) *Nel testo, a pag. 35, aggiungere un « da » prima delle parole - S. Francesco - e togliere la parentesi in modo che suoni come segue: Verbale della Commissione degli edili in ordine allo stabilimento di alcuni punti per l'allineamento della via da S. Francesco alla Chiesa della Misericordia. Di uguale rettifica occorre tener conto nel consultare il verbale della Commissione degli edili a pag. 19 del vol. 755 del Vicariato.*

Canali — Sotterranei bianchi — Costruzione e carico		
spesa	Pag. 105	N. CIV (2)
Costruzione e immissioni bianche e nere	82	LXXXVI
Immissioni — Bianche e nere	83	LXXXIX
Id. — bianche	105	CIV (3)
Manutenzione	105	CIV (14)
Neri	105	CIV (4)
Riparto spesa	50	LXIX (2)
Id.	105	CIV (4)
Vie Doragrossa e Porta Nuova — Costruzione	50	LXIX
Canon d'oro (via) (ora parte <i>vie S. Massimo e Montebello</i>)	31	XXXIV
Id. id.	138	CXIV (8)
Cappel verde (via) — Allineamento	31	XXXIV
Carignano (giardino)	89	XC
Id. (piazza) — Cessione parziale al Principe Carignano	25	XXI
Carlo Alberto (piazza) — Alienazione dell'area alla Città	89	XC
Carlo Emanuele II (piazza) detta anche <i>Carlina</i> —		
Altezza case — Uniformità	15	XII
Modificazione da ottangolare in quadrata	16	XIII
Opere	162	CXXVII
Proposte Congresso edili	38	LIII
Carlo Felice (piazza) — Nuove costruzioni	130	CXI
Terrazzi	149	CXX
Carmine (via) — Larghezza	32	XXXVI
Casa (V. <i>Altezza, Fabbriche e Facciate</i>) — Costruzione:		
sulla linea della contrada	14	IX
Costruzione, ornamentazione e prospetto verso via	15	XII (7)
Id. (modificazione)	16	XIII
Id. — Prescrizioni varie	37	XLIX
Divieto nuove opere	110	CV (20)
Id. id.	126	CVIII (10)
Id. id.	128	CIX (5)
Id. id.	130	CXI (13)
Id. id.	134	CXIII (15)
Id. id.	138	CXIV (12)
Id. id.	153	CXXIII (16)
Fabbricanti — Obbligo presentazione piani particolareggiati	40	LVI
Rifabbricazione su nuovi allineamenti	33	LIII
Castello (piazza) — Altezza case — Uniformità	15	XII
Canali sotterranei	82	LXXXVI
Concessione gratuita terreno e privilegi ai costruttori	2	III
Concessione gratuita terreno con obbligo costruzione portici	2	IV
Spianamenti e rialzi	83	LXXXIX (6 e seg.)
Catania (via) — Allargamento	180	CXLV (note)
Cernaia (via) — Portici	153	CXXIII (11)
Id. — Premi	164	CXXIX
Chieri (via) — Soppressione parziale	180	CXLVI (nota)
Chiesa Gran Madre di Dio (borgo Po) — Posa della pietra fondamentale	41	LXI

Chiese — Grondaie e marciapiedi — Spesa a carico della Città	Pag. 105	N.	CIV (10)
Somministrazione suolo e criteri di rimborso	130	"	CXI (8)
Id. id.	134	"	CXIII (9)
Cibrario (via) — Piazzale presso strada circonwallazione — Soppressione	178	"	CXLIV (nota)
Cigna (via) — Ampliamento	173	"	CXXXVIII
Cimitero ebrei — Trasporto — Obbligo ai costruttori di Vanchiglia	128	"	CIX (4)
Cinta daziaria — Po (sinistra)	144	"	CXVI
Po (destra)	145	"	CXXVIII
Cittadella (regione verso la) — Piano regolatore	153	"	CXXIII
Piano regolatore (varianti)	156	"	id. (nota)
Clotilde (via Principessa) — Soppressione parziale	178	"	CXLIV (nota)
Congresso delle fabbriche — Nomina	28	"	XXVIII
Richiamo attribuzioni	31	"	XXXII
Consiglio edili (V. <i>Congresso, Consiglio fabbriche</i>) — Nomina a Presidente del Vicario della Città	82	"	LXXXVII
Id. <i>fabbriche</i> (V. <i>Magistrato, Congresso e Consiglio edili</i>) — Attribuzioni	17	"	XIV
Corona grossa (piazzetta) — Piano	36	"	XLVII
Id. (via) — Allineamento	38	"	LIII
Corte d'appello (via) — Larghezza	32	"	XXXVI
(Vedere anche R. D. 26 luglio 1874).			
Cortili — Altezza case	153	"	CXXIII (14)
Id. muri circondanti	156	"	CXXIV (11)
Obbligo presentazione piani	39	"	LV
Proporzioni	110	"	CV (12)
Superficie minima	153	"	CXXIII (14)
Id. id.	156	"	CXXIV (11)
Costruttori (agevolezze) (V. anche voce <i>Fabbriche, Terreni</i>)	16	"	XII
Id. id.	17	"	XV
Id. id.	18	"	XVI
Id. id.	19	"	XX
Id. id.	44	"	LXIII
Id. id.	66	"	LXXVIII
Id. id.	76	"	LXXX e LXXXI
Id. id.	77	"	LXXXII
Costruzioni — Direzione	110	"	CV (8)
Fondazioni e materiale	110	"	CV (9 e 10)
Crocetta (regione verso la) — Piano regolatore	156	"	CXXIV
Piano regolatore d'ampliamento	169	"	CXXXIV
Id. id.	181	"	CXLVII
Id. id.	183	"	CXLIX
Cunette scoperte — Divieto	110	"	CV (26)

D

Della Rocca (via) — Abbattimento parte fabbricato Losano, R. D. 21 ottobre 1883 (C. M. S. Regi Decreti, vol. 5°, pag. 240).			
Dora (borgo) — Costruzioni	57	"	LXXV
Costruzioni	64	"	LXXVII
Id.	96	"	XCIV

Piano regolatore	Pag. 169	N. CXXXIV
Id. — Ampliamento	186	» CLII
Id. — Varianti	172	» CXXXVII
Zona oltre il torrente verso la cinta daziaria — Piano di fabbricazione	179	» CXLV
Dora (torrente) — Terreno a destra del torrente infe- riormente al nuovo ponte — Alienazione alla Città	89	» XCI
Doragrossa (via) (ora via Garibaldi) — Alzamento casa isola Sant'Alessio	36	» XLVI
Canali sotterranei	50	» LXIX
Id.	82	» LXXXVI
Rettilineamento ed abbellimento — Privilegi ai costruttori	19	» XX
Vie laterali — Disposizioni	36	» XLVIII
Duca Genova (corso) — Riduzione larghezza	166	» CXXXI

E

Emanuele Filiberto (piazza) — Costruzioni	57	» LXXV
Esenzione imposte ai costruttori	76	» LXXX
Opere — Provvedimenti per sollecitarne l'esecu- zione nella via al Ponte Mosca	96	» XCIV
Erbe (piazza) (V. Palazzo Città) — Norme — Privilegi ai costruttori	26	» XXIII
Portici	26	» XXIII

F

Fabbriche (V. Case, Costruttori, Licenze, Magistrato, Permessi) — Cessione al vicino che intenda fare edificio maggiore	1	» II
Id. id.	2	» III
Id. id.	6	» VII
Id. id.	19	» XX (3 e 4)
Cessione a chi intende ricostruire	38	» LIII
Id. id.	39	» LV
Divieto nuove opere senza permesso del Vicario	40	» LVII
Provvedimenti relativi ai conduttori	19	» XX (13)
Facciate case — Obbligo ristabilimento ed imbian- chimento	14	» IX
Id. id.	27	» XXVI (4 ^o comma)
Intonaco, colorito, cornicione	110	» CV (18-31-32-33)
Finanze (via)	162	» CXXVII
Finestre	110	» CV (15)
Sotterranei — Riduzione a verticali	27	» XXV
Id.	110	» CV (16)
Fiori (via) — Larghezza — Norme	146	» CXIX (2)
Foro boario (regione verso il) — Piano regolatore	187	» CLIII
Foscolo (via) — Variante di tracciato	175	» CXXI (nota)
Fumaioli — Norme	110	» CV (13)

G

Galleria Natta (1) — Costruzione	Pag. 151	N.	CXXII
Gallari (via) — Apertura	145	»	CXVII
Garibaldi (via) (Vedi <i>via Doragrossa</i>)			
Genova (via) (V. <i>via S. Francesco d'Assisi</i>)			
Ghetto — Elevazione di casa	27	»	XXIV
Giardini — Verso le vie, divieto	14 e 16	»	IX e XII
Id. parziali concessioni	16	»	XIII
Giardino (vicolo)	162	»	CXXVII
Gioberti (via) — Apertura	143	»	CXV
Gronale (incanalamento) (V. anche voce <i>Canali</i>)	101	»	XCIX
Suppressione	105	»	CIV (3-7-10-12)
Tubi	100	»	CV (24)
Guardinfanti (via) (ora <i>Barbaroux</i>) — Livellette	83	»	LXXXIX

I

Imposte (esenzione) — Costruttori regione verso il Po	44	»	LXIII
Id. id. id.	77	»	LXXXII
Id. piazza Em. Filiberto	76	»	LXXX
Insegne — Norme	110	»	CV (37-38)
Intercapedini (tra case e case) — Divieto	102	»	CII (32)
Id.	110	»	CV (11)

L

Lagrange (piazza)	149	»	CXX
Larghezza vie Carmine e Corte appello	32	»	XXXVI
Moncalieri nel borgo Po	35	»	XLII
Regione San Salvario	146	»	CXIX (2)
Latrine (V. <i>Pozzi neri</i>).			
Licenza (V. anche <i>Permessi e Fabbriche</i>).			
Divieto di fabbricare senza licenza	1	»	I
Id. id.	14	»	X

M

Macellai (quartieri)	75	»	LXXIX
Madama Cristina (piazza) — Soppressione parziale			
portici	166	»	CXXXI
Id. (via) — Prolungamento	175	»	CXL
Svincolo obbligo portici	163	»	CXXVIII
Magistrato fabbriche (V. <i>Consiglio</i>) — Creazione	5	»	V
Marcia piedi — Abbassamento	105	»	CIV (8)
Abbassamento — Norme	110	»	CV (23)

(1) Non è cenno delle altre gallerie perchè si debbono alla iniziativa privata e non emanò per esse decreto di dichiarazione d'utilità pubblica a richiesta del Municipio.

Norme generali	Pag. 105	N.	CIV (1,5,7,10,11)
Id.	110	»	CV (21,22)
Spesa	105	»	CIV (1)
Id.	83	»	LXXXIX (2)
Transito — Divieto pei carri	110	»	CV (48)
Via Doragrossa (Garibaldi)	32	»	LXXXVI
Via Nuova (Roma)	83	»	LXXXIX
Maria Vittoria (via)	16	»	XIII
Marocchetti (via) — Soppressione parziale	175	»	CXLI (nota)
Materiali (V. anche voce <i>Mattoni</i>)	110	»	CV (9)
Mattoni , tegole, ecc. — Manifesto del Vicariato	52	»	LXX
Mercato della legna e del fieno (piazza) — Regola- rizzazione fabbricati	48	»	LXV
Id. (via del) — Linea frontale	169	»	CXXXIV (nota)
Mole Antonelliana — Piazzale	190	»	CLV
Mosca (via al ponte) (Vedi anche voce <i>Borgo Dora</i>) — Costruzioni	57	»	LXXV
Id.	96	»	XCIV
Id.	100	»	XCVII
Id. e privilegi	100	»	XCVIII
Id. id.	125	»	CVI
Larghezza maggiore	96	»	XCIV (ultimo comma)
Moschino (regione) — Costruzioni	99	»	XCVI
Monumenti , statue, ecc. — Rispetto	110	»	CV (52)
Murazzi (Vedi voce <i>Po, fiume</i>).			
Muri di cinta (V. <i>Giardini e Case</i>) — Della città	41	»	LX
Divieto	14	»	IX
Permessi purchè alternati con case	16	»	XIII

N

Nizza (barriera) — Piano regolatore entro cinta	175	»	CXLI
Nuova (via) (V. <i>Porta Nuova e via Roma</i>) — Altezza case — Norme	15	»	XI
Altezza case — Norme	27	»	XXVI
Canali sotterranei	50	»	LXIX
Id. id.	82	»	LXXXVI
Id. id. (immissioni)	83	»	LXXXIX
Livellette	83	»	LXXXIX
Marciaipiedi	83	»	LXXXIX (2)
Norme per costruzioni	29	»	XXIX
Numerazione porte — Regolamento	160	»	CXXXVI

O

Oporto (corso) — Soppressione del viale a notte ed avanzamento linea fabbricazione	176	»	CXLII (nota)
Id. (via) — Prolungamento	150	»	CXXI
Orinatoi — Soppressione parziale	110	»	CV (49)

P

Palazzo di Città (costruzione) — Parere edili.	37	»	L
Palchi e ponti, ecc. — Permesso	110	»	CV (41)
Paleocapa (piazza).	149	»	CXX

Palma (via) — Livellette	Pag. 83	N. LXXXIX
Pasticciieri (via) (ora <i>Berchet</i>) — Piano	37	» LII
Permessi (V. <i>Licenza e Fabbriche</i>) — Divieto d'intraprendere opere senza permesso	110	» CV (1)
Durata	110	» CV (7)
Piani delle case — Altezza piani (3 metri).	156	» CXXIV (9)
Limitazione del numero	126	» CVIII (7)
Id. id. ed altezza	130	» CXI (10)
Id. id. id.	134	» CXIII (11)
Id. id. id.	138	» CXIV (10)
Id. id. e norme pei soppalchi	146	» CXIX (3)
Numero minimo come criterio di altezza	15	» XII (7)
Id. id.	16	» XIII
Id. di costruzione di case — Obbligo presentazione particolari e norme	40	» LVI
Id. id.	110	» CV (3)
Varianti — Divieto — Senza nuovo permesso	110	» CV (6)
Id. regolatori — Obbligo approvazione per D. R.	193	» CXII
Piano regolatore fuori cinta	188	» CLIV
Piazza circolare — Regione Vanchiglia	138	» CXIV (8)
Id. d'Armi — Nel 1822	48	» LXVI
Id. id. Nel 1847	129	» CX
Id. id. Nel 1872 (<i>Crocetta</i>)	171	» CXXXVI
Id. id. (regione verso) — Piano di fabbricazione	177	» CXLIII
Id. triangolare — Tra il corso Principe Eugenio, le vie Santa Chiara e Carlo Botta	169	» CXXXIV (nota)
Piazze — Somministranza suolo	126	» CVIII (3 e 4)
Somministranza suolo	128	» CIX (2)
Id. id.	130	» CXI (6)
Id. id.	134	» CXIII (6)
Id. id.	138	» CXIV (8)
Id. id. — Rimborso per isolato	153	» CXXIII (6)
Id. id. — Esenzioni	153	» CXXIII (7)
Po (borgo) — Cinta daziaria	144	» CXVI
Id.	145	» CXVIII
Costruzioni	14	» X
Id.	41	» LXII
Livellette	32	» XXXV
Piazzale d'imbocco al nuovo ponte in sostituzione di quello in ferro	185	» CLI (nota)
Piano regolatore	50	» LXVIII
Id. id. (<i>Rubatto</i>)	168	» CXXXIII
Id. id. verso barriera Casale	180	» CXLVI
Id. id. ingrandimento a Sud, via Villa Regina	185	» CLI
Id. id. varianti	57	» LXXIV
Id. id. id.	83	» LXXXVIII
Via Moncalieri	35	» XLII
Po (fiume) (vedi anche altre voci <i>Po</i>) — Case al Moschino	99	» XCVI
Murazzi (V. voce <i>Quais</i>) tra via Cavour e ponte Maria Teresa (R. D. 17 aprile 1884 — C. M. S. R. Decreti, vol. 5°, pag. 226).		
Opere — Rapporti colle Finanze dello Stato	90	» XCII
Id. id. id.	95	» XCIII
Quais	90	» XCII
Id.	95	» XCIII

Rampe, cale, muri	Pag. 41	N.	LXII
Testa del ponte — Muro	90	»	XCII
Po (piazza) ora Vittorio Emanuele I (V. anche altre voci Po) — Piano	55	»	LXXI
Piano	57	»	LXXIII
Id.	66	»	LXXVIII
Privilegi ai costruttori	66	»	LXXVIII
Sottomissioni relative a costruzioni (sospensione)	82	»	LXXXV
Terrazzi	41	»	LXII
Id.	66	»	LXXVIII
Id. (casa Aymonino)	81	»	LXXXIV
Po (regione verso il) (V. anche altre voci Po) —			
Abbellimenti, ingrandimenti	41	»	LXII
Case al Moschino	99	»	XCVI
Piano d'ingrandimento	169	»	CXXXIV
Privilegi ai costruttori	5	»	VI
Id. id.	44	»	LXIII
Id. id.	55	»	LXXI
Id. id.	57	»	LXXII
Rapporti tra la Città e le R. Finanze	76	»	LXXXI
Id. id. id.	79	»	LXXXIII
Po (via) — Altezza case — Uniformità	15	»	XII
Altezza case	27	»	XXVI
Espropriazione e vendita siti non costrutti nel tempo utile	18	»	XVII
Norme per nuove costruzioni	29	»	XXIX
Privilegi ai costruttori	44	»	LXIII
Id. id.	66	»	LXXVIII
Protendimenti	66	»	LXXVIII
Terrazzi	47	»	LXIV
Ponte Mosca (via) — Concessione gratuita di terreni	57	»	LXXV (2)
Formazione e costruzioni	57	»	LXXV
Id. id.	64	»	LXXVII
Porta Nuova (V. anche via Nuova) — Nuove costruzioni	50	»	LXVII
Piano regolatore	130	»	CXI
Id. id. — Varianti	143	»	CXV
Privilegi ai costruttori	5	»	VI
Proposte del Congresso degli Edili	38	»	LIII
Porta Palatina (via) — Allineamento	31	»	XXXIV
Provvedimenti	36	»	XLV
Porta Palazzo — Bastione verso la Chiesa della Consolata — Costruzioni	39	»	LIV
Via da detta Porta alla Chiesa dei Ss. Maurizio e Lazzaro — Ampliamento — Norme	19	»	XIX
Via alla Torre — Privilegi ai costruttori	26	»	XXII
Vie tendenti a piazza S. Giovanni -	36	»	XLVIII
Porta Susina (V. anche via Carmine e Corte Appello) — Strada da detta Porta alla Torre	19	»	XIX
Id. privilegi ai costruttori	26	»	XXII
Via da detta Porta alla contrada di Porta Palazzo	32	»	XXXVI
Portici — Lastricato	82	»	LXXXVI
Id.	83	»	LXXXIX (10)
Lungo il Po, tra il corso San Maurizio e l'attuale corso Regina Margherita	138	»	CXIV (8)
Id. (soppressi)	172	»	CXXXVII

Piazza Castello	Pag. 2	N. IV
Id. Erbe	26	» XXIII
Id. Pietro Micca	153	» CXXXIII (11)
Id. id. — Norme speciali — Premi	164	» CXXXIX
Id. Po	41	» LXII
Id. Statuto	134	» C'XIII (10)
Premio ai costruttori	164	» CXXXIX
Porta nuova e S. Salvatore	130	» CXI (9)
Via Cernaia	153	» CXXXIII (11)
Id. norme speciali — Premi	164	» CXXXIX
Via Madama Cristina	163	» CXXXVIII
Id. Palazzo Città	105	» CIV (13)
Id. Po	15	» XII (8)
Id. Sacchi	172	» CXXXVII (nota)
Pozzi d'acqua potabile — Modalità	102	» CII
Richiamo nel Reg. edilizio del 1843	110	» CV (50)
Pozzi neri — Inconvenienti vicinanza a pozzi bianchi	39	» LV (3 ^o comma)
Modalità costruzione	103	» CII (17)
Richiamo nel Reg. edilizio del 1843	110	» CV (50)

R

Reale (Piazza) — Spianamenti e rialzamenti	83	» LXXXIX (6)
Regio Parco (strada) — Imbocco	102	» CI
Trasporto parziale	101	» C
Regolamento edilizio — Anno 1843 — Testo	110	» CV
Id. 1863 — R. Decreto	166	» CXXX
Penalità ai contravventori	110	» CV (33,34,35)
Rettilineamento (V. <i>Allineamento</i>).		
Ripari (giardino) — Soppressione e costruzioni	170	» CXXXV
Risanamento (1) (opere) — Legge	184	» CL
Regio Decreto	182	» CXLVIII

(1) *Elenco delle vie comprese nel Piano regolatore edilizio per il risanamento della Città, approvato dal Consiglio Comunale il 18 marzo 1885.*

1^a CATEGORIA.

- Via *Barbaroux* — Isolati Santa Caterina, S. Gregorio, Sant'Avventore e S. Rocco.
- » *Bertola* — Isolati S. Federico, S. Mattia, S. Vittorio.
 - » *Botero* — Isolato S. Vittorio.
 - » *Cappel d'oro* (ora parte diagonale IV Marzo).
 - » *Conte Verde* (aperta nell'isolato S. Gallo).
 - » *Gallo* (del) — Isolato S. Gallo.
 - » *Garibaldi* — Isolati Santa Caterina, San Gaetano, Sant'Avventore e S. Rocco.
 - » *Leopardi* (già *Pellicciati*).
 - » *Mameli* — Diagonale in borgo Dora, isolati Sant'Edoardo e Sant'Apolline.
 - » *Micca Pietro* — Diagonale — Imbocco verso piazza Castello e imbocco verso piazza Solferino.
 - » *Milano* — Imbocco diagonale IV Marzo — Isolato S. Bonaventura.
 - » *Monte Pietà* — Isolati S. Mattia e S. Gregorio.
 - » *Palma* (della) — Isolato S. Gregorio.
 - » *Pasticcieri* (ora via *Berchet*).
 - » *Porta Palatina* — Isolati S. Silvestro e Santa Cecilia.

Rivoli (Stazione ferrovia di) — Trasporto . . . Pag. 178	N	CXLIV (note)
Roma (via) (già via Nuova) (Vedi voce <i>via Nuova</i>)		
Rosa rossa (via) (ora parte via Venti settembre) —		
Livellette	83	» LXXXIX
Rosine (via) — Sospensione prolungamento	16	» XIII
Rubatto (borgo) — Piano regolatore	168	» CXXXIII
Ruotaie	105	» CIV

S

Sacchi (via) — Obbligo costruzione portici fino al corso Sommeiller	172	» CXXXVII (nota)
Saluzzo (via) (V. anche via <i>Valentino</i>)	143	» CXV
San Carlo (piazza) — Casa Villa	34	» XII
Donazioni di terreni per costruzioni	7	» VIII
Privilegi	28	» XXVII
San Dalmazzo (via) — Alzamento casa isola S. Alessio	36	» XLVI
San Donato (borgo) — Piano regolatore	178	» CXLIV
San Francesco d'Assisi (via) — Allineamento	33	» XXXVII
San Giovanni (piazza) — Vie tendenti alla contrada di Porta Palazzo.	36	» XLVIII
San Martiniano (piazzetta) — Allineamento	33	» XXXVIII
San Maurizio (via) (V. anche via <i>Venti settembre</i>) — Opere — specialmente nell'isolato San Mattia	31	» XXXIII
San Raffaele (Rondò)	102	» CI
San Rocco (Chiesa) — Facciata	34	» XL
Id. id. — L'ultima variante fa parte delle opere di <i>Risanamento</i> .		
San Salvario (V. <i>San Salvatore</i>).		
San Salvatore (o San Salvario) — Piano regolatore	126	» CVIII
Piano regolatore	130	» CXI
Id. id. (ingrandimento)	146	» CXIX

Via *S. Francesco d'Assisi* (ora via *Genova*) — Isolati **S. Rocco** e **S. Vittorio**.
 » *Venti Settembre* (tra via *Santa Teresa* ed il corso *Regina Margherita*, eccettuato l'isolato *Santa Cecilia* (Seminario).

II^a CATEGORIA.

Via *Bertola* — Isolati **S. Vincenzo**, **Sant'Anna**, **S. Germano** e **S. Martiniano** (in quest'ultimo isolato le opere vennero già eseguite per iniziativa privata).
 » *Caccia* (della) — Isolato **S. Vincenzo**.
 » *Corte d'Appello* — Isolato **Santa Brigida**.
 » *Garibaldi* — Isolato **SS. Trinità** (imbocco via *Porta Palatina*).
 » *Mercanti* — Isolati **Sant'Anna**, **S. Germano**, **S. Martiniano** (già eseguito come sopra per iniziativa privata).
 » *Micca Pietro* — Diagonale — Tratto tra via *Venti Settembre* e via *Genova* — Isolati **S. Lazzaro**, **S. Tommaso**, **Sant'Anna**, **S. Germano**, **S. Martiniano** (per questo ultimo isolato l'opera venne già eseguita per iniziativa privata).
 » *Monte Pietà* — Isolati **S. Tommaso**, **S. Lazzaro**, **Sant'Anna**, **S. Germano**, **S. Francesco d'Assisi**.
 » *Palma* — Isolato **S. Vincenzo**.
 » *Ponte Mosca* — Passaggio delle isole.

Piano regolatore (ingrandimento)	Pag. 169	N. CXXXIV
Id. id. id. e varianti	172	» CXXXVII
Id. id. id.	175	» CXLI
San Secondo (piazza) (piazza d'armi al 1822)	48	» LXVI
San Tommaso (via) — Rettilineamento	30	» XXX
Id.	34	» XXXIX
Sant'Agostino (via) — Apertura nel tratto tra via Franco Bonelli e via Giulio — R. D. 18 maggio 1876 (C. M. S. Decreti, vol. 5°, pag. 109).		
Santa Teresa (via) — Norme per costruzioni	16	» XIII
Ricostruzione alcune case	39	» LV
Scalini (esterni) — Divieto ed eccezioni	110	» CV (18)
Scavi — Norme	110	» CV (45)
Ripari	110	» CV (46)
Segurana (via) — Soppressione parziale	180	» CXLVI (nota)
Sistemazione vie — Carico delle spese ai costruttori di case	153	» CXXIII (9 e 10)
Carico delle spese ai costruttori di case	156	» CXXIV (8)
Soppalchi — Norme	146	» CXIX (3)

Via *Porta Palatina* — Isolati SS. Trinità, San Biagio, Santa Cecilia, Santa Lucia, S. Turibio e Santa Croce.

» *Principe Amedeo* — Isolato S. Pietro.

» *Roma* — Isolato S. Vincenzo e S. Pietro.

» *S. Francesco d'Assisi* (ora *Genova*) — Isolati S. Francesco d'Assisi, S. Germano, S. Martiniano (Per quest'ultimo isolato vedere precedenti annotazioni).

» *S. Tommaso* — Isolati S. Lazzaro, S. Tommaso, Sant'Anna.

III^a CATEGORIA.

Via *Barbaroux* — Isolati S. Lazzaro, Sant'Avventore, S. Paolo, B^o Oddino, Sant'Alessio, Sant'Ottavio.

» *Bertola* — Isolati S. Mattia, S. Tommaso, Sant'Anna, Sant'Avventino, S. Germano (parte centrale), Sant'Alessandro, S. Vittorio, Sant'Andrea, S. Matteo, Sant'Eustachio.

» *Bogino* — Isolato B. V. Annunziata (già compreso nel decreto 23 novembre 1876, vedi pag. 174) e isolato Sant'Irene (sbocco sul corso Vittorio Emanuele III).

» *Boucheron* — Isolato S. Prospero.

» *Diagonale* tra piazza Emanuele Filiberto e via del Mercato (borgo Dora).

» » tra il corso Regina Margherita e la via del Fiando.

» » tra la via della Zecca e la piazza Vittorio Emanuele I (isolati Sant'Antonio e S. Gerolamo).

» *Garibaldi* — Isolati Sant'Avventore (imbocco via S. Tommaso) e San Paolo (imbocco via Stampatori)

» *Palazzo di Città* — Isolati SS. Trinità e S. Gaetano (già eseguito in parte).

» *Palma* — Isolato S. Mattia.

» *Sant'Agostino* — Isolati Santa Eufrasia, Sant'Obertino, S. Liborio, San Nicola e S. Michele (già eseguito in parte).

» *Santa Maria* — Isolati Sant'Andrea, B^o Oddino, Sant'Eustachio, Sant'Ottavio, Santa Monica, tra via S. Dalmazzo e via Siccardi.

» *S. Tommaso* — Isolati Sant'Avventino, Sant'Anna, S. Tommaso, San Lazzaro, Sant'Avventore.

» *Stampatori* — Isolati S. Matteo, Sant'Andrea, Sant'Eustachio, B^o Oddino, Sant'Ottavio, S. Paolo, Sant'Alessio.

» *Venti Settembre* — Casa del Seminario.

Sotterranei — Finestre, riduzione a verticali . Pag.	27	N.	XXV
Sottotetti — Costruzioni per renderli abitabili —			
Norme e limitazioni	156	»	CXXIV (10)
Stampatori (via) — Alzamento casa isola S. Alessio	36	»	XLVI
Statuto (piazza) — Formazione	167	»	CXXXII
Prime costruzioni — Norme	134	»	CXIII (10)
Suolo pubblico — Divieto occupazione	110	»	CV (43)
Guasti	110	»	CV (47)
Suolo viali — Somministrazione	126	»	CVIII
Id.	134	»	CXIII (5)
Id. e criteri contributo	153	»	CXXIII (6)
Id. id.	156	»	CXXIV (5)
Id. ed eccezioni	156	»	CXXIV (6)
Suolo vie (V. anche voci — <i>Piazze e Sistemazione vie</i>)			
Pagamento da parte della Città	19	»	XX (7)
Somministrazione da parte costruttori	126	»	CVIII
Somministrazione da parte costruttori — Criteri del			
contributo	130	»	CXI (5)
Somministrazione da parte costruttori Criteri del			
contributo	134	»	CXIII (5)
Somministrazione da parte costruttori — Criteri del			
contributo	138	»	CXIV (6)
Somministrazione — Concorso per isolato	153	»	CXXIII (5)
Id. — Esenzioni	153	»	CXXIII (7)
Id. — Contributo per isolati	156	»	CXXIV (4)
Id. — Id. Eccezioni	156	»	CXXIV (6)
Vanchiglia — Somministrazione	128	»	CIX (2)
Id. id. criteri del contributo	138	»	CXIV (6)
Susa (Porta) — Fabbriche, servitù	104	»	CIII
Piano regolatore — Ingrandimento	134	»	CXIII
Id. id. — id.	169	»	CXXXIV
Id. id. — id.	173	»	CXXXVIII
Id. id. — id.	178	»	CXLIV

T

Tasse insinuazione ed altre — Esenzioni	44	»	LXIII
Id.	66	»	LXXVIII
Tasse occupazione suolo — Piazza Erbe — Conces-			
sione	26	»	XXIII
Tegole , mattoni, ecc. — Manifesto Vicariato	52	»	LXX
Tende , fanali e globi (V. <i>Botteghe</i>).			
Terrazzi (Vedi anche voce <i>Portici</i>) — Lungo Po.	138	»	CXIV (8)
Lungo Po — Soppressione	172	»	CXXXVII
Piazza Carlo Felice	149	»	CXX
Piazza di Po	41	»	LXII
Id. id.	66	»	LXXVIII
Id. id. Casa Aimonino	81	»	LXXXIV
Regione Porta Nuova e S. Salvatore	130	»	CXI
Via di Po	47	»	LXIV
Terreni — Abbattute fortificazioni — Cessione alla			
Città	40	»	LVIII
Id. id.	41	»	LIX
Id. — Acquisto per cessioni a costruttori	57	»	LXXV (1)
Id. id. id.	64	»	LXXVII (4)
Cessione gratuita — Proposte Congresso edili	38	»	LIII

- Tetti** — Accessori — Norme in relazione alla luce ed alla circolazione dell'aria Pag. 146 N. CXIX (2°, 3° comma)
- Tettucce** — Divieto 110 » CV (18)
- Torri di Porta Palazzo** — Concessione alla Città per le Carceri del Vicariato e per botteghe ed abitazioni da macellai 18 » XVIII

V

- Valdocco** (corso) — Distanza alberi dalle case . . . 153 » CXXXIII (8)
- Id. (b) (regione) — Piano regolatore 134 » CXIII
- Id. (a) VII id. id. id. ingrandimento 186 » CLII
- Id. (a) VII id. id. id. id. 191 » CLVI
- Valentino** (regione verso il) — Piano regolatore . . . 146 » CXIX
- Id. (c) VII id. 169 » CXXXIV
- Piano regolatore — Ingrandimento 175 » CXLI
- Id. id. — Varianti 175 » CXLI (nota)
- Via (ora via Saluzzo) 143 » CXV
- Vanchiglia** (regione) — Canale — Trasporto 128 » CIX (3)
- Costruzioni 128 » CIX
- Piano regolatore 138 » CXIV
- Id. (a) VII id. — Varianti 172 » CXXXVII
- Id. (b) VII id. 179 » CXLV
- Somministrazione suolo vie e per la Chiesa 128 » CIX (2)
- Suppressione fosse deposito 138 » CXIV (15)
- Venti settembre** (via) (V. via S. Maurizio)
- Viali di passeggio (V. voce Suolo) — Norme generali . . . 110 » CV (51)
- Vigna** o Villa della Regina (via) — Sistemazione . . . 30 » XXXI
- Vinci** (Leonardo da) (via) — Soppressione parziale . . . 175 » CXLI (nota)
- Vinzaglio** (corso) — Isolati a ponente — Piano di costruzione 176 » CXLII
- Vittorio Emanuele I** (piazza) (V. voce Po, piazza)

Z

- Zecca** (via) (V. anche Po) — Imbocco 159 » CXXX



